

CAPITOLO VI

La politica industriale — La politica energetica

PAGINA BIANCA

LA POLITICA INDUSTRIALE

Nel 1977 sono stati realizzati sensibili progressi nella analisi delle cause della recessione che colpisce alcuni importanti settori industriali della Comunità (siderurgia, costruzione navale, tessile) e nell'avviare un piano coerente di misure anticrisi a livello comunitario. Le prospettive a medio termine appaiono invece abbastanza incorrassicianti in altri settori (aeronautica, informatica), per i quali è necessario tuttavia intensificare l'azione di promozione e di coordinamento svolta da parte della Comunità.

A livello comunitario è stata avvertita con crescente urgenza l'esigenza di valutare in un quadro di insieme i problemi che presentano i vari settori industriali, nell'intento di definire una strategia globale di politica industriale a breve e medio termine. In occasione del Consiglio europeo del 5-6 dicembre, la Commissione si è così impegnata a presentare entro la prima metà del 1978 un rapporto di insieme sui problemi di politica industriale che la Comunità dovrà affrontare nei prossimi anni.

A) *Industria siderurgica*

La crisi mondiale che investe il settore dell'acciaio da ormai tre anni non ha mancato di esercitare anche nel 1977 il suo effetto frenante sulla produzione dell'industria siderurgica per adeguarla ad una domanda in forte regresso.

I mercati dei Paesi della Comunità hanno risentito in modo particolare dell'andamento negativo del mercato mondiale. Secondo gli ultimi dati disponibili, la produzione di acciaio grezzo nella Comunità dovrebbe oscillare nel 1977 fra 126 e 128 milioni di ton-

nellate, con una diminuzione quindi del 5,3 per cento circa rispetto al 1976 e del 18,3 per cento circa rispetto al 1974. Il tasso di utilizzo degli impianti è quindi del 60 per cento circa per l'intera Comunità, rispetto al 73 per cento del Giappone e al 77 per cento degli Stati Uniti.

Alla fine del 1977 l'occupazione totale nell'industria siderurgica comunitaria era di 720 mila unità circa, con una diminuzione di 60 mila unità rispetto allo stesso periodo del 1974.

Tale andamento sfavorevole si è manifestato anche per quanto riguarda il commercio estero della Comunità: nel 1977 le esportazioni hanno registrato un calo del 27 per cento rispetto al 1974. Nello stesso periodo le importazioni sono invece aumentate del 67 per cento. Nel periodo 1974-1977 la quota delle importazioni nel consumo interno di acciaio della Comunità è così passata dal 5,8 per cento al 10,4 per cento.

Allo scopo di fronteggiare tale grave situazione, la Commissione ha adottato nei primi mesi dell'anno una serie di provvedimenti intesi ad adeguare la produzione al consumo, a sostenere i prezzi del mercato interno e a controllare l'andamento delle importazioni dai Paesi terzi, in vista di eventuali più incisive misure alla frontiera (che sono state poi decise nel mese di dicembre).

A partire dal 1° gennaio 1977, la Commissione ha sancito l'obbligo per le imprese di dichiarare mensilmente all'Esecutivo comunitario le consegne di determinati prodotti siderurgici all'interno del Mercato comune, nonché le esportazioni verso i Paesi terzi. La Commissione ha inoltre predisposto delle previsioni sulle consegne dei prodotti in questione, ripartite per imprese o gruppi di imprese, le quali sono state invi-

tate a limitare volontariamente le proprie consegne in base alle quantità previste.

Per quanto concerne il sostegno dei prezzi sul mercato comunitario, con la decisione n. 962/77 CECA del 4 maggio 1977, la Commissione ha istituito, per le barre da cemento armato (tondini), un sistema di prezzi minimi obbligatori per tutte le transazioni commerciali effettuate sul mercato interno della Comunità, nonché per le operazioni effettuate in alcuni Paesi dell'EFTA, con cui la Comunità ha concluso accordi di libero scambio per i prodotti CECA (Austria, Finlandia, Norvegia, Svezia, Portogallo).

L'adozione di tale misura, che rientra nella competenza della Commissione ai sensi dell'articolo 61 del Trattato CECA, è stata contrastata da parte italiana, in particolare per quanto riguarda il livello del prezzo, perchè suscettibile di recare pregiudizio a molte industrie nazionali, soprattutto piccole e medie industrie dotate di acciaierie a tecnologia molto avanzata, in grado di produrre i tondini ad un prezzo notevolmente inferiore a quello minimo fissato. Al fine di rispondere alle obiezioni sollevate da parte italiana, soprattutto per quanto riguarda le possibilità di sbocco della nostra produzione, la Commissione si è così fatta promotrice di una serie di accordi interprofessionali tra produttori italiani di tondini e importatori francesi, belgi e tedeschi, intesi ad assicurare il collocamento su quei mercati di una determinata quantità delle nostre esportazioni.

Parallelamente al sistema dei prezzi minimi, la Commissione ha anche invitato le imprese della Comunità a rispettare una serie di prezzi di orientamento per taluni prodotti siderurgici CECA, prezzi superiori a quelli già praticati sul mercato, allo scopo di consentire maggiori introiti, necessari a dette aziende per attuare le opportune ristrutturazioni settoriali. I prodotti interessati da tali prezzi sono: le lamiere sottili laminate a freddo, le lamiere medie e grosse derivate da nastri laminati a caldo, le lamiere medie e grosse da treno, i laminati mercantili, eccetera.

Sul piano esterno, la Commissione ha adottato, con raccomandazione in data 15

aprile scorso, un regime di sorveglianza alla importazione di alcuni prodotti siderurgici CECA originari dei Paesi terzi (ghise, ematiti, fosforose, non nominate, sbocchi in rotoli per lamiere di ferro e di acciaio, vergella, barre per cemento armato, ecc.). Con una seconda raccomandazione della Commissione, in data 28 luglio 1977, il sistema è stato esteso al ferro-manganese carburato. Si tratta di un sistema di sorveglianza che, subordinando le importazioni dei Paesi terzi alla procedura della « dichiarazione di importazione », consente un controllo preventivo sulle forniture dei Paesi terzi, controllo che può essere utilizzato dalla Commissione per prevenire turbative del mercato comunitario, facendo ricorso alla adozione di misure più incisive alla frontiera.

La Commissione ha così predisposto, con la raccomandazione 77/329 CECA, le procedure da seguire per l'applicazione di misure di salvaguardia del mercato comunitario, in presenza di turbative o minacce di turbative provocate da importazioni dai Paesi terzi di prodotti siderurgici CECA nel territorio di uno o più Stati membri, in quantitativi con ritmo di aumento e condizioni anormali.

La Commissione ha infine adottato la raccomandazione 77/330/CECA, relativa alla difesa contro le pratiche di *dumping*, la quale prevede l'applicazione di un dazio antidumping nei confronti dei prodotti siderurgici importati dai Paesi terzi in condizioni di *dumping*, quando la loro introduzione sul mercato comunitario causa o minaccia di causare un grave pregiudizio ad una produzione costituita dalla Comunità o ritarda sensibilmente la creazione di una produzione della quale è programmata a breve termine la costituzione nella Comunità.

La situazione di crisi del settore dell'acciaio ha indotto i Paesi CEE (Repubblica federale tedesca, Francia, Paesi Bassi) detentori di forti scorte di rottami a chiedere ed ottenere una attenuazione delle restrizioni all'esportazione dei rottami (contingenti) in vigore nella Comunità, mediante l'allargamento delle relative quote di esportazione nel primo semestre dell'anno. Il persistere della situazione di farti eccedenze di rotta-

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mi nel settore ha indotto la Commissione a proporre per il secondo semestre dell'anno una revisione del sistema, che insieme alle quote di esportazione dei rottami di qualità pregiata, prevede la liberazione delle esportazioni dei rottami di qualità scadente. Le discussioni, in ambito CECA, sono ancora in corso per la ricerca di una soluzione che contempererà le esigenze dei Paesi CEE esportatori di rottami con gli interessi dei Paesi che ne sono deficitari, tra i quali figura l'Italia.

L'ulteriore aggravarsi nel secondo semestre del 1977 della crisi siderurgica sia nella Comunità che a livello mondiale, le prospettive assai poco incoraggianti per i prossimi anni (almeno fino al 1980) e la crescente disorganizzazione del mercato siderurgico comunitario, dovuta in particolare alla aggressiva politica di penetrazione commerciale svolta da taluni Paesi terzi sia industrializzati (Giappone, Spagna, Paesi dell'Est, Sud Africa) che in via di sviluppo (Brasile, Corea, Taiwan, eccetera), hanno indotto la Commissione a proporre un rafforzamento delle misure già adottate sul piano interno e a riesaminare l'insieme dei problemi che si pongono sul piano del commercio con i Paesi terzi. Tali proposte sono state esaminate dal Consiglio delle Comunità europee il 19 dicembre, il quale è pervenuto alle seguenti conclusioni.

Sul piano interno, è stato deciso di mantenere ai livelli attuali, anche per il 1978, i prezzi minimi obbligatori in vigore per le barre da cemento armato e di estendere il regime in questione anche ai laminati mercantili ed ai nastri; il livello dei prezzi di questi ultimi prodotti sarà fissato sulla base del prezzo di orientamento esistente maggiorato del 5 per cento. I prodotti sottoposti al regime dei prezzi minimi obbligatori dovranno essere accompagnati, negli scambi intracomunitari e nelle esportazioni in alcuni Paesi EFTA (Austria, Finlandia, Norvegia, Svezia, Portogallo), da certificati di origine, al fine di evitare eventuali deviazioni di traffico intese ad eludere il rispetto del regime in questione. La Commissione si è inoltre impegnata a istituire, d'intesa con le categorie interessate, una « centrale di ac-

quisto » che assicuri il collocamento sui mercati belga, francese e tedesco dei quantitativi di esportazioni italiane di barre da cemento armato (46 mila tonnellate complessivamente), concordati tra produttori italiani ed importatori belgi, francesi e tedeschi, su iniziativa della stessa Commissione. Per le barre da cemento armato sarà inoltre fissato un prezzo di orientamento per le importazioni dai Paesi terzi ad un livello più elevato del 4-5 per cento rispetto al prezzo minimo.

I prezzi minimi indicativi per gli altri prodotti siderurgici saranno aumentati nel 1978 del 15 per cento in tre tappe (la prima, del 5 per cento, il 1° gennaio, e due, pure del 5 per cento, nel corso dell'anno).

Le quote di produzione di acciaio nel primo trimestre del 1978 saranno ulteriormente ridotte del 2,8 per cento circa per l'insieme della Comunità, rispetto al terzo trimestre 1977. La quota di produzione italiana scenderà così a 5,25 milioni di tonnellate, ma potrà essere rivista al rialzo nel secondo trimestre.

Il Consiglio ha infine deciso di aumentare di 32 milioni di unità di conto europee il bilancio operativo della CECA al fine di potenziare le disponibilità finanziarie da destinare alla ristrutturazione dell'industria siderurgica comunitaria, alla creazione di impieghi di sostituzione nel quadro della riconversione del settore siderurgico e all'attribuzione di aiuti sociali per la riconversione della manodopera. Il piano di ristrutturazione per l'insieme dell'industria siderurgica europea sarà messo a punto nella prima metà del 1978 sulla base dei programmi nazionali che gli Stati membri presenteranno e delle indicazioni che perverranno dalle imprese e alla luce degli obiettivi generali di produzione di acciaio 1985-1990 che la Commissione sta definendo.

Sul piano esterno, è stata accettata l'impostazione proposta dalla Commissione intesa a stipulare entro il 1° aprile 1978 una serie di accordi bilaterali con i principali Paesi terzi che esportano nella Comunità (Giappone, Corea del Sud, Sud Africa, Paesi EFTA, Spagna, Brasile, Paesi dell'Est), basati sul rispetto di determinate quantità e prezzi.

Tali accordi dovranno consentire il mantenimento, rispetto all'anno 1976, delle tradizionali correnti di scambi, tenuto conto della eventuale riduzione del consumo prevista per il 1978, assicurando, per quanto riguarda i prezzi, un certo margine di penetrazione sul mercato comunitario, rispetto ai prezzi di orientamento fissati sul piano interno.

Nell'attesa di concludere tali accordi, a partire dal 1° gennaio e fino al 1° aprile 1978, verrà applicato un sistema articolato sulla fissazione di un prezzo minimo di riferimento, definito sulla base dei costi di produzione nel Paese esportatore in cui vigano normali condizioni di concorrenza, e sull'imposizione di dazi provvisori compensativi, sulla base dell'articolo 8 del GATT, in caso di sottoquotazione rispetto al prezzo di riferimento. Al fine di assicurare il rispetto delle norme in questione il sistema delle licenze automatiche di importazione viene mantenuto e rafforzato con l'indicazione obbligatoria del prezzo di offerta.

Per quanto riguarda infine i Paesi dell'Est, in attesa della stipulazione degli accordi previsti anche con tali Paesi, gli attuali contingenti di importazione dovrebbero essere concessi *pro-rata* e gli Stati membri non dovrebbero far ricorso alla cosiddetta « massa di manovra » cioè ai contingenti accordati in passato su base unilaterale.

B) *Costruzione navale*

La situazione di crisi nel settore della costruzione navale si è ulteriormente aggravata nel corso del 1977 sia a livello mondiale che europeo. Le difficoltà derivano da uno squilibrio strutturale mondiale tra le capacità di produzione e la domanda. Tali difficoltà sono rese tuttavia più gravi per l'industria europea a causa della sua scarsa competitività rispetto ai nostri più agguerriti concorrenti (Giappone, Brasile, Corea, Spagna, eccetera), dotati di moderne strutture di produzione e beneficianti di manodopera a buon mercato.

Per soddisfare una domanda in continua crescita dal 1960 fino al 1973 il potenziale mondiale di produzione è infatti aumentato a un livello tale che una sovracapacità strut-

turale si sarebbe probabilmente manifestata anche in assenza della crisi petrolifera seguita alla guerra arabo-israeliana del 1973. La produzione annua mondiale ha così raggiunto nel periodo 1974-76 il livello di circa 33 milioni di tonnellate di stazza lorda (corrispondente a circa 20 milioni di tonnellate di stazza lorda compensata) sulla base degli ordinativi ricevuti negli anni 1972 e 1973. I nuovi ordinativi, che determinano l'attività futura dei cantieri, si sono ridotti dopo il 1975 al livello di 20 milioni circa di tonnellate di stazza lorda (cioè circa 13 milioni di tonnellate di stazza lorda compensata), con una riduzione quindi di circa il 40 per cento rispetto al periodo precedente.

La produzione dell'industria comunitaria rappresenta attualmente il 20 per cento della produzione mondiale, così come la flotta comunitaria è il 20 per cento circa di quella mondiale. Tale equilibrio globale nasconde tuttavia degli squilibri secondo i tipi di navi: per taluni tipi di navi la competitività dell'industria comunitaria si mantiene comunque a livelli soddisfacenti.

Le prospettive del mercato del trasporto marittimo non appaiono incoraggianti per i prossimi anni: c'è quindi da temere che l'attuale squilibrio tra capacità di produzione e domanda non possa essere riassorbito prima dell'inizio degli anni 1980, in particolare per quanto riguarda le navi petroliere e le navi da trasporto alla rinfusa.

È utile ricordare che la riduzione dell'attività dell'industria della costruzione navale ha toccato anche, in questo ultimo periodo, i cantieri giapponesi, che sono stati a loro volta concorrenziati dai cantieri recentemente impiantati, spesso con l'aiuto di capitali giapponesi, nei nuovi paesi costruttori.

Il suesposto problema di squilibrio tra capacità di produzione e domanda ha fatto oggetto di approfondimento e di esame sia sul piano comunitario che in seno all'apposito gruppo n. 6 dell'OCSE. In questa ultima sede sono state esaminate misure temporanee di salvaguardia intese a porre rimedio agli attuali problemi di crisi del settore della costruzione navale e a riequilibrare sul piano mondiale il mercato cantieristico.

Attraverso una serie di incontri bilaterali tra la Comunità e le autorità giapponesi è stato inoltre possibile concordare con il governo di Tokio una serie di misure intese a ridurre, mediante una azione di riconversione, la mano d'opera giapponese occupata nel settore cantieristico, ad aumentare i prezzi giapponesi all'esportazione del 5 per cento e a limitare le esportazioni nipponiche verso i Paesi comunitari. Al tempo stesso le autorità giapponesi hanno fatto intendere che esse non si opporrebbero a misure autonome di aiuti alla cantieristica comunitaria, erogati tuttavia a determinate condizioni.

Sul piano interno comunitario, la Commissione ha presentato un progetto di direttiva sugli aiuti alla costruzione navale ed un programma di azione in favore della cantieristica europea e della navigazione marittima, che si trovano attualmente all'esame del Consiglio delle Comunità europee.

Nel programma di azione per la cantieristica e la navigazione marittima, la Commissione sottolinea che la situazione di crisi rischia di protrarsi fino agli anni 1980. L'esecutivo comunitario ritiene in conseguenza che le capacità europee di produzione dovrebbero essere ridotte per il 1980 dagli attuali 4,4 milioni di tonnellate di stazza lorda compensata a 2,4 milioni (domanda prevedibile del 1980) con conseguente perdita di 75 mila posti di lavoro (la mano d'opera occupata nella costruzione navale, che era di 180 mila unità nel 1975, dovrebbe pertanto scendere dalle attuali 165 mila unità a 90 mila).

Secondo la Commissione, lo sforzo della Comunità e dei Paesi membri per realizzare tali adattamenti dovrà portare, da una parte, sulla riconversione verso altre attività della mano d'opera che si renderà eccedentaria (con conseguente necessità di creazione di nuovi posti di lavoro) e, dall'altra, sulla ristrutturazione e sull'ammodernamento degli impianti che verranno mantenuti. La Commissione propone di mobilitare a tal fine tutti gli strumenti finanziari comunitari e di utilizzare in modo coordinato gli interventi dei Paesi membri.

Sul piano della politica del trasporto marittimo, le suddette misure dovranno essere accompagnate da adeguate iniziative intese a stimolare la domanda mediante il rafforzamento dei requisiti minimi sociali e di sicurezza sulle navi e delle misure di protezione dell'ambiente e a lottare contro le pratiche di *dumping* praticate dalle flotte di taluni Paesi terzi, in particolari Paesi dell'Est.

In materia di relazioni esterne sarà infine necessario intensificare i contatti con gli altri Paesi dell'OCSE per pervenire ad un più soddisfacente equilibrio tra offerta e domanda ed adoperarsi per ottenere dai nostri concorrenti più competitivi, in particolare dal Giappone, un corrispondente sforzo di limitazione delle capacità di produzione e, comunque, dell'offerta sul mercato internazionale.

L'impostazione che la Commissione dà al problema per un approccio globale della crisi del settore delle costruzioni navali, suggerendo misure congiunte sul piano industriale, sul piano della politica del trasporto marittimo e su quello delle relazioni con i Paesi terzi, appare sostanzialmente corretto. Sembra inoltre inevitabile accettare la logica di una riduzione, sul piano europeo, delle capacità di produzione per adattarle ad una domanda che si è fortemente indebolita negli ultimi anni. Le stime dell'esecutivo comunitario circa le previsioni della domanda per il 1980 appaiono tuttavia eccessivamente restrittive, tenuto conto che, proprio a partire dall'inizio degli anni 1980, ci si dovrebbe ragionevolmente attendere ad una ripresa sul piano mondiale del fabbisogno di naviglio. Bisognerà guardarsi pertanto dal privare la Comunità delle strutture necessarie per far fronte ai propri bisogni, non solo per considerazioni di ordine economico e sociale, ma anche per la sicurezza degli approvvigionamenti.

Per quanto riguarda le misure adottate dall'Italia sul piano nazionale, va ricordato che il Consiglio dei ministri ha approvato nel mese di ottobre uno schema di disegno di legge che reca nuove provvidenze integrative a favore dell'industria cantieristica navale per il periodo 1° aprile 1977-30 settembre 1978. Tale disegno di legge, pur nei suoi li-

miti temporali, potrebbe consentire la tempestiva acquisizione di nuovi ordinativi a copertura dei rilevanti vuoti di lavoro che si manifestano attualmente nel settore della costruzione navale in Italia. Il testo in questione si inquadra nella prospettiva di una nuova legge organica in materia di ristrutturazione del settore cantieristico da realizzare attraverso un programma che dovrà essere definito entro il mese di maggio 1978. Nell'attesa, il disegno di legge propone la concessione, per un periodo di 18 mesi (1° aprile 1977-30 settembre 1978), di un contributo alla costruzione navale sino ad un massimo del 30 per cento del costo della costruzione.

Lo schema di legge in questione, che prevede una spesa complessiva di 110 miliardi di lire, è attualmente all'esame della Commissione delle Comunità europee.

1) I paesi firmatari si impegnano dal 1° gennaio 1974 a non introdurre delle nuove restrizioni unilaterali e bilaterali al commercio dei tessili tranne nei casi espressamente previsti dall'accordo;

2) L'articolo 4 prevede la conclusione di accordi bilaterali con i Paesi terzi fornitori, strumento di notevole importanza per rendere operativa la politica della Comunità nel settore.

L'Accordo ha rappresentato senza dubbio un punto di riferimento per la Comunità ma è stato anche causa di taluni inconvenienti in quanto in alcuni sotto settori si sono manifestati sintomi di disorganizzazione cumulativa del mercato. La causa di ciò sono stati i « tassi di penetrazione » elevati nonostante i vari meccanismi di controllo stabiliti dal Multifibre.

In questa ottica la Comunità Economica Europea nel corso del 1977, anno della scadenza sia di alcuni accordi bilaterali sia del Multifibre, è venuta nella determinazione di proporre una regolamentazione globale del settore negoziando accordi bilaterali con i principali Paesi esportatori di tessili al fine di scongiurare l'eventualità di un ricorso a misure unilaterali di salvaguardia.

Gli accordi bilaterali devono dunque creare la cornice nella quale possa svolgersi la politica comunitaria del settore e la premessa per il rinnovo « tel-quel » del Multifibre. Infatti, i tentativi compiuti dalla Comunità, nel corso delle trattative in sede GATT, per apportare talune modifiche, suscettibili di rendere più efficace il funzionamento del Multifibre, non hanno sortito l'effetto desiderato per l'opposizione di taluni partecipanti a dette trattative.

In vista di tali accordi la quasi totalità dei prodotti tessili sono stati suddivisi — tenendo conto della loro sensibilità — in cinque gruppi:

- a) primo gruppo: otto prodotti altamente sensibili;
- b) secondo gruppo: prodotti sensibili;
- c) terzo gruppo: tessuti e articoli di semplice confezione;
- d) quarto gruppo: altri indumenti e articoli di maglieria;
- e) quinto gruppo: tutti gli altri prodotti.

A secondo della loro collocazione nell'ambito dei vari gruppi, per ciascuno dei prodotti considerati — prendendo come punto di riferimento il volume delle importazioni del 1976 — viene previsto un tasso di incremento annuo (fisso per i più sensibili, indicativo per gli altri prodotti) delle importazioni future nella Comunità considerata nel suo complesso, calcolato su ipotesi periodicamente verificabili nei casi più delicati concernenti l'evoluzione dei rispettivi consumi comunitari, oscillanti tra lo 0,5 per cento e l'8 per cento ed oltre, in ragione inversamente proporzionale al grado di sensibilità dei prodotti stessi.

Una volta determinato, in base al criterio suesposto, il quantitativo massimo di ciascun prodotto che la Comunità considerata nel suo complesso potrà importare da tutti i Paesi esportatori, gli accordi bilaterali di cui trattasi dovrebbero servire a concordare tra la Comunità e i 26 principali Paesi fornitori i limiti quantitativi nel rispetto dei quali ciascuno di tali Paesi potrà, autolimitandosi,

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

concorrere alle importazioni comunitarie di un determinato prodotto tessile. A tale scopo sono previsti tre regimi di importazione: quello dei contingenti, dei massimali e dei cosiddetti « panieri ».

La Comunità ha negoziato un regime di contingenti per i prodotti altamente sensibili classificati nel primo gruppo. Tali contingenti saranno quindi ripartiti integralmente tra gli Stati membri in base alla formula di ripartizione degli oneri concordata nel 1974 e che prevede a carico dell'Italia l'assorbimento del 15 per cento delle importazioni comunitarie.

Per quanto concerne i prodotti sensibili classificati nel secondo gruppo, si farà sempre ricorso al sistema dei contingenti nei confronti di quei Paesi esportatori che hanno fornito l'1 per cento o più del quantitativo massimo consentito delle importazioni comunitarie di un determinato prodotto. In tal caso la successiva ripercussione delle importazioni tra gli Stati membri avverrà normalmente sulla base dei criteri surriportati.

Nei confronti dei Paesi che hanno esportato nella Comunità una quota compresa fra lo 0,5 e l'1 per cento del quantitativo massimo importabile da tutte le provenienze, si farà ricorso al regime dei massimali che — a differenza dei contingenti — non saranno oggetto di una ripartizione preventiva fra gli Stati membri. Sono tuttavia previsti — sia pure con meccanismi diversi — dei margini di protezione, i cosiddetti « butoirs » in favore dei Paesi membri importatori.

Per i grossi importatori comunitari, ossia quelli che nell'anno di riferimento 1976 hanno interamente utilizzato la quota teorica delle importazioni loro assegnate e determinata in base alla chiave di ripartizione, il meccanismo di protezione che sospenderà l'obbligo di ulteriori importazioni scatterà quando le importazioni annuali corrisponderanno in volume a quelle della quota teorica maggiorata di un tasso di crescita da determinare.

Per i piccoli importatori — fra i quali l'Italia — che hanno importato nel 1976 meno della quota teorica loro assegnata, i margini di protezione corrisponderanno al volume delle importazioni raggiunte nel 1976, aumen-

tando annualmente, a partire dal 1978, di almeno il 10 per cento della quota teorica e ciò fino al raggiungimento del 50 per cento di quest'ultima.

Infine per i prodotti che non richiedono attualmente misure individuali, quali i contingenti e i massimali, si applicherà il regime dei panieri che consistono in una semplice enumerazione dei prodotti che rientrano nel paniere in oggetto. Ai prodotti sottoposti a tale regime sono applicabili dei limiti di esportazione che consentono di applicare misure individuali a tali prodotti qualora essi abbiano raggiunto un tasso di penetrazione del mercato comunitario del 5 per cento divenendo pertanto prodotti « sensibili ».

Da quanto suesposto, sembra potersi dire che il complesso meccanismo elaborato dalla Comunità — di cui si sono qui riportati schematicamente gli elementi essenziali — non dovrebbe essere considerato restrittivo dato che esso prevede in favore dei Paesi fornitori ragionevoli e articolate prospettive di incremento delle loro esportazioni di prodotti tessili verso la Comunità.

E da aggiungere, tuttavia, che per operare efficacemente, esso non può ammettere deroghe ed eccezioni che pregiudicherebbero la possibilità di attuare quella disciplina globale e concertata nel commercio internazionale dei prodotti tessili che ci si prefigge nell'interesse di tutti. Da parte italiana è stata altresì sostenuta la necessità di pervenire alla identificazione di una efficace regola di origine per evitare eventuali distorsioni di traffico.

La posizione comunitaria del resto risulta essere frutto di un non facile compromesso tra le comprensibili esigenze di taluni Paesi emergenti, particolarmente interessati ad accrescere le loro esportazioni di prodotti tessili, e la necessità di salvaguardare i legittimi interessi dell'industria tessile comunitaria che attraversa notoriamente un periodo di grave crisi.

A tutt'oggi sono stati conclusi, in base alle direttive cui si è fatto cenno, i seguenti accordi:

1) Paesi a regime preferenziale che hanno firmato l'accordo Multifibre - Egitto, Spagna e Turchia.

2) Paesi che hanno firmato l'accordo Multifibre - Argentina, Brasile, Colombia, Corea, Guatemala, Hong Kong, India, Macao, Malaysia, Messico, Pakistan, Perù, Polonia, Romania, Singapore, Sri Lanka, Tailandia, Ungheria, Uruguay, Taiwan, Filippine e Jugoslavia.

3) Paesi a regime preferenziale - Grecia, Marocco, Portogallo e Tunisia.

4) Paesi che non hanno regime preferenziale e che non hanno firmato l'accordo Multifibre - Bangla Desh, Haiti, Indonesia ed Iran.

In data 14 dicembre 1977 in sede GATT è stato aperto alla firma il Protocollo di rinnovo dell'Accordo Multifibre: l'adesione comunitaria dipenderà dall'esito complessivo dei negoziati bilaterali di cui si è fatta precedentemente menzione.

POLITICA ENERGETICA

Nel corso del 1977 sono proseguiti gli sforzi della CEE volti a definire una politica comunitaria dell'energia, in attuazione degli orientamenti del Consiglio Europeo del 1° e 2 dicembre 1975.

Sebbene siano stati realizzati alcuni progressi, permangono ancora tra gli Stati membri impostazioni divergenti non solo su alcuni problemi di particolare rilievo — quali una politica comunitaria di approvvigionamento, lo sfruttamento di fonti energetiche alternative al petrolio, la sovracapacità di raffinazione nella Comunità — ma anche sui mezzi per raggiungere gli stessi obiettivi di fondo da perseguire in materia energetica comunitaria (approvati dal Consiglio nella sua Risoluzione del 17 dicembre 1974).

All'inizio del 1976 la Commissione ha pubblicato un primo rapporto sulla realizzazione degli obiettivi fissati nel 1974 nel tentativo di ridare ai Paesi membri una motivazione sufficiente a riprendere il discorso avviato all'indomani della crisi petrolifera del 1973 su premesse idonee al superamento dei particolarismi nazionalistici. Tale rapporto ha dimostrato la insufficienza dei risultati rag-

giunti ed ha facilitato il processo di ridimensionamento degli obiettivi del 1974: esso non è stato ancora sufficiente tuttavia a rilanciare un consenso sugli stessi obiettivi tra i nove Ministri competenti. Ciò è avvenuto nonostante la obbligata constatazione che la riduzione della dipendenza comunitaria dal petrolio importato, fissata nel 1974 al 40 per cento, era palesemente troppo ottimistica; lo stesso 50 per cento di cui oggi si parla, crea in molti perplessità e dubbi nel momento in cui si passa dalla indicazione globale alla determinazione dei settori (nucleare, petrolio e gas indogeno, eccetera) che dovrebbero consentire il raggiungimento dell'obiettivo.

Per il settore nucleare, che interessa in particolare l'Italia, ma che è comunque un settore alternativo essenziale per l'intera Comunità, le analisi comunitarie fanno ormai stato di un progressivo ridimensionamento degli obiettivi. I ritardi accumulati dai programmi elettronucleari dei Paesi della Comunità, per una serie di motivi largamente noti ai Parlamenti nazionali ed alla stessa opinione pubblica più avvertita, sono oramai tecnicamente incolmabili per il 1985, data fissata nella Risoluzione del 1974. Si era allora indicato come obiettivo da raggiungere nel settore nucleare per l'insieme della Comunità una potenza installata pari a 160 GWE. Previsioni compiute nel 1975-'76 ridussero l'obiettivo a 150-160 GWE, poi ulteriormente diminuiti a 125 GWE alla metà del 1976. I programmi nazionali attuali indicano una cifra di 102,5 GWE, ma si ritiene, nei circoli competenti, che la potenza nucleare realmente installata nei Paesi della Comunità non supererà nel 1985 i 90 GWE.

Si tratta di previsioni che devono far riflettere attentamente, non solo perchè le prospettive di relativa autonomia energetica dell'Europa diventano sempre più precarie, ma anche perchè, sul piano politico più immediato, i rallentamenti nello sviluppo dei programmi elettronucleari europei — su cui hanno certamente pesato le incertezze sulle condizioni delle forniture di uranio canadese (sotto embargo per tutto il 1977) e le dichiarazioni del Presidente Carter in materia di politica nucleare (aprile 1977) hanno aperto gravi incognite sulle prospettive economiche

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dei programmi europei nei settori dell'arricchimento dell'uranio, del ritrattamento del combustibile irradiato e degli stessi reattori veloci.

Quanto sopra accennato può aiutare a comprendere le difficoltà, acuitesi nel 1977, di armonizzare politiche nazionali tanto differenti l'una dall'altra, perchè dettate unicamente dalla situazione propria ad ogni Paese membro (basti pensare all'Italia completamente dipendente dalle importazioni di energia, all'Inghilterra che, al contrario, si avvia a diventare un Paese esportatore netto di petrolio, all'Olanda tesa a proteggere le sue rendite da gas naturale, al Belgio ed alla Germania Federale, volti a promuovere una politica di utilizzo del carbone secondo schemi più aderenti alle tradizionali impostazioni protezionistiche che ad una politica di sviluppo di fonti alternative energetiche).

Da parte italiana si continua ad insistere perchè la Comunità faciliti con interventi concreti lo sviluppo delle risorse proprie ed alternative (con particolare riguardo al settore nucleare), assicuri ai Paesi membri parità di accesso alle risorse stesse a condizioni economiche soddisfacenti, si doti di un adeguato ed equo sistema di emergenza per la eventualità di nuove crisi, affronti con una visione d'insieme i problemi, attuali ed in prospettiva, dell'industria della raffinazione e della petrolchimica.

Nel complesso è inevitabile constatare che l'incoraggiante avvio verso la definizione di una politica energetica comune — seguito dall'adozione delle delibere del Consiglio dei ministri dell'Energia del dicembre 1974 e del febbraio 1975 — non ha purtroppo trovato soddisfacenti sviluppi concreti.

Per quanto riguarda le specifiche misure di politica energetica adottate dalla Comunità nel 1977, va ricordato che è stata varata una direttiva sulla trasparenza dei prezzi dei prodotti petroliferi che consente paragoni tra i ricavi delle aziende nei singoli Paesi ed un raffronto più omogeneo dei prezzi al consumo. Il sistema adottato tuttavia non soddisfa completamente. Sono in corso studi per migliorarlo, ma non vanno sottovalutate le difficoltà che deriveranno dalla coincidenza di interessi tra alcuni Stati membri e le imprese

petrolifere multinazionali. È stata comunque avviata una intensa azione delle cinque Compagnie petrolifere di Stato (ENI, VEBA, PETROFINA, ELP/ERAP, COMPAGNIE FRANÇAISE DES PETROLES) nei confronti della Commissione al fine di sostituire all'attuale sistema delle quotazioni di Rotterdam e di Genova, riportate sul Platt's Oil Gram, un differente sistema di quotazioni internazionali, improntato a criteri di maggiore obiettività ed aderenza alla realtà.

Nel campo dei progetti comunitari di esplorazione di idrocarburi, nel mese di ottobre, è stata approvata una seconda serie di misure di sostegno per un ammontare globale di 53 milioni di unità di conto (alle imprese italiane sono stati concessi aiuti per un importo di 7,46 MUC).

L'Italia ha rilevato peraltro l'esigenza di consentire l'accesso non discriminatorio allo sfruttamento delle risorse scoperte e l'impegno che la Commissione CEE impedisca che i risultati delle ricerche possano essere utilizzati da Società non comunitarie, a condizioni più favorevoli di quelle che saranno fatte a Società della Comunità.

In materia di energia nucleare è stato approvato un intervento di 500 MUC — sotto forma di prestiti EURATOM — per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari dei Paesi membri. Sono inoltre previsti ulteriori stanziamenti man mano che tale somma verrà utilizzata (attualmente l'Italia partecipa con una richiesta dell'ENEL per 40 MUC).

È da sottolineare che, in materia nucleare, i progressi sono stati modesti anche per le difficoltà sorte nell'opinione pubblica di alcuni Paesi membri: proprio per cercare di ridare fiducia a tale fonte alternativa, la Commissione delle Comunità europee ha avviato una serie di pubblici dibattiti, con l'intervento di fautori ed oppositori all'installazione delle centrali nucleari, in modo da dare piena informazione sull'argomento alla opinione pubblica europea.

In materia di risparmio di energia e fonti alternative è in fase avanzata di esame la concessione di aiuti finanziari a progetti dimostrativi che permettano risparmi di energia. A tale direttiva dovrà far seguito un'al-

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tra relativa alla concessione di aiuti finanziari a progetti di sfruttamento delle fonti energetiche alternative.

Si tratta di progetti pilota per la trasformazione di combustibili solidi in idrocarburi, lo sfruttamento dei giacimenti geotermici e quanto altro possa diminuire la dipendenza dal petrolio.

In questa ottica sono state anche predisposte tre « raccomandazioni » per l'utilizzazione razionale della energia, relative alla regolamentazione del riscaldamento nei nuovi edifici, ai risparmi da effettuarsi nelle imprese industriali ed alla creazione di organi consultivi per promuovere la produzione mista di calore ed elettricità nel settore industriale.

In materia carbonifera, sono state formulate delle proposte in merito al controllo del-

le importazioni di carbone dall'estero e alla incentivazione del carbone nelle centrali elettriche (dando, però, una priorità al carbone comunitario e finanziando lo stoccaggio delle scorte di combustibili). Tali progetti sono stati accolti criticamente dall'Italia e dalla Francia in quanto tenderebbero a privilegiare il carbone comunitario (in crisi di sovrapproduzione a causa dei prezzi notevolmente superiori a quelli del carbone di importazione).

Per le centrali elettriche, è stata approvata una direttiva che impone il mantenimento di un livello di scorte di combustibili fossili pari a 60 giorni di consumo; il relativo disegno di legge, resosi necessario perchè in materia carbonifera non esiste una disciplina simile a quella del settore petrolifero, è in corso di presentazione al Parlamento.

CAPITOLO VII

Politica agricola comune — Politica comunitaria della pesca

PAGINA BIANCA

I. — LA FISSAZIONE DEI PREZZI AGRICOLI PER LA CAMPAGNA 1977-78

La fissazione dei prezzi agricoli per la campagna 1977-1978 è risultata particolarmente laboriosa e difficile, tanto da dover richiedere il rinvio di un mese delle decisioni del Consiglio per tentare un'intesa su taluni punti sui quali non era stato possibile raggiungere subito un accordo.

Non essendo intervenuta alcuna decisione entro il 1° marzo 1977 (la data del 1° aprile segna l'entrata in vigore dei nuovi prezzi), si è reso necessario prorogare al 30 aprile 1977 i prezzi della campagna 1976-1977 per il latte e la carne bovina.

Infatti, il rifiuto opposto dal Regno Unito, nel corso del dibattito, di accettare una sia pur contenuta svalutazione della sterlina verde e la richiesta intesa ad ottenere una sovvenzione al consumo del burro, molto più alta di quella proposta dalla Commissione, avevano impedito il raggiungimento di una intesa.

Conviene comunque riassumere, prima di illustrare le decisioni del Consiglio sui prezzi agricoli, le proposte della Commissione.

Per la campagna 1977-1978, queste ultime prevedevano:

a) un aumento medio dei prezzi comuni (espressi in unità di conto) del 3 per cento;

b) una serie di adattamenti dei tassi rappresentativi delle monete verdi, per ridurre l'entità degli importi compensativi monetari, i cui inconvenienti — distorsioni commerciali, discriminazioni fra prodotti, localizzazione non ottimale delle risorse — erano e sono palesi;

c) misure di carattere strutturale tendenti principalmente a ridurre l'eccesso di

produzione di latte e ad incoraggiare la produzione di carni. In pratica, la Commissione riproponeva, nel pacchetto prezzi, il « programma di risanamento del mercato lattiero-caseario », presentato al Consiglio nel luglio 1976, apportandovi però alcune modificazioni per tener conto delle discussioni fino ad allora svoltesi.

Circa l'aumento dei prezzi per i singoli prodotti, le proposte si articolavano in un aumento relativamente esiguo per taluni prodotti eccedentari (3 per cento per il latte, con effetto dal 16 settembre 1977 e ciò per rafforzare l'effetto delle altre misure di risanamento proposte in questo settore; 3 per cento per il vino; 3 per cento per lo zucchero), mentre aumenti più consistenti venivano suggeriti per altri prodotti (7 per cento per i semi oleosi; 4 per cento per le carni suine; 4,7 per cento per il mais e l'orzo).

Le difficoltà maggiori derivavano, però, dalla inclusione, nelle proposte relative ai prezzi, delle misure collaterali monetarie, che hanno l'effetto di modulare, Paese per Paese, la media dell'aumento dei prezzi e di ridurre, nel contempo, il livello degli importi compensativi monetari.

Nel fissare l'entità della manovra sui prezzi e sui tassi di cambio, la Commissione aveva cercato di mediare le opposte esigenze degli Stati. Infatti, i Paesi a moneta forte non sarebbero stati favorevoli ad apprezzamenti delle loro parità verdi senza adeguati aumenti dei prezzi. Per contro, i Paesi a moneta deprezzata apparivano mossi, pur avendo situazioni analoghe, da opposte esigenze. E questo contrasto si è manifestato in particolare per il Regno Unito e l'Italia.

Entrambi hanno, sia pure per ragioni e condizioni diverse, una produzione agricola

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

largamente insufficiente a coprire le esigenze interne di consumo e sono pertanto costretti a consistenti ed onerosissime importazioni.

C'è però una sostanziale differenza in termini di strutture: il Regno Unito ritiene di dover provvedere al saldo delle sue esigenze alimentari con l'importazione più economica possibile e conseguentemente, sostiene il principio della continuità del sostegno finanziario comunitario a difesa della politica di contenimento dei prezzi al consumo.

Nel caso del nostro Paese, una pura politica di difesa del consumatore rischia di comportare una riduzione della produzione agricola: di qui l'esigenza di ridurre le conseguenze scaturenti dall'applicazione del meccanismo degli importi compensativi monetari, manifestatesi soprattutto nel comparto dei prodotti zootecnici, attraverso un riallineamento della parità verde della lira.

In questo quadro, i ritocchi proposti per i tassi delle monete verdi erano i seguenti (fra parentesi i punti di decurtazione degli importi compensativi monetari): Italia —2,53 (3); Germania +3,05 (2,75); Paesi del Benelux +0,41 (0,4) Regno Unito —5,94 (8); Irlanda —2,71 (3). Per ottenere l'aumento medio dei prezzi in monete nazionali, occorre aggiungere o sottrarre alla media comunitaria del 3 per cento gli effetti degli adattamenti monetari. In definitiva, questi ultimi avrebbero comportato un aumento in più del 2,60 per cento per l'Italia, del 2,65 per cento per la Francia, del 6,32 per cento per il Regno Unito e del 2,79 per cento per l'Irlanda; per i Paesi a moneta forte, si sarebbe invece avuto un minor aumento del 2,96 per cento per la Germania e dello 0,40 per cento per il Benelux.

Le proposte dei nuovi prezzi e le misure agro-monetarie ora indicate erano poi accompagnate da proposte di modifica dell'organizzazione comune di mercato per il settore dei cereali (istituzione del prezzo di riferimento per il grano tenero panificabile a partire dalla campagna 1977-1978 e contemporanea eliminazione del prezzo d'intervento per tale qualità) e dalle misure intese a

riequilibrare il mercato lattiero-caseario (prelievo di corresponsabilità; premio di non commercializzazione del latte e di riconversione delle mandrie bovine; divieto di concessione di aiuti nazionali e comunitari all'aumento della produzione lattiera, eccetera).

Il dibattito in seno al Consiglio si concentrava in primo luogo sul problema degli adattamenti agro-monetari, in quanto dalla soluzione ad esso data sarebbero emerse le indicazioni sul risultato finale dell'aumento dei prezzi espressi in moneta nazionale.

Com'era da attendersi, i Paesi del Benelux e la Germania sottolineavano l'impossibilità di accettare una riduzione dei prezzi ed insistevano perchè il problema degli importi compensativi monetari fosse dissociato dal negoziato prezzi per essere trattato successivamente. Per motivi opposti, cioè per non compromettere l'obiettivo della stabilizzazione dei prezzi al consumo, il Regno Unito formulava una netta riserva sulla svalutazione della sterlina verde. Le proposte della Commissione, invece, venivano ritenute « non adeguate » da parte nostra e irlandese. L'Irlanda, penalizzata nelle sue esportazioni di carni bovine e di prodotti lattiero-caseari, richiedeva una svalutazione della sterlina verde in misura tale da abbassare dall'11,7 al 4,2 la percentuale degli importi compensativi monetari applicabili.

Da parte nostra venivano evidenziate le distorsioni di concorrenza determinate dal livello (22,8 per cento) dei predetti importi, soprattutto nel settore del latte e delle carni bovine — per effetto del cumulo delle sovvenzioni all'importazione concesse in Italia e delle sovvenzioni all'esportazione concesse dai Paesi esportatori a moneta forte — e veniva invocata una più consistente riduzione degli importi stessi.

Nella maratona del 25-29 marzo, in presenza di un compromesso presentato dalla Commissione, l'assenso al medesimo da parte di otto delegazioni risultava privo di efficacia, per l'atteggiamento di rifiuto assunto dal Regno Unito, in particolare sul problema della svalutazione della sterlina verde e degli aiuti al consumo di burro.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Infatti, la proposta transattiva della Commissione di ridurre gli importi compensativi monetari per il Regno Unito di 4 anzichè 8 punti, come originariamente proposto, veniva respinta. La delegazione inglese dichiarava di non poter andare al di là di 3,5 punti e subordinava, comunque, tale adattamento monetario all'ottenimento degli aiuti al consumo di burro, nella misura di 75 u.c./q.le a totale carico del FEOGA.

Quest'ultima richiesta, se accolta, avrebbe comportato una spesa supplementare per la campagna 1977-1978 di 222 milioni di unità di conto.

La divergenza tra la Commissione e otto Stati membri, da una parte, e il Regno Unito dall'altra si manifestava quindi essenzialmente sul livello della sovvenzione, che la Commissione aveva proposto in 30 u.c./q.le dal 1° aprile al 31 dicembre 1977 e in 25 u.c./q.le dal 1° gennaio al 31 marzo 1978.

Il mancato accordo sul compromesso d'insieme della Commissione induceva il Consiglio a rinviare ogni decisione alla sessione del 25 aprile ed a prorogare fino al 30 aprile 1977 le campagne lattiero-casearie e carni bovine, per evitare, con la scadenza del 31 marzo, un vuoto giuridico e il conseguente blocco dei meccanismi di sostegno di tali mercati e degli importi compensativi monetari. Nel contempo, venivano anche decise le modifiche dei tassi rappresentativi della lira italiana, del franco francese e della sterlina irlandese, sulla base della proposta ultima di compromesso della Commissione e cioè di riduzione degli importi compensativi monetari di punti 8,3 e 7, rispettivamente.

Con tale decisione, in sostanza, veniva anticipata l'applicazione delle nuove parità verdi di un mese, limitatamente ai settori del latte, delle carni bovine e delle carni suine.

Le decisioni comunitarie sui prezzi agricoli potevano, quindi, essere adottate soltanto a fine aprile, dopo complesse trattative e dopo un'intesa sul punto cruciale del negoziato e cioè sugli aiuti al consumo del burro. Il Regno Unito, infatti, veniva autorizzato a concedere un aiuto al consumo di burro nella misura di 33 unità di conto/quintale fino al 1° aprile 1978 e con finanziamento a totale carico del FEOGA. Agli Stati membri veniva riconosciuta la facoltà di concedere un aiuto al consumo di burro nella misura massima di 56 unità di conto/quintale, con finanziamento del FEOGA del 25 per cento per le prime 20 unità di conto e del 50 per cento per la quota superiore (nella ipotesi « massima », il FEOGA interverrà con 23 unità di conto su 56). Questa possibilità di accordare aiuti nazionali è stata estesa anche al Regno Unito, ma in tal caso il finanziamento comunitario sarà solo del 25 per cento per l'importo compreso fra le 33 unità di conto e le 56 unità di conto.

Il costo dell'operazione di sovvenzione al consumo del burro decisa a favore del Regno Unito (33 unità di conto/quintale a carico del FEOGA) è stato calcolato in 88,7 milioni di unità di conto, di cui 4,6 per incidenza del doppio tasso di cambio, in relazione ad un prevedibile consumo di burro comunitario nel Regno Unito di circa 255.000 tonnellate per il periodo 1° maggio 1977-31 marzo 1978.

L'accordo così intervenuto sul problema del burro consentiva al Regno Unito di dare il proprio assenso sull'insieme del compromesso che la Commissione aveva presentato nella sessione precedente.

Le decisioni del Consiglio per i singoli prodotti possono così riassumersi (tra parentesi sono indicati i prezzi della campagna 1976-1977):

C E R E A L I

GRANO TENERO

prezzo indicativo	158,08 u.c./tonn. (152)	+ 4%
prezzo intervento unico comune . .	120,06 u.c./tonn.	+ 3,5%
prezzo riferimento grano panificabile	135,59 u.c./tonn.	

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sono previste misure di sostegno per il grano panificabile, al livello del prezzo di riferimento, nei primi tre mesi e, se necessario, negli ultimi tre mesi della campagna.

È stato inoltre stabilito il trasferimento, in caso di necessità, di 200.000 tonnellate di grano panificabile dall'organismo di intervento tedesco all'AIMA.

GRANO DURO

prezzo indicativo	224,27 u.c./tonn. (218,80)	+ 2,5%
prezzo intervento unico	203,01 u.c./tonn. (202)	+ 0,5%

L'aiuto all'ettaro è stato determinato in 60 unità di conto (50 nella campagna 1976-1977), oltre che per le zone del « gruppo A »

anche per le Marche, il Lazio, la Toscana e le zone di montagna di cui alla direttiva 268/75.

SEGALA

prezzo indicativo	155,12 u.c./tonn. (149,15)	+ 4%
prezzo intervento unico	128,96 u.c./tonn. (124)	+ 4%

ORZO

prezzo indicativo	144,97 u.c./tonn. (137,80)	+ 5,2%
prezzo intervento unico	120,06 u.c./tonn. (116)	+ 3,5%

GRANOTURCO

prezzo indicativo	144,97 u.c./tonn. (137,80)	+ 5,2%
prezzo intervento unico	118,03 u.c./tonn. (112,20)	+ 5,2%

È stata decisa la riduzione, in favore del nostro Paese, di 3 unità di conto/tonnellata

sul prelievo da applicare alle importazioni di granturco durante la campagna 1977-78.

RISO

prezzo indicativo riso semigreggio	295,71 u.c./tonn. (284,52)	+ 3,8%
prezzo intervento risone	171,55 u.c./tonn. (164,16)	+ 4,5%

ZUCCHERO

prezzo minimo barbabietola	25,43 u.c./tonn. (24,57)	+ 3,5%
prezzo indicativo zucchero bianco	363,30 u.c./tonn. (348,70)	+ 4,2%
prezzo intervento zucchero bianco	344 u.c./tonn. (331,40)	+ 4,4%

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il coefficiente relativo alla determinazione della quota massima di 1,35 per la campagna 1976-77 è stato confermato anche per la campagna 1977-78: le imprese saccarifere potranno così produrre una quota massima pari al 135 per cento della quota di base. Nel contempo, il Consiglio ha autorizzato il

nostro Paese ad accordare, anche per la campagna 1977-78, l'aiuto nazionale di 9,9 unità di conto/tonnellata bietole e ciò non soltanto per lo zucchero della quota A (12.300.000 quintali), ma anche per una quantità supplementare di 1.700.000 quintali.

O L I O D ' O L I V A

prezzo indicativo alla produzione	187,78 u.c./q.le (185)	+ 1,5%
prezzo indicativo di mercato	141,91 u.c./q.le (144,89)	
prezzo intervento	134,62 u.c./q.le (137,64)	
integrazione di prezzo	45,87 u.c./q.le (40,11)	

S E M I O L E O S I E P R O T E I C I

a) *semi di colza e di ravizzone*

prezzo indicativo	28,53 u.c./q.le (27,57)	+ 3,5%
prezzo intervento	27,71 u.c./q.le (26,77)	+ 3,5%

Si è convenuto che a partire dal 1° luglio 1977 l'intervento sarà ammesso solo per i semi di colza e di ravizzone con tenore in acido erucico non superiore al 10 per cento.

b) *semi di girasole*

prezzo indicativo	30,78 u.c./q.le (28,63)	+ 7,5%
prezzo intervento	29,89 u.c./q.le (27,80)	+ 7,5%

c) *semi di soia*

prezzo d'obiettivo	30,64 u.c./q.le (28,50)	+ 7,5%
------------------------------	-------------------------	--------

d) *semi di cotone*

aiuto forfettario di	104,52 u.c./ha (103,20)	
--------------------------------	-------------------------	--

e) *semi di lino*

prezzo d'obiettivo	31,18 u.c./q.le (29)	+ 8,5%
aiuto minimo all'ettaro	105 u.c.	

L I N O T E S S I L E E C A N A P A

— aiuto forfettario per il lino tessile di 194,74 unità di conto/ha (188,15);

— aiuto forfettario per la canapa di 176,87 unità di conto/ha (174,04).

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

FORMAGGI DISIDRATATI

L'aiuto forfettario alla produzione è stato elevato da 9 a 9,55 unità di conto la tonnellata.

BACCHI DA SETA

L'aiuto per telaino utilizzato è stato portato da 40 a 40,20 unità di conto, mentre l'aiuto supplementare riservato alle associazioni riconosciute di produttori è stato fissato in 14,07 unità di conto.

SEMENTI

L'aiuto per 100 Kg. di sementi prodotte è stato determinato, a seconda della varietà; da un minimo di 4 ad un massimo di 33 unità di conto.

VINO

— prezzo d'orientamento del tipo R I	2,03 u.c. per grado/hl	
		(1,96)	+ 3,5%
» » » » R II	2,03 u.c. per grado/hl	
		(1,96)	+ 3,5%
» » » » R III	31,65 u.c. per grado/hl	
		(30,58)	+ 3,5%
» » » » A I	1,90 u.c. per grado/hl	
		(1,84)	+ 3,5%
» » » » A II	42,18 u.c. per grado/hl	
		(40,75)	+ 3,5%
» » » » A III	48,16 u.c. per grado/hl	
		(46,53)	+ 3,5%

ORTOFRUTTICOLI

I prezzi di base e i prezzi d'acquisto dei prodotti ortofrutticoli sono stati aumentati in media del 3,8 per cento (+ 4% cavolfiori, pomodori, pesche, limoni; + 3% mele, arance, mandarini; + 2% uve da tavola).

I premi di commercializzazione per le arance, i mandarini e le clementine sono stati elevati del 3,5 per cento (anziché del 2 per cento, come proposto dalla Commissione) e cioè:

— 8,71 u.c./q.le per le arance Moro, Tarocco, Navel, Valencia Late, Belladonna e Ovale calabrese;

— 7,48 u.c./q.le per le arance Sanguinello;
— 4,92 u.c./q.le per le arance Sanguigno e Biondo comune;
— 7,48 u.c./q.le per i mandarini;
— 4,36 u.c./q.le per le clementine.

Il premio di commercializzazione per i limoni è stato confermato anche per la campagna 1977-78 ed aumentato del 4,5 per cento rispetto alla precedente campagna (da 5,10 a 5,33 u.c./q.le).

Di particolare rilievo poi la decisione del Consiglio di istituire, per un periodo di tre anni, un regime di aiuti per favorire la com-

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mercializzazione dei succhi di limone. Detto regime consiste in una compensazione finanziaria in favore delle industrie di trasformazione che si impegnino a corrispondere un prezzo minimo di acquisto ai produttori di limoni: la compensazione, che è a carico del FEOGA, non potrà superare la differenza

fra il prezzo minimo di acquisto e i prezzi praticati per la materia prima nei Paesi terzi produttori.

Infine, si è convenuto che le arance pigmentate ritirate dal mercato potranno, limitatamente ad un periodo di tre anni, essere destinate alla trasformazione industriale.

T A B A C C O

I prezzi d'obiettivo e di intervento delle differenti varietà di tabacco greggio sono stati aumentati in media del 2 per cento.

Il premio di commercializzazione è stato aumentato del 4 per cento per talune varietà

di nostro interesse (Bright-Kentucky), mentre per le altre varietà anch'esse coltivate nel nostro Paese (Nostrano-Beneventano) non è stato effettuato alcun aumento, data la scarsa domanda di tali tabacchi.

C A R N I B O V I N E

— prezzo d'orientamento dei bovini adulti	122,90 u.c./q.le (118,74) + 3,5%
— prezzo d'intervento dei bovini adulti .	110,61 u.c./q.le (106,87)

Il prezzo d'orientamento dei vitelli è stato soppresso; il prezzo d'intervento dei bovini adulti è stato mantenuto al 90 per cento del prezzo d'orientamento. Il premio alla

nascita dei vitelli è stato confermato anche per la campagna 1977-78 ed elevato a 35 unità di conto per capo (28 u.c. per capo nella campagna 1976-77).

C A R N I S U I N E

Il prezzo di base dei suini macellati è stato fissato a 120,20 unità di conto/quintale (+ 5%), con decorrenza 1° novembre 1977.

L A T T E

— prezzo indicativo del latte	17,35 u.c./q.le (16,78) + 3,50%
— prezzo intervento del burro	230,95 u.c./q.le (22,38) + 3,19%
— prezzo intervento del latte scremato in polvere	94,09 u.c./q.le (91,37) + 2,98%
— prezzo intervento dei formaggi	
a) grana-padano di almeno 6 mesi di età	269,34 u.c./q.le (255,84) + 5,28%
b) parmigiano-reggiano di almeno 6 mesi di età	292,57 u.c./q.le (276,96) + 5,64%

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Parallelamente alle decisioni sui prezzi, il Consiglio ha adottato il programma di risanamento del mercato lattiero-caseario, che può così riassumersi:

— istituzione a partire dal 16 settembre 1977, del prelievo di corresponsabilità, a carico dei produttori di latte, nella misura dell'1,5 per cento del prezzo indicativo del latte, con esclusione delle zone di montagna di cui alla direttiva CEE/75/268 del 28 aprile 1975. Inoltre, la Commissione, prima di varare il provvedimento, dovrà studiare le difficoltà amministrative di applicazione della tassa in Italia;

— istituzione del premio di non commercializzazione del latte e di riconversione delle mandrie bovine ad orientamento lattiero verso razze da carne (il premio è calcolato in funzione del quantitativo di latte o del suo equivalente in prodotti lattiero-caseari consegnati dal produttore nel corso del 1976).

Il Consiglio ha deciso la non applicazione di tali premi in Italia, per tener conto della considerevole contrazione del patrimonio bovino da latte registrato negli anni scorsi;

— corresponsione di aiuti comunitari, nella misura di 60 unità di conto per vacca e di 30 unità di conto per gli altri bovini, per un periodo di tre anni, allo scopo di accelerare l'attuazione dei programmi di eradicazione della brucellosi, tubercolosi e leucosi dei bovini;

— autorizzazione agli Stati membri a concedere aiuti nazionali al consumo del burro, nella misura massima di 56 unità di conto per 100 Kg. (il contributo del FEOGA sulle spese sopportate dagli Stati membri per la applicazione di tale misura, introdotta in luogo della tassa sulle materie grasse vegetali, è fissato al 25 per cento per la parte di aiuto inferiore o pari a 20 unità di conto e al 50 per cento per la parte eccedente le 20 unità di conto);

— fornitura del latte e di taluni prodotti lattiero-caseari a prezzo ridotto alle scuole, per almeno cinque anni, con finanziamento del FEOGA pari al 50 per cento del prezzo indicativo del latte ed a condizione che la partecipazione finanziaria degli Stati mem-

bri sia pari al 25 per cento del prezzo indicativo del latte;

— sospensione temporanea — cioè fino al 31 dicembre 1979 — degli aiuti all'acquisto di vacche da latte, previsti dagli articoli 8 e 14 della direttiva 72/159/CEE sull'ammmodernamento delle aziende agricole;

— concessione di aiuti supplementari per il latte scremato liquido utilizzato dagli allevatori di suini e per il latte scremato in polvere utilizzato negli alimenti per suini e pollame;

— proroga, fino al 31 marzo 1980; della sospensione del traffico di perfezionamento attivo per il latte scremato in polvere e il burro.

L'accordo sui prezzi comuni si traduce in un aumento medio di unità di conto del 3,5 per cento che assume poi significato diverso a seconda dei Paesi, se si tiene conto della conversione dell'unità di conto in moneta nazionale sulla base dei nuovi tassi rappresentativi fissati dal Consiglio. Per il nostro Paese, se si considera la svalutazione della lira verde del 7,2 per cento operata con effetto dal 1° aprile 1977, l'aumento dei prezzi agricoli in moneta nazionale è del 10,7 per cento.

L'incremento dei prezzi al consumo dei prodotti alimentari è calcolato intorno al 5,3, mentre l'impatto sul costo generale della vita è limitato al 2,65 per cento.

Il Regno Unito, che aveva bloccato l'accordo sul compromesso della Commissione, ha ottenuto fino al 31 marzo 1978 la sovvenzione al consumo del burro, a totale carico del FEOGA, nella misura di 340 al Kg. È un provvedimento che costerà al FEOGA oltre 95 miliardi di lire.

Nel contesto d'assieme delle decisioni del Consiglio, le misure previste in favore del nostro Paese sono essenzialmente le seguenti:

1) svalutazione della lira verde del 7,2 per cento (anzichè del 2,60 per cento proposto dalla Commissione) e conseguente riduzione degli importi compensativi monetari di 8 punti (1 u.c. = 1.030 lire);

2) aiuto al grano duro, portato al livello di 60 unità di conto/ha ed estensione del

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

medesimo alle Marche, al Lazio, alla Toscana ed a tutte le zone di montagna;

3) aumento dell'integrazione di prezzo per l'olio di oliva da 38.500 a 47.256 lire al quintale;

4) trasferimento in Italia di 200.000 tonnellate di grano tenero detenuto dall'organismo d'intervento tedesco, per evitare ogni rischio di penuria nell'attesa del nuovo raccolto;

5) riduzione del prelievo sulle importazioni di mais;

6) mantenimento dell'aiuto nazionale in favore dello zucchero;

7) aumento per gli ortofrutticoli dei prezzi minimi garantiti ai produttori in caso di ritiro delle eccedenze dal mercato: e adozione di nuove misure di sostegno per i limoni e le arance pigmentate;

8) rinnovo del premio di nascita dei vitelli;

9) aumento dei prezzi d'intervento per i formaggi grana e parmigiano;

10) esclusione del nostro Paese dall'applicazione di talune misure limitatrici della produzione di latte.

Sembra opportuno sottolineare che il compromesso raggiunto offrirà ai nostri produttori le garanzie di prezzo e di reddito necessarie per realizzare i programmi di sviluppo e di riordinamento e per incrementare le esportazioni italiane, con una spesa comunitaria a favore dell'agricoltura italiana superiore di 220-250 miliardi di lire rispetto a quella prevista dalle proposte originarie della Commissione.

II. — LA FISSAZIONE DI NUOVI TASSI RAPPRESENTATIVI PER LA LIRA ITALIANA E PER LE ALTRE MONETE VERDI. — LE PROPOSTE DELLA COMMISSIONE DI REVISIONE DELL'ATTUALE SISTEMA DEGLI IMPORTI COMPENSATIVI MONETARI

In occasione della fissazione dei prezzi agricoli per la campagna 1977-78, il Consiglio ha proceduto alla fissazione, per talune

monete, di tassi rappresentativi di conversione, più aderenti alla realtà economica del settore agricolo.

Le misure agro-monetarie hanno riguardato la lira italiana, il franco francese, la sterlina irlandese, la sterlina inglese ed il marco tedesco.

Per la lira italiana, il tasso di cambio da applicare per le operazioni di politica agricola comune è stato fissato in 100 lire = 0,0970874 u.c.: in pratica, è stata effettuata una svalutazione di 8 punti della lira verde, che ha consentito di elevare il valore della unità di conto da 963 a 1.030 lire.

Al riguardo, giova ricordare che per l'Italia si è trattato della nona svalutazione avvenuta dal 1° novembre 1973, che ha portato il valore dell'unità di conto da 625 a 1.030 lire; per essere esatti, la svalutazione è stata, nel periodo 1° novembre 1973/1° aprile 1977, complessivamente del 64,8 per cento.

Ciò sta a dimostrare che ogni qualvolta il divario fra il tasso corrente di cambio della lira ed il tasso rappresentativo (cioè il tasso di conversione dell'unità di conto in moneta nazionale) ha superato determinate percentuali, il nostro Paese ha proceduto ad un adeguamento di quest'ultimo.

Per quanto riguarda il franco francese il nuovo tasso rappresentativo è stato fissato in 1 F.F. = 0,172995 u.c. (1 u.c. = 5,78051 F.F.), mentre per la sterlina irlandese esso è stato determinato in 1 £ = 1,35190 u.c. (1 u.c. = 0,739700 £): in pratica, il franco francese e la sterlina irlandese sono stati svalutati, rispettivamente, di 3 e 7 punti.

Per la Germania, si è provveduto a rivalutare il marco verde di 1,80 punti fissandone il tasso rappresentativo a 1 DM = 0,293033 (1 u.c. = 3,41258 DM).

Maggiori difficoltà si sono invece avute per la svalutazione della sterlina verde inglese, che la Commissione aveva inizialmente proposto nella misura di 8 punti, in considerazione del notevole scarto esistente tra il tasso effettivo di cambio della sterlina ed il tasso rappresentativo della medesima (— 36,3%).

L'opposizione del Regno Unito, manifestata in un primo tempo contro qualsiasi modifica del tasso rappresentativo — per la convenienza, quale forte importatore di prodotti agricoli, di continuare a beneficiare delle consistenti sovvenzioni all'importazione — è stata superata, dopo complesse e lunghe trattative, sulla base di una formula di compromesso, che ha comportato una svalutazione di soli 4 punti della sterlina verde, effettuabile peraltro per metà al 16 settembre 1977 e per l'altra metà al 1° aprile 1978.

A quest'ultima data il nuovo tasso rappresentativo della sterlina verde sarà pertanto di 1 £ = 1,70463 u.c. (1 u.c. = 0,586638 £).

Nel corso del 1977 — cioè indipendentemente dalla fissazione dei prezzi agricoli — gli unici adattamenti monetari sono intervenuti per la corona danese, peraltro in un contesto del tutto particolare. Il Governo danese, infatti, avendo modificato il 28 agosto 1977 il tasso centrale della propria moneta nel senso di una sua svalutazione del 5 per cento, ha chiesto una modifica di pari entità del tasso rappresentativo, allo scopo di evitare l'introduzione di importi compensativi monetari. Va ricordato che la Danimarca era a quell'epoca ed è tutt'oggi l'unico Paese, che — data la coincidenza tra tasso centrale e tasso rappresentativo — non applica importi compensativi monetari.

Nell'accogliere la richiesta danese, il Consiglio in data 16 settembre 1977 ha così fissato il nuovo tasso rappresentativo della corona: 1 DKr = 0,116733 u.c. (1 u.c. = 8,56656 DKr).

In linea generale si può affermare che anche nel 1977 la politica agricola comune ha subito gli effetti della instabilità monetaria e non è riuscita ad eliminare, malgrado la fissazione di nuovi tassi rappresentativi, le gravi difficoltà conseguenti alla suddivisione dell'area comunitaria in zone monetarie differenziate.

Si ritiene opportuno ricordare che alla data del 1° novembre 1977 per i Paesi a moneta deprezzata gli importi compensativi monetari erano del 31,9 per cento per il Regno Unito, del 16,5 per cento per l'Italia, del 14,5 per cento per la Francia; mentre per

i Paesi a moneta rivalutata gli importi compensativi monetari erano del 7,5 per cento per la Germania e dell'1,4 per cento per i Paesi del Benelux.

La spesa a carico del bilancio 1977 per gli importi compensativi monetari è di 970 MUC, pari a quasi un settimo dello stanziamento per il 1977 del FEOGA/Sezione Garanzia (7.101.600.000 u.c.). Rispetto alle spese sostenute nel 1976 per circa 600 MUC, nel 1977 si è avuto un aumento negli esborsi del FEOGA del 66 per cento circa.

Il peso considerevole degli importi compensativi monetari nelle spese della politica agricola comune ed il pericolo di sempre maggiori distorsioni di concorrenza negli scambi intracomunitari di prodotti agricoli, hanno indotto la Commissione ad assumere l'iniziativa di presentare al Consiglio un piano di smobilitazione graduale dei medesimi. Sembra opportuno precisare che, nell'ottobre 1976, la Commissione aveva suggerito la istituzione di un meccanismo permanente di adeguamento dei tassi rappresentativi delle monete verdi alla realtà economica, allo scopo di eliminare o ridurre lo scarto tra il tasso di mercato e il tasso verde delle monete stesse.

Le proposte della Commissione prevedevano un « limite massimo » (15% per le monete svalutate e 10% per quelle rivalutate), oltre il quale gli importi compensativi monetari sarebbero stati assorbiti attraverso lo adattamento automatico dei tassi verdi delle monete interessate.

Dette proposte sono state poi accantonate per l'opposizione delle delegazioni inglese e tedesca, interessate, sia pure per opposti motivi, ad evitare qualsiasi automatismo che avesse limitato il potere delle Autorità nazionali di modulare i necessari adeguamenti dei tassi verdi in funzione anche delle specifiche esigenze di carattere economico e sociale dei propri Paesi. Neppure all'Italia appare accettabile un automatico adeguamento dei tassi.

La rivalutazione automatica del marco tedesco avrebbe comportato, infatti, quale che fosse stata la situazione sociale ed economica del Paese, una diminuzione dei prezzi

comuni espressi in moneta nazionale, così come la svalutazione della sterlina verde avrebbe vanificato gli sforzi anti-inflazionistici del Regno Unito.

Consequentemente, considerato che le proposte così formulate non avrebbero avuto possibilità di essere approvate dal Consiglio, la Commissione ha provveduto a modificarle, presentando, alla fine di ottobre, un piano settennale di eliminazione degli importi compensativi monetari esistenti. Secondo la Commissione ogni anno si dovrebbe procedere, in occasione della fissazione dei prezzi agricoli, mediante la determinazione di tassi rappresentativi più aderenti alla realtà economica, alla riduzione dei ICM nella misura almeno di un settimo di quelli esistenti.

Verrebbe prevista, inoltre, la facoltà per gli Stati membri di procedere, su proposta della Commissione, ad adattamenti più importanti.

Nell'ipotesi di un aumento degli ICM esistenti, l'aumento stesso verrebbe assorbito nell'anno successivo. Tuttavia, l'adattamento dei tassi verdi, destinati ad eliminare sia gli ICM esistenti sia i relativi aumenti, non dovrebbero globalmente superare il 5 per cento annuo (limite massimo).

Queste nuove proposte — che non sono state ancora esaminate dal Consiglio — hanno il pregio, rispetto alle precedenti dell'ottobre 1976, di non presentare un carattere di rigido automatismo, prevedendo esse in sostanza l'obbligo di effettuare la modifica del tasso rappresentativo solo per una parte limitata degli ICM esistenti, mentre agli Stati membri verrebbero riconosciuti ampi poteri decisorii per gli adeguamenti eccedenti questo minimo.

III. — POLITICA DELLE STRUTTURE

Nel settore della politica delle strutture agrarie l'unico avvenimento di rilievo è stato l'approvazione, da parte del Consiglio, del progetto di regolamento presentato dalla Commissione nel 1976 per realizzare un'azione comune a favore del miglioramento delle

condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli.

Il regolamento in questione, approvato il 15 febbraio 1977 (Regolamento n. 355/77), prevede l'intervento finanziario della Comunità per l'attuazione di iniziative intese a sviluppare o razionalizzare imprese che si occupano del trattamento, della trasformazione o della commercializzazione di prodotti agricoli.

Il finanziamento dei progetti per l'investimento non è automatico, ma subordinato all'inserimento degli stessi in « programmi specifici » contenenti una precisa analisi della situazione del settore in questione e del miglioramento previsto.

In sostanza, vi sono due fasi distinte, attraverso cui si perviene alla decisione del contributo da parte del FEOGA.

In primo luogo, gli Stati membri devono elaborare dei « programmi » specifici pluriennali, validi per uno o più prodotti agricoli, specificando l'area geografica d'attuazione, le necessità e gli obiettivi a cui essi rispondono, nonché tutta una serie di altri elementi, quali l'importanza economica del programma stesso nel settore dei prodotti interessati, i mezzi e i termini previsti per la relativa realizzazione, eccetera.

Ogni programma, prima di essere considerato operativo, deve essere approvato dalla Commissione.

La seconda fase attiene alla presentazione dei progetti di investimento pubblico, semi-pubblico o privato.

Il contributo del FEOGA, però, viene concesso solo a quei progetti che si inseriscano nei programmi elaborati dagli Stati membri ed approvati dalla Commissione e rispettino, altresì i vari criteri previsti nel regolamento (sufficiente garanzia circa la loro redditività, eccetera).

Il contributo del FEOGA consiste in una sovvenzione in conto capitale pari al massimo al 25 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, elevabile al 30 per cento nel caso in cui i progetti siano localizzati in regioni che presentino difficoltà particolari di adattamento alle condizioni e agli effetti del-

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

la politica agricola comune. La partecipazione finanziaria del beneficiario deve essere per lo meno pari al 50 per cento della spesa, mentre quella dello Stato membro non può essere inferiore al 5 per cento.

La durata dell'azione comune è stata fissata in cinque anni, a decorrere dal 1° gennaio 1978; il relativo costo previsionale è stato previsto in 400 milioni di u.c. per il quinquennio, in ragione di 80 MUC all'anno.

È stato infine stabilito — e ciò proprio su nostra richiesta — che durante i primi tre anni di applicazione del regolamento, possano essere finanziati anche i progetti che non si inseriscono nei « programmi », fermo restando che a partire dal secondo anno di operatività del regolamento verrà accordata una priorità ai progetti che in tali programmi si inseriscono. Il contributo del FEOGA per i progetti individuali, durante questo periodo transitorio, non potrà superare il 25 per cento negli anni 1978 e 1979 ed il 15 per cento nel 1980.

Com'è noto, il Regolamento del Consiglio 17/64, in base al quale è stata possibile fino ad oggi l'attuazione con il contributo del FEOGA dei progetti individuali per il miglioramento delle strutture agricole, verrà a scadere alla data del 31 dicembre 1977, perchè, giusta il disposto dell'articolo 6 del Regolamento finanziario 729/70, l'applicabilità del Regolamento 17/64 viene meno « quando l'importo annuo delle somme destinate al finanziamento comunitario delle azioni comuni raggiunga i 325 milioni di unità di conto ».

Questo *plafond* non è più sufficiente a finanziare le azioni comuni nel settore delle strutture, tanto che per l'esercizio 1978, ne è stato proposto l'aumento a 511,71 MUC.

Da parte nostra si è evidenziata l'opportunità anzitutto, di un periodo transitorio per il passaggio dai progetti individuali alle azioni comuni nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, il che si è ottenuto nel contesto stesso del Regolamento 355/77, e si è sottolineata altresì la necessità di prorogare l'operatività del Regolamento 17/64 per l'attuazione di quelle iniziative che non sono ancora coperte dalle azioni comuni. Tale è il

caso dei progetti specifici di infrastrutture a carattere sociale (acquedotti - elettrodotti - strade rurali) e dei progetti concernenti spese a carattere interaziendale non ricadenti nel campo di applicazione della direttiva 159/72/CEE sull'ammodernamento delle aziende agricole.

La Commissione ha riconosciuto che a questo riguardo esiste un vuoto da colmare e, proprio per venire incontro alla nostra richiesta, sta approntando uno schema di regolamento che prevede un'azione comune nel settore delle infrastrutture, per la quale si farà richiamo ai criteri previsti dal Regolamento 17/64 per i progetti individuali.

Si ritiene di segnalare che con l'applicazione del Regolamento 17/64, dal suo inizio al 31 dicembre 1976 è stato possibile il finanziamento comunitario di ben 2.115 progetti italiani, pari al 33 per cento circa del totale dei progetti comunitari (n. 6264), per un contributo complessivo a carico del FEOGA/Sezione orientamento di 547.031.349 u.c., pari al 31 per cento circa dell'esborso complessivo del FEOGA di 1.740.450.293 u.c.

* * *

Per quanto concerne infine, l'attività del FEOGA/Sezione orientamento per l'anno 1977, va precisato che su 221 progetti italiani rientranti nella cosiddetta XIV *tranche* di operatività del Fondo, progetti cioè presentati nel 1977 e finanziabili a carico dell'esercizio 1977, sono stati già ammessi al finanziamento comunitario, con decisione della Commissione del 18 luglio 1977, n. 83 progetti per un contributo complessivo del FEOGA pari a 29.475.411 u.c. Una seconda quota di progetti verrà finanziata nel prossimo dicembre.

Applicazione direttive comunitarie n. 159/72 CEE, 160/72 CEE, 161/72 CEE e 268/75 CEE.

Come è noto la legge 9 maggio 1975, n. 153, ha recepito nel nostro ordinamento giuridico le direttive del Consiglio delle Comunità europee nn. 159, 160 e 161 del 17 aprile 1972,

concernenti la riforma dell'agricoltura. Il quadro normativo è stato poi completato con la legge 10 maggio 1976, n. 352, di attuazione della direttiva n. 268/75 CEE sull'agricoltura di montagna e zone svantaggiate.

Sul piano comunitario ci siamo particolarmente impegnati a sostenere i progetti e i disegni di legge regionali di adattamento della predetta normativa alle esigenze specifiche dei singoli territori, al fine di favorire l'emissione della prescritta decisione di conformità da parte della Commissione CEE, necessaria per la partecipazione finanziaria del FEOGA alle spese di attuazione delle previste provvidenze.

In particolare le Regioni che hanno provveduto a notificare nel 1977, secondo la procedura di cui all'articolo 2 della legge 153, ai competenti organi comunitari provvedimenti legislativi di attuazione delle sopraccitate direttive sono state le seguenti: Valle d'Aosta, Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia.

In dipendenza dei lavori svolti in sede comunitaria, si prevede che nel corso dell'anno saranno assunte diverse decisioni di conformità da parte dell'Esecutivo comunitario.

Per quanto riguarda il concorso nel pagamento degli interessi da applicare alle operazioni di mutuo destinate alla realizzazione dei piani di sviluppo di cui alla direttiva numero 159/72 CEE, come è noto al Consiglio dei Ministri della CEE con decisione n. 343 del 1977, a seguito della richiesta formulata dal Ministero dell'agricoltura, ha autorizzato il nostro Paese ad elevare il suindicato concorso al 12 per cento nelle zone stabilite ai sensi della direttiva n. 268/75 CEE, all'11 per cento nelle zone del Mezzogiorno e nelle zone svantaggiate del Centro-Nord diverse dalle zone di cui al punto precedente e al 9 per cento nelle altre zone.

Avuto riguardo all'attuale situazione del mercato dei capitali che, anche se lievemente migliorata rispetto al 1976, risulta tuttora assai pregiudizievole per l'ammodernamento e il potenziamento delle aziende agricole, particolarmente di quelle ubicate nelle regioni

deprese e svantaggiate, è stata ravvisata la necessità di esperire la stessa procedura per il mantenimento dei predetti livelli di interesse, la cui scadenza risulta fissata al 31 dicembre 1977.

Per quanto si riferisce agli aiuti transitori previsti dall'articolo 14, paragrafo 2, lettera a) della più volte citata direttiva n. 159 a favore degli imprenditori che non abbiano presentato un piano di sviluppo aziendale in conformità all'articolo 4 della stessa direttiva o che non abbiano beneficiato dell'indennità per la cessazione anticipata dell'attività agricola di cui alla direttiva n. 160/72 CEE, è stata fatta presente ai competenti organi comunitari la necessità di riesaminare la questione considerato che la validità di tali aiuti risulta fissata al 31 dicembre 1977.

Proposta di Regolamento concernente le associazioni di produttori e le relative unioni

Nell'ambito della politica delle strutture assume particolare importanza per il nostro Paese la nuova proposta di regolamento intesa a promuovere nelle regioni della Comunità che presentano gravi deficienze strutturali dal punto di vista dell'offerta di prodotti la costituzione di associazioni di produttori e di unioni a diverso livello territoriale: regionali e nazionali. Come è noto, l'offerta di prodotti agricoli proviene da un numero di aziende di dimensioni ridotte ed insufficientemente organizzate, ma potranno beneficiare dell'azione proposta anche altre regioni comunitarie che si trovano in condizioni analoghe.

L'azione comune prevede in particolare che le associazioni e le relative unioni che organizzano adeguatamente la produzione e la immissione sul mercato dei prodotti agricoli e la cui azione offre sufficienti garanzie di durevolezza e di efficacia, vengano riconosciute dagli Stati membri interessati e ricevano aiuti per 3 anni a titolo di concorso nelle spese di costituzione e di funzionamento dall'1,5 al 3 per cento del valore dei prodotti commercializzati e riconosciuti il

primo anno, dall'1 al 2 per cento il secondo e dallo 0,5 all'1 per cento il terzo anno. È prevista la possibilità da parte degli Stati membri di concedere aiuti supplementari.

Il Fondo europeo agricolo di orientamento e di Garanzia (FEOGA) interviene nel finanziamento di questi aiuti nella misura del 25 per cento.

La partecipazione comunitaria può tuttavia essere portata al 65 per cento a favore di certe regioni, come le regioni svantaggiate e le zone di montagna di cui alla direttiva 268/75 CEE.

Per quanto concerne la composizione delle associazioni è prevista la partecipazione di operatori diversa dagli agricoltori, mentre per i prodotti oggetto di regolamentazione è stata allegata una lista che riflette da una parte i prodotti del suolo e dell'allevamento di cui all'allegato II del Trattato di Roma e dall'altra alcuni prodotti lavorati e trasformati: prodotti lattieri, carne, olio, vino eccetera.

Proposta di direttiva CEE relativa ad un aiuto speciale a favore dei giovani imprenditori agricoli

Particolare interesse per i benefici effettuati sul piano agricolo ed occupazionale assume la proposta della Commissione della CEE concernente la concessione di un aiuto speciale a favore dei giovani imprenditori agricoli (di età inferiore ai 40 anni) che impiantino per la prima volta la lavorazione ed al tempo stesso attuino un piano di sviluppo.

Tale proposta muove dalla considerazione che l'aumentato costo dei capitali sugli Stati membri grava in modo particolare sui giovani imprenditori scoraggiando l'indirizzo all'attività agricola. Di qui la necessità di un sistema di aiuti volto a superare tali difficoltà.

Da parte nostra, in più occasioni, abbiamo condiviso le ragioni di fondo che hanno ispirato la proposta della Commissione, e, in particolare, quelle relative alla difficile situazione finanziaria nella quale si trovano ad operare i giovani agricoltori, soprattutto

to a causa dell'oneroso approvvigionamento dei mezzi finanziari necessari per la conduzione aziendale, specie nella fase di avviamento.

Parimenti non abbiamo mancato di sottolineare l'aspetto di complementarità della predetta proposta rispetto alla direttiva 159/72 CEE, il cui obiettivo è, come è noto, lo ammodernamento delle aziende. Tale obiettivo è tanto più raggiungibile ove ci si affidi ad elementi giovani e dinamici.

Aiuti nazionali (articoli 92/94 del Trattato di Roma)

Come è noto l'articolo 92 del Trattato di Roma sancisce la incompatibilità degli aiuti concessi direttamente o indirettamente dagli Stati membri mediante risorse statali sotto qualsiasi forma quando falsino o minaccino di falsare la concorrenza nell'ambito del Mercato comune.

Da questa enunciazione di ordine generale, si passa ad una potenziale compatibilità di qualunque tipo di aiuto qualora particolari ragioni o situazioni — peraltro già indicate nelle norme del Trattato — giustificano una deroga.

Trattasi, in definitiva, di una normativa elastica che, da una parte attribuisce agli organi comunitari un ampio potere di discrezionalità, dall'altra, richiede un'adeguata azione di sostegno a favore degli aiuti nazionali che si intendono concedere.

Anche in questo caso, non abbiamo mancato di appoggiare e difendere tutte quelle misure nazionali e regionali che, compatibilmente con le regole sulla concorrenza, si rivelano di particolare interesse per l'economia agricola del nostro Paese.

Si fa, altresì, presente che in attuazione di una precisa determinazione del Consiglio dei Ministri della Comunità gli aiuti agli investimenti nel settore lattiero-caseario — cui è particolarmente interessato il nostro Paese — saranno d'ora in avanti considerati nell'ambito della procedura di cui ai sopracitati articoli 92-93 del Trattato.

IV. — INVENTARIO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE PER SINGOLI PRODOTTI

LATTE

La tematica del settore lattiero-caseario ha assunto nel 1977 particolare rilievo, per la necessità di fronteggiare la situazione sempre più grave delle eccedenze strutturali di burro e polvere di latte e di limitare gli oneri del FEOGA, le cui disponibilità risultano assorbite per il 40 per cento circa dalle spese di questo settore (oltre 2 miliardi di unità di conto).

Un settore — questo dei lattiero-caseari — da tempo al centro degli sforzi e dell'attenzione della Commissione, per riportare ad ordini di grandezza più normali e fisiologici il problema delle eccedenze (un milione e 400 mila tonnellate di polvere di latte — 350 mila tonnellate di burro).

Un settore comunque importante e in continua trasformazione, le cui principali caratteristiche sono date dalla diminuzione del numero dei produttori di latte, dall'aumento del numero medio di vacche per mandria, dal ristagno o dalla lieve contrazione del numero totale delle vacche lattifere, dal miglioramento costante della resa media per vacca, dallo spostamento accentuato della produzione lattiera verso regioni caratterizzate da una percentuale elevata di prati permanenti.

La produzione lattiero-casearia rappresenta circa il 18-19 per cento della produzione agricola della Comunità e il 24 per cento della produzione mondiale di latte. I circa 2 milioni di produttori di latte allevano quasi 25 milioni di vacche lattifere; 1,5 milioni di produttori possiedono meno di 10 vacche, totalizzando circa il 20 per cento del numero complessivo di lattifere. La dimensione media delle mandrie va da un minimo di 5 vacche in Italia ad un massimo di 70 in Scozia, con una media di 23 vacche in Olanda.

È in questo settore che si sono dovuti affrontare i nodi più scabrosi e si è dovuto impostare una politica a medio termine di

contenimento della produzione, che certamente è stata sollecitata ad espandersi in misura non corrispondente alle esigenze del mercato per la garanzia illimitata assicurata dal prezzo di intervento per il burro e la polvere di latte.

Si ricorderà, a questo proposito, che già nel luglio 1976 la Commissione aveva presentato al Consiglio un programma d'azione pluriennale per il graduale ripristino dell'equilibrio sul mercato lattiero-caseario.

Nel 1976 il Consiglio non era pervenuto ad alcuna conclusione su queste proposte per l'impostazione sostanzialmente unitaria del piano a fronte di una situazione comunitaria costituita da un mosaico di realtà estremamente differenziate da regione a regione. Sicché la Commissione riproponeva il piano, con qualche modifica, abbinandolo alle proposte dei prezzi agricoli per la campagna 1977-78. In particolare, il nuovo « programma d'azione 1977-80 di risanamento del settore in causa » prevedeva le seguenti misure:

a) introduzione, a partire dal 16 settembre 1977, di un prelievo di corresponsabilità a carico dei produttori di latte nella misura del 2,5 per cento del prezzo indicativo del latte (applicabile a tutte le consegne di latte eccetto quelle effettuate nelle regioni di montagna);

b) concessione dei premi di non commercializzazione del latte e di riconversione delle mandrie da latte verso mandrie da carne, con riferimento ai quantitativi di latte o ai suoi equivalenti in prodotti lattiero-caseari consegnati dal produttore nel corso del 1976. Veniva nel contempo proposta l'esclusione — dall'applicazione del premio di non commercializzazione del latte — dei Paesi che negli ultimi 7 anni avessero subito una riduzione di più del 20 per cento del numero di vacche da latte;

c) concessione di un aiuto, per la durata di tre anni, per accelerare l'attuazione dei programmi nazionali di eradicazione della brucellosi, della tubercolosi, della leucosi, (60 u.c. a capo per le vacche e 30 u.c. per gli altri bovini);

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

d) concessione di premi di cessazione delle aziende lattiere;

e) autorizzazione agli Stati membri a concedere un aiuto a consumo di burro;

f) istituzione di una tassa sulle materie grasse vegetali (escluso l'olio d'oliva e marine o, in alternativa, utilizzazione di una somma equivalente alla tassa per finanziare misure speciali di smercio del burro (vendite a prezzo ridotto);

g) fornitura di latte a prezzo ridotto nelle scuole sulla base di un contributo FEOGA del 50 per cento del prezzo indicativo del latte ed a condizione che un importo pari almeno al 25 per cento di tale prezzo fosse a carico degli Stati membri;

h) adozione delle regole generali relative alla commercializzazione dei prodotti lattieri, per riservare tale denominazione ai prodotti alimentari che effettivamente ne contengono;

i) proroga, fino al 31 marzo 1980, della sospensione del traffico di perfezionamento attivo per il latte scremato in polvere e per il burro;

l) sospensione fino al 31 marzo 1980 degli aiuti nazionali e comunitari suscettibili di aumentare la produzione lattiera e sospensione degli aiuti agli investimenti nel settore della raccolta, conservazione, lavorazione e trasformazione di latte;

m) possibilità di limitare gli acquisti di intervento di latte in polvere scremato proveniente da caseifici che non avessero concluso contratti di consegna di latte scremato liquido con gli allevatori di suini;

n) possibilità di accordare un aiuto supplementare per il latte scremato liquido utilizzato dagli allevatori di suini e per il latte scremato in polvere utilizzato negli alimenti per suini e pollame;

o) sospensione temporanea (fino al 31 dicembre 1979) degli aiuti all'acquisto delle vacche da latte, previsti dagli articoli 8 e 14 della Direttiva CEE n. 72/159 sull'ammodernamento delle aziende agricole.

Talune delle misure sopraelencate — prelievo di corresponsabilità; sospensione degli

aiuti nazionali e comunitari nel settore delle strutture; premi di non commercializzazione del latte e di riconversione delle mandrie — apparivano chiaramente in contrasto con i nostri programmi di sviluppo zootecnico. Il nostro Paese, che ha visto diminuire la consistenza del patrimonio vacche da latte in cinque anni di 700.000 unità (2.900.000 capi attualmente), non poteva, proprio in considerazione di questo deterioramento della situazione, non respingere misure destinate a ridurre ulteriormente la produzione di latte e ad aggravare ancor più il *deficit* di prodotti lattiero-caseari e, conseguentemente, gli oneri connessi alle importazioni.

In quest'ottica, l'azione decisamente svolta dalla delegazione italiana è stata finalizzata, senza negare giustificazione all'obiettivo di una riduzione dei costi di gestione della politica agricola comune nel settore, ed enucleare la particolare situazione del nostro Paese, certamente non responsabile delle eccedenze di burro e di polvere di latte.

I risultati ottenuti in sede di negoziato sui prezzi agricoli nonchè successivamente possono, sotto questo riguardo, essere considerati positivi.

Nel pacchetto finale sui prezzi, infatti, con riferimento alla posizione italiana, è stato previsto, fra l'altro:

— che, prima di introdurre il prelievo di corresponsabilità a partire dal 16 settembre, la Commissione avrebbe studiato e trasmesso una relazione al Consiglio sulle difficoltà amministrative dell'applicazione in Italia di tale prelievo;

— che il premio di non commercializzazione e quello di riconversione non sarebbero stati applicati in Italia, dato il decremento (— 21,6%) registrato dal nostro patrimonio di vacche da latte nel settennio 1968-1975;

— che, per gli aiuti nazionali nel settore della produzione e della commercializzazione/trasformazione, la Commissione avrebbe proceduto, in base ai poteri ad essa riconosciuti dall'articolo 93, paragrafo 1, del Trattato di Roma, a proporre le opportune misure richieste dal funzionamento del mercato comune, « tenendo conto delle situazioni

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

particolari che giustificano eventualmente in determinati casi deroghe alle norme generali, ove sia dimostrato che determinati tipi di aiuto non sono incompatibili con il mercato comune ».

La formula delle « difficoltà amministrative » per il prelievo di corresponsabilità ha successivamente consentito di escludere dall'applicazione di tale meccanismo le seguenti regioni: Lazio, Abruzzi, Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna. Ove si consideri che le regioni e le zone ricadenti nella lista dei territori montani di cui alla direttiva CEE n. 75/268 erano già escluse dalla tassazione, si può concludere che la stessa avrà una limitata applicazione nel nostro Paese.

Le entrate provenienti da prelievo di corresponsabilità serviranno ad alimentare campagne pubblicitarie nonché a finanziare altre azioni per l'aumento dei consumi dei prodotti lattiero-caseari sia sul mercato comunitario sia sul mercato dei Paesi terzi, attraverso una gestione alla quale parteciperanno, in forma attiva, gli stessi produttori di latte.

Il « programma 1977-1980 di risanamento del settore lattiero-caseario » è stato comunque approvato dal Consiglio, parallelamente alle decisioni sui prezzi, con talune modifiche rispetto alle proposte iniziali della Commissione innanzi riportate.

Giova sottolineare che accanto al prelievo di corresponsabilità, deciso nella misura dell'1,5 per cento del prezzo indicativo (anziché 2,5%), non è stata adottata, per l'opposizione di più delegazioni, la parallela imposizione sulle materie grasse di origine vegetale, che avrebbe certamente favorito il consumo di burro e di olio di oliva e in sua sostituzione, invece, si è preferito istituire misure speciali di smercio del burro.

Va segnalato, a questo riguardo, che è stata prevista una spesa di 52 MUC per realizzare vendite di burro a prezzo ridotto.

Ed infatti, con regolamento della Commissione n. 2370/77 del 28 ottobre 1977 si è disposta la vendita a prezzo ridotto di burro sia d'ammasso pubblico sia d'ammasso privato per un quantitativo globale di 65.000

tonnellate e con un aiuto di 70 unità di conto/quintale.

Da parte nostra si è chiesto ed ottenuto — in considerazione del fatto che il nostro Paese non dispone nè di pubblici ammassi di burro nè di scorte soggette a contratti di ammasso privato — che l'aiuto di 70 unità di conto/quintale potesse essere accordato, nei limiti di un quantitativo di 7.000 tonnellate; anche al burro fabbricato in Italia e venduto sul libero mercato.

Per i premi di cessazione delle aziende lattiere, si è stabilito di esaminare il problema nell'ambito della revisione delle direttive strutturali del 17 aprile 1972 (direttive CEE nn. 159, 160 e 161), mentre un analogo rinvio si è avuto per le proposte della Commissione relative alle regole generali per la commercializzazione dei prodotti lattieri e per quelle relative all'eventuale limitazione degli acquisti di intervento per la polvere di latte scremato proveniente da caseifici che non avessero concluso contratti di consegna di latte scremato liquido con gli allevatori di suini.

Per quest'ultimo prodotto, vi è stato, però un impegno della Commissione di finanziare i progetti FEOGA per gli investimenti necessari alla sua utilizzazione in azienda, ai sensi dei Regolamenti CEE/17/64 e CEE/355/77.

Sono infine da segnalare le modifiche apportate alle proposte della Commissione per i premi di non commercializzazione del latte e di riconversione. Il primo premio è stato previsto a totale carico del FEOGA (60% a carico della Garanzia e 40% a carico dell'Orientamento) nella misura del 95,90 e 75 per cento del prezzo indicativo del latte per le quantità inferiori, rispettivamente, a 30 mila, 50.000 e 120.000 Kg. Il secondo premio, da corrispondere alle imprese che consegnino annualmente almeno 50.000 Kg di latte, a carico del FEOGA come il primo, è stato determinato nella misura del 90 per cento del prezzo indicativo del latte e per consegne non eccedenti i 120.000 Kg di latte.

Nel quadro delle misure intese a facilitare lo smaltimento delle eccedenze, da parte nostra si è ottenuto un aiuto al trasferimento nel nostro Paese di 20.000 tonnellate

di latte scremato in polvere d'intervento, da distribuire ai nostri allevamenti.

Merita, infine, di essere segnalata la decisione del Consiglio del settembre scorso relativa all'aumento dei prezzi CIF per il burro e il formaggio che il Regno Unito potrà importare dalla Nuova Zelanda, a norma del Protocollo 18 dell'Atto di Adesione. La Commissione aveva proposto un aumento del 10 per cento di questi prezzi e con effetto dal 1° agosto 1977, per tener conto — giusta la dichiarazione dei Capi di Governo adottata il 10 marzo 1975 a Dublino — dell'evoluzione dei costi di produzione in Nuova Zelanda e dell'evoluzione delle tariffe dei trasporti. La proposta di aumento — che si traduce in una riduzione del prelievo speciale alle importazioni della Nuova Zelanda — è stata approvata dal Consiglio, con decorrenza 1° ottobre 1977, anche se le proteste dei Paesi produttori di latte non avevano mancato, in un primo tempo, di bloccare un accordo in questo senso.

Il prezzo CIF per il burro è stato elevato da 107,16 a 117,88 u.c./q.le, mentre quello per il formaggio ha subito un aumento da 92,52 a 101,77 u.c./q.le.

Si ritiene di ricordare che i quantitativi di burro esportati dalla Nuova Zelanda nel Regno Unito a condizioni speciali, sulla base del cennato protocollo 18, sono di 125.000 120.000 e 115.000 tonnellate, rispettivamente, per il 1978, 1979 e 1980.

Per quanto concerne il formaggio, invece, nessun impegno la Comunità ha assunto in favore della Nuova Zelanda dopo il 31 dicembre 1977, termine di scadenza delle disposizioni del Protocollo 18 per le importazioni nel Regno Unito di questo prodotto.

CARNI BOVINE

Uno degli avvenimenti di maggiore rilevanza da segnalare nel settore delle carni bovine è stato quello della soppressione, a partire da 1° aprile 1977, della clausola di salvaguardia alle importazioni dai Paesi terzi.

Introdotta nel luglio 1974, per far fronte alla forte caduta dei prezzi interni e alla

grave crisi di mercato in atto dal maggio 1973, la clausola di salvaguardia ha contribuito ad attenuare, se non ad eliminare lo squilibrio tra domanda ed offerta. Com'è noto, essa è stata poi resa più elastica nell'aprile e nel settembre 1975, rispettivamente dalla procedura « EXIM » e dall'autorizzazione ad importare un determinato numero di vitelli e di bovini giovani destinati all'ingrasso.

Nel 1976 il regime « EXIM » è stato sostituito da quello dell'abbinamento, che ha consentito di importare carni bovine in provenienza dai Paesi terzi previo acquisto, secondo una procedura di gara, di carni bovine presso organismi di intervento.

L'abolizione del regime di salvaguardia è stata resa possibile da un lato dal miglioramento della situazione del mercato comunitario e, dall'altro, dalla contemporanea istituzione di nuovi regimi di scambi con i Paesi terzi, essenzialmente rivolti a rafforzare la protezione esterna in caso di ribasso dei prezzi sul mercato comunitario.

Per quanto concerne l'aspetto interno, va tenuto presente che nel marzo 1977 la media comunitaria dei prezzi di mercato dei bovini risultava di circa l'88 per cento del prezzo di orientamento. Al miglioramento della situazione avevano indubbiamente contribuito, oltre alle misure di protezione alla frontiera innanzi citate, anche le misure di alleggerimento del mercato interno (quali la concessione di restituzioni all'esportazione, di acquisti diretti da parte degli organismi pubblici di intervento, la concessione di aiuti all'ammasso privato di carni bovine, carcasse e quarti anteriori di bovini adulti) e le misure di incentivazione del consumo (campagne pubblicitarie di informazione, vendite a prezzo ridotto alle collettività di carattere sociale ed ai beneficiari di assistenza sociale) messe in atto negli anni 1975 e 1976.

Il nuovo regime di scambio con i Paesi terzi, disposto con il Regolamento del Consiglio n. 425/77 del 14 febbraio 1977 e con effetto dal 1° aprile 1977, prevede che l'applicazione del prelievo sia modulata verso il rialzo o il ribasso, a seconda del rapporto tra i prezzi di mercato nella Comunità ed il

prezzo di orientamento. In sostanza, sono state ipotizzate due situazioni: quella del prezzo di mercato dei bovini adulti superiore al prezzo di orientamento e quella del prezzo di mercato uguale o inferiore al prezzo di orientamento. Nel primo caso, il prelievo auspicabile, rispetto al prelievo di base, può variare da 0 al 75 per cento, in relazione alle diverse situazioni di mercato; mentre, nel secondo caso, l'entità del prelievo può oscillare dal 100 fino al 114 per cento del prelievo di base, anche qui in funzione dei diversi livelli ai quali il prezzo di mercato potrà assestarsi nello scendere al di sotto del prezzo di orientamento.

Altra innovazione, introdotta con il succitato regolamento n. 425/77, ha riguardato l'eliminazione della distinzione tra vitelli e bovini adulti e, conseguentemente, la soppressione del prezzo di orientamento dei vitelli. In ragione del fatto che la distinzione tra i due tipi di animali e tra le loro carni risultava spesso difficile, soprattutto al momento dell'importazione, si è ritenuto opportuno modificare il preesistente regime di scambi, per considerare soltanto i bovini, quale unica categoria composta dai bovini adulti (animali di peso superiore a 300 Kg.) e dai giovani bovini (animali di peso pari o inferiore a 300 Kg.).

Giova poi sottolineare che, in occasione dell'approvazione del nuovo regime all'importazione si è provveduto ad estendere il campo di applicazione dell'organizzazione comune di mercato delle carni bovine ai riproduttori di razza pura, in particolare per garantire l'uguaglianza di trattamento di questi animali negli scambi con i Paesi terzi.

Inoltre, sono stati apportati adattamenti a taluni regimi speciali, per tener conto delle disponibilità dei bisogni della Comunità nel quadro di bilanci preventivi annuali.

In particolare, a seguito delle richieste della delegazione italiana, è stata prevista la sospensione totale o parziale del prelievo nel quadro appunto del bilancio annuale, per i giovani bovini di peso pari o inferiore ai 300 Kg. destinati all'ingrasso. Si è anche ottenuto, in questa occasione, la possibilità di importazione nel periodo 1° gennaio-31

marzo 1977, in deroga alla clausola di salvaguardia, di 50.000 capi tra i 220 ed i 300 Kg., alle stesse condizioni del Regolamento della Commissione n. 884/76 (cioè 48.500 capi per l'Italia e 1.500 capi per la Germania e riduzione del 50 per cento del prelievo).

A partire dalla data della soppressione della clausola di salvaguardia, cioè dal 1° aprile e fino a tutto il 31 dicembre 1977 il bilancio di importazione è stato fissato in 150.000 capi, con prelievo ridotto del 50 per cento. Infine, il Consiglio si è impegnato a consentire l'importazione, per gli anni successivi al 1977, di un quantitativo annuale di 200.000 capi a condizioni speciali (di cui il 90 per cento da riservare al nostro Paese), per rendere possibile l'approvvigionamento del mercato italiano.

Queste possibilità di importazione di giovani bestie servono a ridurre la nostra dipendenza di carni bovine dall'estero, consentendo di produrre, nei cosiddetti centri di ingrasso, che, per l'economicità del loro esercizio hanno trovato largo sviluppo, almeno due milioni di quintali di carne in più.

Per le carni congelate destinate all'industria di trasformazione, il bilancio estimativo 1977 è stato portato a 75.000 tonnellate (espresse in carne con osso), di cui 25.000 tonnellate da riservare alla fabbricazione del « corned beef », da importare con totale sospensione del prelievo.

Come per gli anni precedenti sono stati determinati i volumi dei vari regimi speciali (GATT - ACP eccetera).

Gli impegni GATT hanno riguardato:

a) *la carne congelata* — il contingente tariffario per l'anno 1977, al dazio del 20 per cento della tariffa doganale comune, è stato fissato in 38.500 tonnellate di carne disossata, di cui 11.050 assegnate al nostro Paese;

b) *le vacche e le giovenche di razza di montagna* — il contingente tariffario per il periodo 1° luglio 1977-30 giugno 1978 al dazio del 4 per cento è stato fissato in 30.000 capi. Una prima parte di 19.000 capi è stata già ripartita tra gli Stati membri ed al nostro Paese sono stati assegnati 5.300 capi.

Nell'ottobre scorso la Commissione ha proposto di aumentare il volume del contingente di altri 8.000 capi;

c) *i tori, le vacche e le giovenche di razza alpina* — il contingente tariffario per il periodo 1° luglio 1977-30 giugno 1978 al dazio del 4 per cento è stato fissato in 5.000 capi, di cui una prima quota di 3.500 è stata già ripartita (3.150 capi sono stati attribuiti al nostro Paese).

Per quanto riguarda la convenzione di Lomé, cioè l'accordo CEE-Paesi ACP, il regime particolare di importazione di carni bovine è stato prorogato a tutto il 1977. Nel limite di un contingente globale di 27.532 tonnellate di carne disossata, i Paesi ACP (Botswana, Swaziland, Madagascar e Kenya) potranno esportare nella Comunità (Regno Unito) beneficiando di una riduzione del 90 per cento degli oneri all'importazione.

Meritano infine di essere sottolineate, per il settore in esame, le proposte della Commissione, presentate nell'ottobre scorso e che il Consiglio non ha ancora esaminato, intese a modificare gli attuali meccanismi di sostegno previsti dall'organizzazione comune di mercato.

La Commissione in sostanza suggerisce un certo numero di adattamenti prudenti nel senso di una maggiore elasticità dei regimi dell'intervento e dei premi e ciò per tener conto delle esperienze finora fatte in materia di gestione del mercato della carne bovina.

Trattandosi di un mercato sensibile, sottoposto a fluttuazioni talvolta poco controllabili, gli strumenti di intervento devono essere concepiti in modo sufficientemente elastico per far fronte alle esigenze delle diverse fasi di produzione (produzioni in ribasso, penuria; produzione in aumento, situazione eccedentaria). Perciò, in analogia a quanto è stato già disposto in tema di protezione esterna, si propone di modulare la protezione interna (acquisti pubblici — ammasso privato — premio variabile — premio di macellazione) in funzione dell'evoluzione dei prezzi di mercato rispetto al prezzo di orientamento. A titolo d'esempio, in caso di caduta dei

prezzi di mercato, si farebbe luogo all'ammasso privato quando i corsi risultassero inferiori al 93 per cento del prezzo di orientamento, al premio variabile se si scendesse al di sotto del 90 per cento, mentre per gli acquisti pubblici si dovrebbe fissare un livello inferiore al 90 per cento. Nell'ipotesi, per contro, di prezzi di mercato sostenuti (cioè superiori al prezzo di orientamento), si applicherebbe il premio di macellazione.

Traspare da queste proposte della Commissione la preoccupazione di non incentivare la produzione di carni bovine, attraverso la concessione di elevate garanzie di sostegno. Da un lato vi è la constatazione che la Comunità è quasi autosufficiente (la media annua delle importazioni che era di circa 600.000 tonnellate nel periodo 1968-1972 è passata tra il 1973 e il 1976 a 400.000 tonnellate) e, dall'altro, che le spese del FEOGA-Garanzia hanno assunto una dimensione notevole negli ultimi anni rispetto ai 100 MUC spesi globalmente nel periodo 1968-1973. Infatti, le spese per interventi di mercato e restituzioni all'esportazione sono state di 320 MUC nel 1974, 980 MUC nel 1975, 643 MUC nel 1976 ed ammonteranno prevedibilmente a circa 500 MUC per il 1977.

Si ritiene di menzionare, infine, quale provvedimento di particolare importanza per il nostro Paese, la proroga anche per la campagna 1977-1978 del premio alla nascita dei vitelli, nella misura di 35 unità di conto per capo (= lire 36.060), posto a totale carico del FEOGA.

Tale premio — che ha il significato di una vera e propria forma di integrazione di reddito per i nostri allevamenti — comporterà un introito per il nostro Paese di circa 100 miliardi di lire, in relazione ad un prevedibile numero di vitelli superiore ai 2 milioni e mezzo.

CARNI SUINE

Nessun provvedimento del Consiglio risulta adottato nel settore delle carni suine nel corso del 1977. L'attività comunitaria, infatti, è consistita nella normale gestione del

mercato (aiuti allo stoccaggio privato per le carni congelate ed i prosciutti; restituzioni alle esportazioni).

Si tratta di un settore che non presenta squilibri, specie se si considera che la produzione di carni suine costituisce la voce più rilevante (45%) della produzione totale di carni nella comunità. Fortemente variabile da uno Stato membro all'altro (Regno Unito: 66%; Danimarca: 360%), il grado di auto-provvigionamento della Comunità per il 1976 è risultato del 98,8 per cento, con esportazioni — riferite sempre al 1976 — che ammontano a 200.000 tonnellate ed importazioni a 311.000 tonnellate. Per quanto riguarda la qualità, le importazioni sono costituite soprattutto da suini vivi e da carni fresche o salate, mentre le esportazioni concernono soprattutto i prodotti trasformati.

Le spese sostenute dal FEOGA/Garanzia nel 1977 assommano a circa 90 milioni di u.c.

CARNI OVINE

Si tratta di un settore per il quale non esiste alcuna organizzazione comune di mercato, malgrado la Commissione abbia presentato, fin dal settembre 1975, delle proposte per eliminare gli ostacoli in atto negli scambi intracomunitari ed istituire una regolamentazione transitoria (valida fino al 31 dicembre 1977), per pervenire successivamente ad una regolamentazione definitiva. Gli scambi intracomunitari, infatti, dominati da correnti che fluiscono dal Regno Unito, dall'Olanda e dall'Irlanda verso la Francia, sono ostacolati dalle limitazioni quantitative e dalle tasse compensative applicate dalla Francia alle importazioni di ovini vivi e relative carni.

I tentativi di pervenire ad una liberalizzazione degli scambi in questo settore, quale premessa all'istituzione dell'organizzazione comune di mercato vera e propria, non hanno avuto successo, per l'opposizione finora opposta dalla Francia, che non intende smobilizzare il regime di protezione della produzione nazionale, se non venga prima defini-

to, almeno nelle grandi linee, lo schema della regolamentazione definitiva di mercato.

Si ritiene di sottolineare che la produzione di carni ovine riveste notevole interesse, almeno per taluni Paesi della Comunità. Il grado di auto-provvigionamento della Comunità si aggira intorno al 63 per cento, mentre le necessità di importazione superano le 300.000 tonnellate: dette importazioni, però, riguardano per la quasi totalità il Regno Unito (230.000 tonnellate in provenienza dalla Nuova Zelanda).

UOVA E POLLAME

In sede comunitaria la gestione dei regolamenti di mercato relativi ai prodotti in esame si è limitata alla periodica revisione dei prezzi limite, dei prelievi e delle restituzioni, nonché alla fissazione di prelievi, delle restituzioni e dei prelievi supplementari nei confronti di quei Paesi terzi esportatori nella Comunità di prodotti nel settore a prezzi anormali, inferiori cioè al prezzo limite.

Si rileva inoltre che, per il settore del pollame, è in corso di studio e definizione presso gli organi del Consiglio il progetto di regolamento relativo alle norme di commercializzazione del pollame fresco, congelato e surgelato.

Tale regolamento ha subito invero un certo rallentamento dopo circa 6 anni che se ne discute; peraltro è stato definito lo stralcio di detto progetto con il Regolamento (CEE) n. 2967/76 del Consiglio recante norme comuni relative al tenore d'acqua dei galli, galline e polli congelati o surgelati. Tale disciplina è stata adottata allo scopo di evitare frodi nel commercio del pollame congelato o surgelato, nel caso di un contenuto artificioso d'acqua, che ne farebbe aumentare il peso.

VINO

La situazione del settore vinicolo nella Comunità è caratterizzata dall'aumento delle scorte e dalla stasi del consumo.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nell'ultimo quinquennio la superficie totale coltivata a vite nei Paesi della Comunità è rimasta praticamente stabile (circa 3,5 milioni di ha, ma a seguito dell'incremento delle rese, soprattutto in determinate regioni si è verificato un aumento del volume dell'offerta).

L'evoluzione della produzione vinicola dal 1973 ad oggi registra — se si eccettua la produzione eccezionalmente elevata del 1973 (171 milioni di hl) — una fase decrescente: 160 milioni di hl nel 1974, 142 milioni nel 1975 e 146 milioni nel 1976.

I dati definitivi per il 1977 non sono ancora noti, ma stime attendibili danno una produzione di 130-135 milioni di hl (62-64 in Italia, 57-60 milioni in Francia, 10-11 milioni in Germania). Anche se il calo appare sensibile rispetto al 1976, resta comunque preoccupante il livello attuale delle scorte, pari a circa 80 milioni di hl (44 in Francia, 18,5 in Italia).

Nella campagna 1974-75 sono stati distillati più di 20 milioni di hl di vino da tavola e si sono conclusi contratti di magazzino per una media mensile di 16,8 milioni di hl; nel 1975-76 le distillazioni hanno raggiunto il livello di 2,2 milioni di hl e sono stati conclusi contratti di magazzino per una media mensile di 17 milioni di hl.

È sulla base di questa analisi che vengono suggerite — nella relazione che la Commissione ha presentato al Consiglio sull'evoluzione del potenziale viticolo nella Comunità — misure per ripristinare l'equilibrio di mercato e viene affermata l'esigenza di un elevato livello qualitativo, da conseguire tramite la localizzazione della viticoltura nelle aree più idonee, il rafforzamento della politica di selezione varietale e una migliore collaborazione fra i Servizi nazionali incaricati della repressione delle frodi. Lo orientamento della viticoltura verso le regioni più idonee esige — secondo la Commissione — la revoca del divieto generale di nuovi impianti introdotto come misura di sicurezza nel maggio 1976; a tale divieto dovrebbe subentrare una « localizzazione programmata della viticoltura ». Queste in-

dicazioni fanno riferimento, seppure in modo non esplicito, alla politica delle strutture e costituiscono un elemento positivo in un quadro di problemi non certamente risolvibili solo con le misure di mercato.

Da parte italiana, però, pur riconoscendosi valida l'esigenza dell'attuazione di un programma di ristrutturazione viticola — orientato verso il mantenimento e lo sviluppo del vigneto nelle zone collinari e di pianura arida, la riconversione colturale nelle pianure irrigue e la riconversione varietale nelle zone intermedie — si è sottolineato che l'equilibrio del mercato deve essere ricercato anche attraverso l'ampliamento delle attuali utilizzazioni dei prodotti vinicoli (concessioni di aiuti comunitari per allargare l'impiego dei mosti e dei mosti concentrati; autorizzazione dell'impiego dello zucchero d'uva; eccetera) nonchè, mediante una seria politica di liberalizzazione del consumo del vino in quei Paesi, dove l'esistenza di elevate accise impedisce tuttora l'espansione dei consumi di questa bevanda a tutto vantaggio della produzione di birra.

Per tener conto del cennato precario equilibrio di mercato, la Commissione ha presentato nel 1977 proposte tendenti a completare e perfezionare la gamma degli strumenti di intervento.

Le principali misure adottate dal Consiglio sono consistite nella modifica di talune disposizioni della normativa comunitaria del settore ed hanno in particolare riguardato:

a) *la distillazione preventiva*: è stato ridotto il volume di vino sotto contratto di stoccaggio, prescritto per l'avvio delle operazioni di distillazione preventiva, da 10 a 7 milioni di ettolitri;

b) *il regime degli aiuti allo stoccaggio privato dei mosti d'uva e dei mosti d'uve concentrati*: in primo luogo è stato ammesso il magazzino a lungo termine dei mosti destinati alla produzione dei succhi di uva. Inoltre, si è stabilito un abbinamento tra gli aiuti per lo stoccaggio dei mosti e quelli per la distillazione preventiva o per lo stoccaggio a lungo termine dei vini da pasto, nel senso che ogni qualvolta viene presentato dalla Commissione un provvedimento

to per la distillazione preventiva o per lo stoccaggio a lungo termine dei vini da pasto nello stesso momento deve essere presentato e simultaneamente deciso anche il provvedimento per i mosti;

c) *le nuove modalità tecniche per il calcolo del prezzo medio ponderato*, a cui occorre far riferimento per lo scatto delle misure di intervento;

d) *l'intervento del FEOGA per l'utilizzazione di mosti di uve concentrati* nell'elaborazione dei vini prodotti in talune regioni vitivinicole della Francia e dell'Italia settentrionale, colpite da calamità naturali (0,87 u. c. per ettogrado di mosto). Siffatta operazione — autorizzata allo scopo di aumentare la gradazione alcolometrica dei vini prodotti in queste zone sinistrate — consentirà una diminuzione del quantitativo totale di vino offerto sul mercato ed un aumento del volume dei mosti da concentrare.

Si ritiene infine di segnalare che anche nel 1977, soprattutto nel primo semestre, non sono mancate difficoltà per l'esportazione dei nostri vini in Francia. Ufficialmente le Autorità francesi hanno tentato di ostacolare l'afflusso dei vini italiani ritardando il pagamento agli importatori degli importi compensativi monetari dovuti in ragione della svalutazione del franco francese rispetto alla parità agricola. Questa manovra ostruzionistica, da noi più volte denunciata, ha obbligato la Commissione ad aprire una procedura d'infrazione nei confronti del Governo francese, procedura da considerarsi ormai chiusa, per l'avvenuta concessione di detti importi agli aventi diritto.

Più grave invece, le misure nell'ambito degli accordi interprofessionali per impedire la libera circolazione del vino nell'area comunitaria (instaurazione di una gradazione minima di 13° per l'importazione di vini; fissazione di prezzi minimi nella fase produzione/commercio; autolimitazione delle importazioni). Attraverso questi accordi interprofessionali — ai quali ufficialmente le Autorità francesi sono apparse estranee — si è voluto consentire l'importazione del nostro vino solo se impiegato per « tagliare »

e dare corpo ai vini francesi di scarsa gradazione e di bassa qualità.

Nei confronti di queste intese, la Commissione a seguito delle nostre immediate proteste, ha avviato un'inchiesta, per stabilire se esse fossero compatibili con le regole di concorrenza previste dal Trattato di Roma (art. 85). Allo stato attuale, non risulta che alcuna procedura di infrazione sia stata in proposito avviata.

Giova anche ricordare che da parte francese è stato compiuto il tentativo — peraltro respinto dalla Commissione — di subordinare e ciò con opportune modifiche della normativa comunitaria, la libera circolazione del vino al rispetto del prezzo limite per l'intervento; in pratica, la richiesta, se accolta, avrebbe comportato l'istituzione di un prezzo minimo negli scambi intercomunitari.

A conclusione di quanto sopra, si può rilevare che nel settore in esame il problema da affrontare nel prossimo avvenire (1978) è quello di una vera e propria politica viticola a lungo termine, giacché i provvedimenti adottati nel 1976 per limitare la produzione di vino (divieto di nuovi impianti fino al 30 novembre 1978, premio di riconversione) valgono solo come rimedio contingente e limitato nel tempo.

ZUCCHERO E ISOGLUCOSIO

A) Per il settore dello zucchero non vi sono state particolari decisioni del Consiglio, oltre quelle sui prezzi. L'attività comunitaria, in effetti, è consistita nella normale gestione del mercato.

Va comunque rilevato che malgrado la siccità del 1976, la produzione di zucchero, nel 1977, è aumentata rispetto all'anno precedente, di circa il 2 per cento. Essa ha raggiunto, infatti, il livello di 10 milioni di tonnellate (Italia 1.606.000 tonnellate), con un investimento in barbabietole di 1.874.000 ettari (Italia 293.000 ha). Tale aumento della superficie investita si è registrato, in particolare, in Italia, Francia, Germania e Regno Unito.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A fronte di tale incremento produttivo, si è avuta una contrazione piuttosto sensibile nei consumi (— 5,2 per cento), che sono caduti da 9,5 a 9 milioni di tonnellate.

Pertanto, il tasso di autoapprovvigionamento della Comunità è passato dal 101 per cento della campagna 1975-76 al 110 per cento della campagna 1976-77.

Ovviamente tale situazione ha influito direttamente sul livello delle esportazioni. Infatti, mentre nella campagna 1975-76 la Comunità registrava un'eccedenza esportabile di 1,6 milioni di tonnellate, nella campagna 1976-77 l'eccedenza è passata a 1,9 milioni di tonnellate e, in base alle previsioni per la campagna 1977-78, l'esportazione dovrebbe aggirarsi sui 3 milioni di tonnellate, tenuto conto degli impegni d'importazione per 1,4 milioni di tonnellate assunti dalla Comunità con i Paesi ACP.

Tutto ciò ha determinato un parallelo aumento delle spese del FEOGA, che dai 270 MUC del 1976 raggiungeranno nel 1977 circa 415 MUC, in gran parte destinate (255 MUC) al finanziamento delle esportazioni.

B) Particolare menzione va fatta per le decisioni del Consiglio relative all'attuazione di un mercato unico per l'isoglucosio, intervenute nel maggio 1977.

Si ritiene opportuno premettere che l'isoglucosio è un prodotto ottenuto dalla trasformazione enzimatica in genere dell'amido di granturco in glucosio; esso è utilizzato, in sostituzione o in associazione al saccarosio, in numerose applicazioni industriali. Essendo, quindi, un prodotto direttamente sostitutivo dello zucchero liquido ottenuto dalla trasformazione della barbabietola o della canna da zucchero, ha provocato una situazione di pericolosa concorrenzialità a danno di quest'ultimo.

Ove si consideri che la Comunità è eccedentaria in zucchero e che la relativa produzione è soggetta a restrizioni, ne consegue che l'isoglucosio liberamente prodotto nella Comunità va a detrimento del consumo di zucchero.

Per questi motivi, con il Regolamento del Consiglio n. 1111/77 del 17 maggio 1977 sono

stati istituiti un regime di scambi con i Paesi terzi — basato su un sistema di prelievi all'importazione e di restituzioni all'esportazione e di clausola di salvaguardia —, ed un regime di contributi gravanti sulla produzione per il momento limitato alle campagne saccarifere 1977-78 e 1978-79, per assicurare la parziale copertura degli oneri all'esportazione.

Per la campagna 1977-78, la tassa sulla produzione di isoglucosio è stata fissata in 5 u.c. per 100 chilogrammi di sostanza secca.

Nel contempo, allo scopo di scoraggiare comunque la produzione, la Commissione, avvalendosi dei poteri riconosciuti dal Trattato di Roma in tema di aiuti (art. 93, primo paragrafo) ha proposto agli Stati membri di vietare, a partire dal 1° febbraio 1977 la concessione degli aiuti agli investimenti per la realizzazione di impianti destinati alla produzione di isoglucosio. Dette proposte sono state poi confermate con una successiva presa di posizione della Commissione del marzo 1977.

TABACCO

Il tabacco rappresenta per alcune regioni del nostro Paese una delle colture industriali più interessanti dal punto di vista tecnico-economico.

La produzione comunitaria, al cui sviluppo hanno contribuito in modo determinante gli investimenti effettuati nel nostro Mezzogiorno, è di circa 181.000 tonnellate in relazione ad una superficie di 92.000 ha (in Italia: 66.000 ha con una produzione di 110.000 tonnellate).

La produzione comunitaria è aumentata nel corso degli ultimi anni, dal 1973 ad oggi, da 120-130.000 tonnellate annue alle 180.000 attuali. Il medesimo fenomeno si è verificato anche a livello mondiale, la cui produzione ha raggiunto nel 1976 circa 5,5 milioni di tonnellate, e ciò soprattutto nei Paesi in via di sviluppo.

Il tasso di autoapprovvigionamento della Comunità si situa oggi intorno al 30 per cento, il che spiega il livello considerevole delle importazioni.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per contro, va registrata una stasi nel livello dei consumi e ciò sia per effetto delle campagne antitabacco sia a causa della crescente fiscalità realizzata in taluni Paesi della Comunità.

L'esportazione comunitaria, in particolare quella italiana, è limitata a taluni tipi di tabacco particolarmente pregiati, quali il *Bright*.

Pur essendo il quadro produttivo ed esportativo quello ora descritto, per talune varietà si sono registrate difficoltà notevoli di collocamento, tanto che la Comunità è stata costretta ad approvare un piano di riconversione per il Beneventano. Tale piano, che interessa esclusivamente il nostro Paese, prevede un aiuto di 500 u.c./ha per la riconversione di ha 2.400 attualmente coltivati a Beneventano, verso varietà più pregiate, quali il Kentucky ed il Paraguay, nel periodo 1977-1979.

I risultati finora noti indicano che circa 1.200 ha sarebbero stati già riconvertiti (27 per cento della superficie totale).

PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI E FLORICOLI

Per gli ortofrutticoli sono state decise, in occasione della fissazione dei prezzi agricoli misure di sostegno che si ricollegano alla linea da noi sostenuta di una maggiore tutela e garanzia di un settore fra i meno favoriti della regolamentazione comunitaria.

Concentrata soprattutto in Italia e in Francia, la produzione comunitaria di ortofrutticoli freschi, risulta abbastanza costante a medio termine, con una ampiezza di variazione più accentuata per certa frutta (mele) o per taluni ortaggi (pomodori, cavolfiori). I dati definitivi mostrano che la produzione di frutta nella campagna 1976-1977 ha registrato un aumento del 2,5 per cento rispetto alla campagna precedente (18,08 milioni di tonnellate rispetto ad un consumo di 23,5 milioni di tonnellate), mentre quella degli ortaggi è diminuita dell'8,2 per cento (20,5 milioni di tonnellate contro un consumo di 29 milioni di tonnellate).

Per taluni prodotti si è fatto luogo, anche nella campagna 1976-1977 ad operazioni di

ritiro dal mercato di notevoli quantitativi: 355.000 tonnellate di pesche; 350.000 tonnellate di arance, 327.000 tonnellate di pere; 165.000 tonnellate di mele).

Le misure adottate dal Consiglio nel settore predetto hanno riguardato:

l'estensione al 31 maggio di ogni anno della campagna di commercializzazione delle arance, con possibilità, quindi, di applicazione delle misure di intervento fino a tale data;

l'istituzione, per un periodo di 3 anni (campagna 1977-1978, 1978-1979, 1979-1980) di un regime di aiuti a favore dell'industria di trasformazione dei limoni, mediante la corresponsione di un premio mirante a compensare la differenza tra il prezzo della materia prima nella Comunità e nei Paesi terzi;

la cessione all'industria di trasformazione — mediante il sistema dell'aggiudicazione e limitatamente ad un periodo di tre anni — delle arance pigmentate ritirate dal mercato.

Il Consiglio ha anche provveduto — come si è detto innanzi — ad aumentare i premi di commercializzazione degli agrumi, nonché nella seguente misura, le compensazioni finanziarie destinate a favorire la trasformazione industriale degli agrumi della qualità extra e prima:

8,71 u.c./q.le per arance delle varietà Moro, Tarocco, Navel, eccetera;

7,48 u.c./q.le per le arance Sanguinello;

4,92 u.c./q.le per le arance Sanguigno e Biondo comune;

7,48 u.c./q.le per i mandarini;

4,36 u.c./q.le per le clementine;

5,33 u.c./q.le per i limoni.

Nessuna decisione, per contro, è intervenuta in merito alla proposta della Commissione intesa a creare una organizzazione comune di mercato nel settore delle patate.

Detta proposta — presentata nel gennaio 1976 — è tuttora in corso di esame.

Essa prevede: norme di qualità; aiuti per la costituzione e l'avviamento delle associazioni dei produttori, a cui affidare la

gestione del mercato; misure di sostegno del mercato (aiuti allo stoccaggio, alla disidratazione o alla denaturazione per le patate da consumo; un regime di scambio con i Paesi terzi, basato sulla istituzione del prezzo di riferimento per le patate novelle e sulle restituzioni all'esportazione per tutti i tipi di patate.

Nel settore degli ortofrutticoli trasformati, merita di essere citata l'adozione, da parte del Consiglio, del Regolamento n. 516/77 del 14 marzo 1977, relativo alla codificazione delle disposizioni concernenti tali prodotti che, per essere contenute in più testi e per essere state modificate più volte non risultavano di agevole consultazione.

L'organizzazione comune di mercato per questi prodotti trasformati — com'è noto — è basata su un regime di dazi all'importazione e di prelievi per lo zucchero, glucosio e sciroppo di glucosio in essi eventualmente incorporati e su un regime di restituzioni all'esportazione.

Per taluni prodotti sensibili (concentrati di pomodoro; pomodori pelati; pesche allo sciroppo; succhi di pomodori; preparazione di funghi, pere, piselli, fagiolini, lamponi, prugne secche) l'importazione è subordinata al rilascio dei certificati cauzionati.

Il prezzo minimo all'importazione dai Paesi terzi per il concentrato di pomodoro, in vigore dal 1975 è stato elevato da 640 a 660 u.c. per tonnellata per i vecchi Stati membri e da 480 a 570 u.c. per tonnellata per i nuovi Stati membri.

Per quanto concerne il settore floricolo, nel 1977 hanno trovato applicazione le disposizioni relative al coordinamento ed all'unificazione dei regimi di importazione applicati da ciascuno degli Stati membri nei confronti dei Paesi terzi.

In particolare, fermo restando il principio della liberalizzazione nei confronti delle importazioni dai Paesi terzi, la normativa comunitaria del settore è ora basata su di un sistema di sorveglianza e controllo delle importazioni, che consente di seguire l'andamento degli scambi e di intervenire, se necessario, a difesa del mercato comunitario.

OLIO DI OLIVA

Si tratta di un settore fondamentale dell'economia agricola italiana, in particolare di alcune regioni ove maggiormente è concentrata la produzione.

Infatti la produzione di olio d'oliva è assicurata quasi totalmente dal nostro Paese (solo lo 0,50 per cento della Francia).

Le superfici investite ad uliveti si aggirano sui 2,3 milioni di ettari (2,28 in Italia), con una produzione che oscilla a seconda delle annate, tra i 4 e i 5,5 milioni di quintali di olio.

La Comunità è deficitaria di olio d'oliva e, al tempo stesso, ne è la maggiore importatrice nel mondo. Principale produttore e importatore della Comunità, il nostro Paese è anche il maggior consumatore di olio d'oliva: ciò spiega la ridotta consistenza degli scambi intracomunitari e anche della corrente esportativa verso i Paesi terzi.

Questi dati spiegano l'interesse particolare che da parte nostra è stato sempre riservato al problema dell'integrazione di prezzo per l'olio d'oliva nell'ambito della fissazione annuale dei prezzi agricoli.

Le proposte della Commissione per la campagna 1977-1978 prevedevano un aumento dell'1 per cento del prezzo indicativo alla produzione — insufficiente a consentire il recupero dei costi di produzione, particolarmente elevati in questo settore — un sostanziale mantenimento dell'attuale livello del prezzo indicativo di mercato ed un conseguente aumento dell'integrazione del 14 per cento.

Si è invece ottenuto un aumento sostanziale del prezzo indicativo alla produzione, (+1,5 per cento) in grado effettivamente di recuperare i maggiori costi di produzione, ed una riduzione del prezzo indicativo di mercato, in modo di assicurare lo smercio della nostra produzione in concorrenza con gli oli di semi.

Il prezzo indicativo alla produzione è stato complessivamente aumentato, tenendo conto della svalutazione della lira verde, dell'8,6 per cento (187,78 u.c./100Kg.=Lire it. 193.413) e l'integrazione di prezzo è stata

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

così elevata, grazie alla contrazione del prezzo indicativo di mercato, da 38.626 a 47.246 Lit. (aumento del 22,34 per cento).

La fissazione del prezzo indicativo di mercato a 141,91 u.c./100 Kg., rispetto alle 144,89 u.c. della precedente campagna 1976-1977, ha consentito di stabilire un rapporto di prezzo olio di oliva-olio di semi di 2,2:1 e non di 2,5:1, come sarebbe risultato dall'accoglimento delle proposte iniziali della Commissione.

Tale risultato è di particolare rilievo, ove si consideri il fenomeno della stagnazione del consumo dell'olio di oliva, che ha caratterizzato l'andamento della campagna 1976-1977 e che ha determinato anche difficoltà di smaltimento del prodotto detenuto dall'organismo di intervento. Infatti, nell'ottobre 1977 risultavano ancora invenduti 290 mila quintali circa di olio sugli 850.000 conferiti all'intervento globalmente nella campagna 1975-1976. Inoltre, nei mesi di maggio, luglio e agosto 1977, malgrado la debole produzione di olio della campagna 1976-1977, altri 62.000 quintali circa di prodotto sono stati acquistati dall'organismo di intervento.

Nell'ipotesi in cui la situazione attuale dovesse protrarsi durante la campagna 1977-1978, tenuto conto delle ottime prospettive di produzione in Italia per la suddetta campagna, è da prevedere che l'organismo di intervento sarà costretto ad acquistare importanti quantitativi di olio nel corso del 1978.

Allo scopo di ovviare a tali difficoltà si sta esaminando la possibilità di smaltire almeno una parte dell'olio all'intervento, agevolandone l'esportazione sul mercato mondiale. Ciò permetterebbe di alleggerire le scorte, senza provocare perturbazioni sul mercato comunitario.

Nel contempo — allo scopo di limitare le importazioni e di bloccare eventuali manovre speculative si è proceduto ad un inasprimento dei prelievi e ciò a partire dal giugno 1977. È prevedibile il mantenimento di alti prelievi anche per il futuro, dal momento che le previsioni di produzione della campagna 1977-1978 sono buone e che le di-

sponibilità di olio d'oliva sul mercato mondiale sono tuttora notevoli.

Si ritiene di aggiungere che è in corso la revisione dell'organizzazione comune di mercato per l'olio d'oliva e che le relative proposte saranno presentate dalla Commissione al Consiglio nell'ambito delle proposte per la fissazione dei prezzi agricoli per la campagna 1978-1979.

SEMI OLEOSI

Merita di essere segnalata la proposta della Commissione di istituire un'organizzazione comune di mercato per il settore del ricino, la cui produzione potrebbe essere incoraggiata specie nel nostro Mezzogiorno dove prevalgono le condizioni climatiche favorevoli.

Le misure speciali d'incentivazione di questa produzione, suggerite dalla Commissione, consistono nella fissazione:

di un prezzo di obiettivo per i semi di ricino ad un livello equo per i produttori;

di un prezzo minimo che garantisca ai produttori la vendita dei semi ad un livello assai vicino al prezzo di obiettivo;

di un aiuto alle industrie di trasformazione, pari alla differenza tra il prezzo di obiettivo ed il prezzo del mercato mondiale, a condizione che le industrie stesse abbiano concluso con i produttori di ricino, singoli ed associati, contratti che prevedono il pagamento di un prezzo almeno pari al « prezzo minimo ».

In questo modo, l'integrazione verrebbe trasferita, in forma immediata, dall'industriale estrattore al produttore di semi di ricino.

Tale proposta di organizzazione di mercato può essere considerata di effetto equivalente a quella in vigore per il colza e il girasole; il « prezzo minimo », infatti, svolgerebbe la stessa funzione svolta dal prezzo di intervento nel settore del colza.

La proposta della Commissione risponde non solo ad un impegno assunto nell'aprile 1977 con il Consiglio di « studiare quali pos-

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sibilità vi fossero di sviluppare la coltura del ricino nella Comunità e, in caso affermativo, di presentare adeguate proposte», ma anche alla necessità di far fronte al fabbisogno comunitario di circa 140.000 tonnellate di semi, che è soddisfatto interamente dalle importazioni dai Paesi terzi. Tale dipendenza dall'estero, oltre ad avere effetti negativi sulla bilancia dei pagamenti dei singoli Paesi membri, obbliga l'industria di triturazione della Comunità a subire le conseguenze negative della politica dei Paesi esportatori impostata sull'offerta prevalente di olii anziché di semi e a condizioni di prezzo tali da determinare spesso alterazioni di concorrenza all'interno della Comunità.

CEREALI

La contrazione delle superfici seminate e le sfavorevoli condizioni climatiche verificatesi nel corso della campagna hanno determinato, in talune regioni della Comunità, soprattutto in Italia, un calo notevole della produzione, almeno per il grano tenero ed il grano duro.

La produzione comunitaria 1977 del tenero — circa 37 milioni di tonnellate, — è risultata inferiore dell'1,7 per cento a quella dell'annata precedente.

L'eccezionale deficitarietà del raccolto, si è manifestata essenzialmente nel nostro Paese, dove la produzione di grano tenero è stata di 4 milioni 450.000 tonnellate contro le tonnellate 6 milioni 300.000 del 1976, mentre quella del grano duro è risultata di 2 milioni 150.000 tonnellate contro le 3.200 tonnellate del 1976.

Per far fronte tempestivamente alle necessità di approvvigionamento del nostro mercato ed evitare manovre speculative, da parte nostra è stata invocata fin dal febbraio 1977, in previsione appunto del minor raccolto, la solidarietà della Comunità, affinché a favore del nostro Paese fossero messi a disposizione adeguati quantitativi di grano tenero, detenuto dagli organismi di intervento degli altri Paesi membri.

In questa occasione, è stato da noi richiesto il trasferimento in favore dell'AIMA, con

le spese di trasporto a carico del FEOGA, di 500.000 tonnellate di grano tenero. Con Regolamento del Consiglio n. 564/77 del 15 febbraio 1977 è stato deciso il trasferimento in Italia di 300.000 tonnellate di grano tenero panificabile detenuto dall'organismo di intervento tedesco. Successivamente nel marzo scorso, in occasione della fissazione dei prezzi agricoli, il Consiglio ha assunto l'impegno della fornitura, ove ciò si fosse reso necessario, di un ulteriore quantitativo di 200.000 tonnellate, da prelevare dalle scorte di intervento tedesche.

Tale impegno è stato concretizzato con l'adozione in data 11 ottobre 1977 del Regolamento del Consiglio n. 2255/77, essendo risultato che per il grano tenero il fabbisogno totale italiano per la campagna 1977-1978 ammontava a 7,9 milioni di tonnellate contro una disponibilità complessiva (comprese le scorte precedenti) di 5,3 milioni di tonnellate (*deficit* di 2,6 milioni di tonnellate).

Per il grano duro, a seguito di una disponibilità totale di 2,7 milioni di tonnellate contro un fabbisogno di 3,5 milioni di tonnellate il *deficit* è stato calcolato in 800.000.

Giova sottolineare che, sempre in occasione della fissazione dei prezzi agricoli, grazie all'azione preventivamente svolta dalla delegazione italiana, si è ottenuto l'impegno della Commissione a proporre al Consiglio, qualora i quantitativi all'intervento fossero risultati sufficienti, il trasferimento in favore del nostro Paese di ulteriori quantità fino ad un massimo di 400.000 tonnellate.

Al momento attuale non è possibile stabilire se quest'ultimo impegno potrà essere tradotto in concreti provvedimenti, essendo necessario verificare se del grano tenero della raccolta 1977 sarà conferito all'intervento.

Le scorte di intervento a fine settembre 1977 ammontavano, in tutta la Comunità, a circa 400.000 tonnellate, dalle quali occorre detrarre le 200.000 tonnellate assegnate al nostro Paese nell'ottobre scorso.

È da tenere presente, a questo riguardo, che a partire dalla campagna 1977-1978 è stato soppresso il prezzo di intervento per il

grano tenero panificabile, cioè il meccanismo automatico dell'acquisto da parte dell'organismo di intervento. Per tale grano è stato istituito un « prezzo di riferimento », che rappresenta il livello verso il quale dovrebbe tendere il prezzo del mercato. Se le quotazioni di mercato si attestassero al di sotto del prezzo di riferimento, è previsto che solo nei primi 3 mesi (cioè agosto, settembre, ottobre 1977) e, se necessario, negli ultimi 3 mesi (maggio, giugno, luglio 1978) della campagna cerealicola 1977-1978, saranno prese misure speciali consistenti nell'acquisto, al livello del prezzo di riferimento, dei quantitativi di grano tenero panificabile, offerti agli organismi di intervento, purchè rispondenti ai requisiti minimi per la panificazione. In definitiva, limitatamente alla campagna in corso è stato previsto un intervento ma non automatico e di durata limitata.

Per quanto concerne il grano duro, non è stato possibile alcun trasferimento in favore del nostro Paese, in quanto le scorte di intervento a fine settembre 1977 sono risultate di minima entità.

Per questo cereale si ritiene di ricordare che le proposte della Commissione prevedevano la concessione dell'aiuto all'ettaro (integrazione di prezzo) alle sole regioni meridionali e nella misura di 50 u.c./ha.

Si è ottenuto, invece, l'aumento dell'aiuto a 60 u.c./ha e la sua estensione anche alle regioni del centro Italia e alle zone di montagna delle altre regioni. Ne è rimasto così escluso un numero molto limitato di aziende delle regioni settentrionali, peraltro con una capacità produttiva molto elevata.

Comunque, tenendo conto anche dell'impatto delle misure agro-monетarie, il risultato finale si è tradotto in una differenza in più di 13.710 lire per ettaro coltivato per le zone che nel 1976 beneficiavano di un aiuto di 50 u.c. e di 41.577 lire per le zone a 21 u.c. ricadenti nelle Marche, Lazio e Toscana, per complessivi 153.000 ettari coltivati. Globalmente considerato, il vantaggio per il nostro Paese, per il grano duro, è da valutare intorno ai 27 miliardi di lire.

V. — FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E DI GARANZIA (FEOGA)

A) Sezione garanzia

Sono stati mantenuti, nel 1977, i rapporti finanziari fra la Comunità e gli organismi d'intervento italiani (Ministero delle finanze, Intendenza di finanza di Roma-Ufficio centrale prelievi, AIMA, Cassa conguaglio zucchero ed Ente nazionale risi) provvedendo ad attribuire agli stessi organismi i mezzi finanziari necessari all'attuazione degli interventi di competenza in applicazione della normativa comunitaria nel settore agricolo.

In sede di Comitato del FEOGA, sono stati infatti richiesti anticipi mensili per consentire:

1) all'Intendenza di finanza il pagamento delle restituzioni all'esportazione e alla produzione, degli importi compensativi monetari e di quelli di adesione. Sulla base delle disponibilità complessive, che nei primi otto mesi del 1977 sono state di lire 95 miliardi circa, (fra saldo iniziale, anticipi ed importi compensativi assegnati) l'Intendenza di finanza ha sostenuto una spesa di 84 miliardi circa;

2) all'AIMA il pagamento di somme destinate a coprire spese per interventi di mercato nei settori dei cereali, lattiero-caseari, grassi, carni bovine, ortofrutticoli, vino, tabacco e altri settori. Su una disponibilità di circa 515 miliardi, al 31 agosto 1977, l'AIMA ha effettuato pagamenti per lire 467 miliardi circa.

Gli interventi di maggiore rilievo riguardano le integrazioni di prezzo per il grano duro, l'olio d'oliva, i premi agli acquirenti di tabacco in foglia e gli aiuti per il latte scremato destinato all'alimentazione del bestiame.

Per l'olio d'oliva: le spese ascendono a circa 1 miliardo per le campagne 1970-1971, 1971-1972, 1972-1973; a lire 10,6 miliardi per

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

la campagna 1974-1975 ed a lire 55,2 miliardi per la campagna 1975/1976.

Per il *grano duro* le spese sono riferite: al raccolto della campagna 1971 e 1972 pari ad un importo di lire 300 milioni circa; al raccolto 1973 per 4,2 miliardi; al raccolto 1974 per lire 9,9 miliardi; al raccolto 1975 per lire 18,5 miliardi ed a quello della campagna 1976 per lire 68,9 miliardi.

Per il *tabacco* le spese si riferiscono al raccolto 1972, 1973 e 1974 per un totale di circa 900 milioni; al raccolto 1975 per lire 6,8 miliardi ed a quello del 1976 per lire 74,8 miliardi;

3) alla Cassa conguaglio zucchero la copertura delle spese relative al magazzinaggio dello zucchero per un totale (riferito sempre ai primi otto mesi del 1977) di lire 18,9 miliardi;

4) al Ministero delle finanze il pagamento di sovvenzioni all'importazione di cereali foraggieri per un totale di circa 28 milioni di lire;

5) all'Ente nazionale risi il pagamento di restituzioni per aiuti alimentari comunitari per un totale di circa lire 4,5 miliardi.

Nel quadro di azioni comunitarie a titolo di aiuto alimentare a Paesi in via di sviluppo, diverse ditte italiane hanno partecipato a gare indette dalla Comunità per la fornitura di riso e di farina di grano tenero. Le somme necessarie per il pagamento di dette forniture, che ascendono a lire 14 miliardi circa, sono state richieste alla Comunità con una procedura particolare e liquidate agli interessati con la massima celerità.

In particolare le spese della Sezione garanzia del FEOGA che appaiono nel bilancio di previsione della Comunità per il 1977, sono le seguenti:

Cereali	u.c.	763.300.000
Riso	»	21.000.000
Latte e lattiero caseari	»	2.484.900.000
Grassi	»	412.600.000
Zucchero	»	414.000.000
Carni bovine	»	495.400.000
Carni suine	»	90.000.000
Uova e pollame	»	25.000.000
Ortofrutticoli	»	147.500.000

Vini	u.c.	109.000.000
Tabacco	»	203.000.000
Pesca	»	10.000.000
Altri settori	»	54.400.000
Restituzione prodotti trasformati	»	48.000.000
Importi complessivi adesione	»	250.000.000
Importi complessivi monetari	»	970.000.000
Spese per tassi di cambio diversi	»	603.500.000
Totale	u.c.	7.101.600.000

B) Sezione orientamento

In applicazione del Regolamento n. 17/64 del 5 febbraio 1964 relativo al finanziamento di strutture agricole nell'anno 1977 la Comunità ha ammesso al concorso finanziario della Sezione orientamento del FEOGA n. 83 iniziative riguardanti il XIV periodo di operatività per un contributo complessivo di lire 18.422,1 milioni che comportano investimenti per oltre 73.688 milioni.

Sono stati ammessi 102 decreti di concessione di contributo per l'importo complessivo di lire 22.986 milioni che consente investimenti per oltre 91.944 milioni; 263 decreti di liquidazione di contributo per 22.859 milioni; n. 75 nulla osta per l'affidamento, da parte degli istituti di credito, di altrettanti mutui a tasso agevolato, per la rata annua complessiva di lire 2.679 milioni, 81 decreti di liquidazione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi per rate di ammortamento annuo di lire 2.226 milioni.

Inoltre sono state avanzate n. 255 proposte di liquidazione di contributo per l'importo di lire 25.539 milioni.

In applicazione del Regolamento 1505/76 del Consiglio e del Regolamento 1677/76 della Commissione riguardanti la concessione di contributi comunitari per il ripristino dei danni causati all'agricoltura dal sisma del maggio 1976 nella regione Friuli-Venezia Giulia, durante il periodo in esame sono pervenuti alla regione interessata n. 48 progetti

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

esecutivi per i quali sono stati emessi decreti di concessione di contributo per l'importo complessivo di lire 11.722,4 milioni pari ad una spesa totale di lire 24.739,5 milioni.

Nello stesso periodo 1977 risulta ultimata una sola iniziativa per la quale è stato liquidato un contributo di lire 247 milioni pari ad una spesa effettuata di lire 549 milioni.

Per quanto attiene al programma speciale del tabacco è stato provveduto, in ottemperanza al Regolamento 130/66 relativo al miglioramento delle strutture tabacchicole, a rendicontare alla Comunità pagamenti per complessive lire 365.991.713; importo che si aggiunge a quello di lire 9.360 milioni rendicontato negli anni precedenti e porta ad un importo complessivo di lire 9.726,7 milioni, pari a 15.562.800 u.c.

PIANO AGRUMICOLO

Nel 1977, ai sensi del Regolamento 2511/69/CEE sono stati richiesti rimborsi alla CEE per liquidazioni effettuate nel 1976 ammontanti a lire 3.883.891.232, pari al 50 per cento della suddetta spesa.

Nel corrente anno è proseguita la fase operativa sia per la parte di competenza delle regioni (riconversione varietale degli aranceti e mandarineti) che del Ministero (stabilimento di commercializzazione e attività vivaistica).

Per quanto riguarda l'attività del Ministero è stato impegnato circa il 90 per cento dei fondi recati, per tali interventi, dalla legge 6 giugno 1974, n. 317, pari a circa lire 60 miliardi di opere.

Non appena le regioni avranno fatto pervenire, entro l'anno, il rendiconto delle spese si provvederà a richiedere i rimborsi delle somme liquidate agli organi comunitari.

POLITICA COMUNITARIA DELLA PESCA

Conformemente alle decisioni prese dal Consiglio nel 1976, gli Stati membri della Comunità hanno esteso le loro zone di pe-

sca nell'Atlantico e nel Mar del Nord il 1° gennaio 1977.

Rientrando la pesca fra le competenze della Comunità esplicitamente previste dal Trattato nonché dalla giurisprudenza in materia della Corte di giustizia, l'estensione a 200 miglia ha avuto una duplice conseguenza. Sul piano interno, infatti, la Comunità si è trovata nella necessità di definire il regime comunitario da applicare all'esercizio della pesca in acque che, prima dell'estensione a 200 miglia, erano considerate mare libero. Parallelamente, sul piano esterno, i rapporti con i Paesi terzi concernenti la pesca sono divenuti materia di esclusiva competenza comunitaria.

In tale contesto l'azione svolta nel corso del 1977 in ambito comunitario si è articolata secondo i seguenti elementi essenziali.

1. — *Regime interno*

Già nell'ottobre del 1976 la Commissione aveva presentato al Consiglio alcune proposte circa il regime interno definitivo da applicarsi alle acque comunitarie estese a 200 miglia, i cui principi fondamentali erano i seguenti: fissazione annuale di un totale massimo di catture consentite per ogni specie, ripartizione in quote fra gli Stati membri, misure di conservazione per proteggere gli *stocks* e misure strutturali.

Malgrado i numerosi dibattiti che si sono svolti sull'argomento a tutti i livelli della Comunità nel corso del 1977, le proposte della Commissione non sono state approvate dal Consiglio, essenzialmente a causa del contrasto politico di fondo, originato dalla richiesta del Regno Unito e dell'Irlanda di vedersi riconosciuta una fascia costiera fino a 50 miglia esclusivamente riservata ai pescatori nazionali.

Le divergenze su tale questione cruciale hanno condizionato tutto il dibattito sulla politica comunitaria della pesca, impedendo che si facessero dei sostanziali passi avanti rispetto alla situazione del 1976 (l'unica misura concreta di una certa rilevanza adottata dalla Comunità nel corso del 1977, è

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

stato il divieto di pesca delle aringhe nel Mar del Nord valido sino alla fine del 1977).

Nel tentativo di sbloccare questa situazione di stallo la Commissione ha presentato nel mese di ottobre del 1977 alcune proposte complementari che, partendo dalla filosofia di fondo dell'impostazione iniziale, prevedono tutta una serie di dettagliate disposizioni tecniche di conservazione (dimensioni delle reti, divieti di pesca, tipi di battelli, eccetera) tendenti a proteggere gli *stocks* più minacciati, cui dovrebbe accompagnarsi l'istituzione di meccanismi di controllo tali da garantire il rispetto da parte dei pescatori delle misure comunitarie, nonché la messa in opera di misure strutturali e di compensazione finanziaria a carico della Comunità in favore dei pescatori in difficoltà. La Commissione ha inoltre proposto una ripartizione delle quote fra gli Stati membri basata sulla distribuzione delle catture avvenuta per il 1976 in sede NEAFC (North East Atlantic Fisheries Commission), organizzazione nel cui ambito venivano fissate le quote dei singoli Stati per le acque dell'Atlantico occidentale e del Mar del Nord prima che la Comunità estendesse le proprie zone di pesca a 200 miglia.

Tali proposte costituiscono un « pacchetto globale » che è attualmente all'esame delle competenti istanze comunitarie e su cui il Consiglio dovrebbe pronunciarsi il 16 gennaio 1976 in una sessione speciale interamente dedicata ai problemi della pesca.

Per quanto riguarda la posizione italiana, sin dall'inizio ci siamo espressi in favore dei principi che costituivano la base delle proposte della Commissione, non mancando tuttavia di sottolineare che tali principi erano per noi accettabili solo a condizione che fossero salvaguardati gli interessi di tutti gli Stati membri. In altre parole, abbiamo sempre sostenuto che la « comunitarizzazione » delle zone di pesca estese a 200 miglia avrebbe dovuto garantire a tutti i pescatori della Comunità l'effettiva possibilità di esercitare la pesca in tali acque.

Di conseguenza, mentre ci siamo opposti a quelle proposte della Commissione che tendevano sostanzialmente a discostarsi da tale principio (in particolare le proposte

di ripartizione delle quote per il 1978 basate sulla cosiddetta « chiave NEAFC »), abbiamo incoraggiato quelle iniziative che venivano incontro senza discriminazioni alle necessità di tutti i pescatori comunitari (come per esempio le misure strutturali in favore dei pescatori in difficoltà).

Su un piano più generale va infine rilevato che la posizione italiana si è sempre ispirata all'esigenza di uno stretto collegamento fra aspetti interni e aspetti esterni della politica comunitaria della pesca. Al riguardo non abbiamo mai mancato di sottolineare chiaramente che il nostro atteggiamento su tutta la problematica concernente il regime interno sarebbe in definitiva dipeso dalle soluzioni ai problemi di nostro specifico interesse in materia di rapporti con i Paesi terzi.

2. — *Aspetti esterni*

A seguito dell'estensione a 200 miglia, la Comunità ha iniziato una serie di negoziati con alcuni Paesi terzi sia per regolare l'accesso dei pescatori di tali Paesi nelle acque comunitarie, sia per garantire ai pescatori comunitari il mantenimento e l'acquisizione di diritti di pesca nelle acque dei Paesi terzi.

La Comunità ha sinora concluso un accordo di pesca con gli Stati Uniti (tale accordo, entrato in vigore nel giugno 1977, interessa in modo particolare i pescatori italiani in quanto consente ai pescatori della Comunità di continuare ad esercitare la pesca nelle acque degli Stati Uniti, ove appunto si svolge una parte dell'attività della nostra flotta peschereccia di alto mare) e ha firmato accordi con la Svezia e le isole Faroe. Inoltre è sul punto di essere concluso un accordo con la Norvegia mentre continuano i negoziati con numerosi Paesi terzi.

Per quanto riguarda in particolare i Paesi dell'Est, la Comunità ha deciso una serie di proroghe successive del regime di pesca accordato in via autonoma e transitoria a partire dal 1° gennaio 1977 all'Unione Sovietica, alla Polonia e alla Repubblica democratica tedesca in attesa di una positiva con-

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

clusione dei negoziati avviati con i tre Paesi in questione nei primi mesi dell'anno. Tali negoziati si sono tuttavia rapidamente arenati a causa soprattutto dell'intransigenza sovietica (che ha condizionato anche l'atteggiamento degli altri due Paesi) sulle questioni di principio concernenti la conclusione di un accordo con la Comunità in quanto tale e la clausola territoriale relativa a Berlino Ovest. Il Consiglio ha così deciso, nella sessione del 21-22 novembre 1977, di non prorogare oltre il 30 novembre i regimi transitori precedentemente accordati alla Polonia e alla Repubblica popolare tedesca e di confermare l'interdizione di pesca nelle acque comunitarie ai battelli dell'Unione Sovietica (interdizione adottata nel mese di settembre a seguito dell'espulsione dei battelli britannici e francesi dal Mare di Barents). La Commissione è stata infine incaricata di avviare gli opportuni sondaggi con i tre Paesi in questione in vista di un accordo quadro in materia di pesca con la Comunità in quanto tale.

Per quanto concerne i Paesi che più direttamente interessano i nostri pescatori, su nostre sollecitazioni, la Comunità si è impegnata a negoziare accordi di pesca con Senegal, Guinea Bissau e Mauritania. Le proposte che la Commissione ha presentato per i relativi mandati negoziali sono state approvate dal Consiglio nella sessione del 5-6 dicembre. Tuttavia non ci si può nascondere, almeno dalle conversazioni esplorative che la Commissione ha finora avuto con le autorità dei Paesi africani in questione, che i problemi connessi alla conclusione di accordi di pesca comunitaria con tali Paesi

si presentano complessi e di non facile soluzione, essenzialmente a causa delle esagerate contropartite di carattere finanziario richieste da tali Paesi in cambio della concessione dei diritti di pesca.

In tali condizioni da parte nostra — oltre a ribadire il nostro vivo interesse per la sollecita conclusione di accordi comunitari — abbiamo a più riprese insistito presso la Commissione perchè continuasse ad adoperarsi per ottenere da tali Paesi la concessione di regimi transitori che consentano ai nostri pescatori di esercitare le attività di pesca in quelle acque in attesa della conclusione di accordi comunitari.

Per quanto concerne infine la Jugoslavia, si ricorda che nel dicembre del 1976 il Consiglio aveva autorizzato il Governo italiano a prorogare di un anno l'accordo bilaterale di pesca italo-jugoslavo, per consentire ai nostri pescatori di continuare le loro tradizionali attività di pesca nelle acque jugoslave. In vista della scadenza di tale proroga (31 dicembre 1977), il Consiglio del 19-20 dicembre ha, a nostra richiesta, autorizzato il Governo italiano a prorogare ulteriormente fino al 30 giugno 1978 il regime previsto dall'Accordo bilaterale italo-jugoslavo, in attesa che possa essere definito un regime definitivo di pesca nel contesto globale delle relazioni tra la Comunità e la Jugoslavia che saranno previste nel nuovo Accordo di cooperazione con questo Paese. L'importo da pagare per i diritti di pesca nelle acque jugoslave per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1978 (285 miliardi di lire) sarà rimborsato dalla Comunità all'Italia nella misura dell'80 per cento (il restante 20 per cento è a carico degli armatori).

PAGINA BIANCA

CAPITOLO VIII

La politica comune dei trasporti

PAGINA BIANCA

LA POLITICA COMUNE DEI TRASPORTI

Nel corso del 1977 la politica comune dei trasporti è stata caratterizzata da iniziative comunitarie intese ad estendere le norme del Trattato CEE relative ai trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili (articoli da 74 a 84) a quelli marittimi ed aerei.

Nel settore dei trasporti marittimi sono stati posti allo studio i problemi concernenti la discriminazione di bandiera in generale, l'adeguamento delle regole di concorrenza, la minaccia alla sicurezza costituita dall'esistenza di navi con caratteristiche inferiori a quelle medie stabilite, il riconoscimento reciproco dei diplomi, l'adeguata definizione di regole di concorrenza, allo scopo di individuare le azioni prioritarie da svolgere.

Nel campo del trasporto aereo è allo studio — tra l'altro — il rafforzamento dei rapporti con le competenti organizzazioni internazionali al fine di una diretta partecipazione della Comunità alla disciplina del settore.

Si elencano qui di seguito le iniziative a cui si intende dare la priorità nel settore dei trasporti nel periodo 1978-80.

È auspicato un miglioramento delle procedure di consultazione tra i vari Stati membri sui principali progetti infrastrutturali aventi dimensioni comunitarie. In tale contesto è prevista la concessione di contributi finanziari comunitari a favore di progetti che rivestano un elevato interesse comunitario nel settore delle infrastrutture di trasporto, ad esempio, quali i progetti destinati ad agevolare l'eliminazione dei punti di congestione nel traffico comunitario.

Sarà sollecitato un programma volto a migliorare progressivamente la situazione

commerciale delle aziende ferroviarie, nonché la cooperazione tra tali aziende e gli altri sistemi di trasporto.

È prevista l'adozione dell'ora legale in tutti i Paesi della Comunità a partire dal 1979.

Dovrebbe essere completata la normativa di carattere sociale riguardante l'orario di guida dei conducenti degli autoveicoli industriali.

Si dovrebbe perfezionare il sistema di libero accesso al Reno e stabilire un fondo di immobilizzo temporaneo per i battelli in navigazione sul Reno.

Nella sessione ministeriale dei Ministri dei trasporti svoltasi nei giorni 28 e 29 giugno, è stato raggiunto un accordo di massima per alcune proposte di provvedimenti che sono stati successivamente approvati nella riunione del Consiglio delle Comunità europee tenutasi il 27 ottobre a Lussemburgo. Essi riguardano in particolare:

l'abolizione, per i veicoli muniti di tachigrafo, della norma del « doppio equipaggio », applicabile a taluni veicoli che percorrono distanze giornaliere superiori a 450 chilometri;

l'aumento di 5 ore del periodo di riposo settimanale che verrà portato a 29 ore;

la possibilità di ridurre il periodo di 29 ore ad un minimo di 24 ore, a condizione che venga concessa una compensazione equivalente nel corso della stessa settimana;

il divieto di taluni tipi di retribuzione che rischiano di compromettere la sicurezza stradale;

il regime speciale applicabile al riposo trascorso su una nave traghetto o su un treno;

le esenzioni dall'impiego di un tachigrafo per un periodo di 18 mesi, a decorrere

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dal 1° gennaio 1978, per i trasporti di merci entro un raggio di 50 chilometri o per veicoli che non superino le 6 tonnellate di peso complessivo a pieno carico;

le deroghe nazionali alla normativa sociale;

l'emendamento delle disposizioni tecniche del regolamento relativo al tachigrafo;

la ratifica dell'AETR.

La decisione prevede inoltre l'introduzione di una clausola di salvaguardia nel regolamento sociale, clausola che consentirà agli Stati membri che si trovano in una situazione difficile di chiedere, per i trasporti nazionali, ulteriori deroghe per un periodo limitato di 3 anni a decorrere dal 1° gennaio 1978.

Si è registrato un accordo unanime sul regolamento relativo alla fissazione di norme comuni per i servizi regolari e per i servizi regolari specializzati effettuati con autobus tra gli Stati membri.

È stata svolta una relazione orale sui lavori in materia di trasporti aerei.

Si è preso atto del buon inizio dei lavori in tale settore ed è stata rilevata la necessità di impostare in modo comunitario i problemi relativi ai trasporti aerei civili. In tale contesto è stato rilevato che si deve dare la precedenza al problema della cooperazione con le organizzazioni internazionali di navigazione aerea quali la Commissione europea dell'aviazione civile (CEAC) e l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO) ed al coordinamento delle posizioni degli Stati membri in tali sedi. È stato auspicato che vengano quanto prima presentate proposte sulle altre azioni prioritarie che la Comunità dovrà intraprendere nel settore dei trasporti aerei.

I Ministri dei trasporti, riuniti nell'ambito del Consiglio delle Comunità europee a Lussemburgo hanno condannato la pirateria aerea ed il terrorismo sotto qualsiasi forma.

Ai fini della sicurezza del traffico passeggeri, è stato urgentemente chiesto che sul

piano internazionale vengano adottati al più presto possibile concreti provvedimenti onde poter combattere in modo efficiente tali forme violente di criminalità.

Nei giorni 20 e 21 dicembre 1977 si è tenuta a Bruxelles la terza sessione ministeriale dell'anno dedicata ai problemi dei trasporti al fine di completarne l'esame.

Sono state impartite nuove direttive per il negoziato tra la CEE e l'Austria, la Finlandia, la Grecia, la Jugoslavia, la Norvegia, il Portogallo, la Spagna, la Svezia, la Svizzera e la Turchia inteso a realizzare un accordo che prevede la liberalizzazione parziale dei trasporti internazionali su strada effettuati mediante autobus, sotto forma di servizi occasionali nonchè l'adozione di certe norme comuni al fine di effettuare i trasporti stessi.

È stato approvato l'aumento del contingente delle autorizzazioni per il trasporto di merci su strada: il contingente è stato portato da 2.363 a 2.835 autorizzazioni, di cui 383 spetteranno all'Italia in luogo delle precedenti 319.

Una nuova decisione è stata adottata con cui viene prevista una procedura di consultazione in materia di infrastrutture di trasporto, che sostituisce quella introdotta con la decisione del Consiglio del 28 febbraio 1966: essa permetterà un più efficace coordinamento delle iniziative prese dai singoli Stati membri per quanto si riferisce alla creazione di infrastrutture ferroviarie, stradali e per via navigabile. Viene creato altresì un comitato in materia di infrastrutture di trasporto.

È stato posto allo studio una proposta di direttiva o di regolamento riguardante il sostegno finanziario comunitario ai progetti di particolare interesse sempre nel campo delle infrastrutture di trasporto.

Si è proseguito l'esame della proposta di direttiva concernente l'obbligo per tutti gli Stati membri di applicare l'ora legale dal 1° aprile al 14 ottobre 1979; dal 30 marzo al 12 ottobre 1980 e dal 5 aprile all'11 ottobre 1981.

CAPITOLO IX

Rapporti tra la Comunità ed i Paesi terzi: Stati Uniti, Canada, Giappone, Paesi EFTA, Portogallo, Paesi a commercio di Stato e COMECON — Rapporti tra la Comunità e gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico che hanno aderito alla Convenzione di Lomè — Paesi ASEAN, Iran, Cina
Relazioni tra la Comunità ed i Paesi dell'America Latina — Australia

PAGINA BIANCA

CEE-STATI UNITI

La vigente legislazione commerciale americana (Trade act), entrata in vigore nel dicembre del 1974, prevede la possibilità di ricorrere a tutta una serie di misure restrittive delle importazioni in difesa dei settori produttivi nazionali messi in difficoltà dalla concorrenza dei prodotti esteri.

L'attuale crisi economica e le conseguenti propensioni protezionistiche affiorate nei ceti imprenditoriali americani hanno indotto questi ultimi a richiedere al Governo di Washington la rigida applicazione del Trade act. Ed è in questo contesto, per quanto più direttamente ci concerne, che gli operatori americani hanno sollecitato l'applicazione di dazi compensativi nei confronti delle nostre esportazioni di acciaio per uso elettrico, di conserve di pomodori, di catene e parti, di *float glass* e di nastri autoadesivi, nonché di contingenti alle esportazioni di calzature e dei prodotti siderurgici in genere.

Di fronte a tali richieste, l'attuale Amministrazione americana, propensa ad applicare i principi del libero scambio, si è attivamente adoperata — ed in alcuni casi con successo — per contrastare le involuzioni protezionistiche del mondo americano degli affari e dei sindacati. Essa tuttavia non ha alcun potere di intervento nei confronti della magistratura ordinaria che può essere direttamente investita della questione. Recentemente, infatti, il Tribunale doganale federale, accettando la richiesta della compagnia americana Zenith, ha deciso di imporre dei dazi compensativi all'importazione di apparecchi televisivi giapponesi che fruirebbero di sussidi indiretti. Con tale decisione il Tribunale federale non ha fatto distinzioni fra sussidi diretti ed indiretti ed ha previsto l'imposizione di dazi compensativi anche nel

caso di remissione di tasse indirette — fra le quali potrebbe essere inclusa anche la IVA — il che dimostra come nel caso Zenith potrebbero aversi conseguenze di una estrema gravità anche per gli interessi dei Paesi comunitari. Infatti potrebbe aversi una analoga decisione per quanto riguarda le esportazioni europee di acciaio a seguito del ricorso presentato al Tribunale federale doganale della United States Steel in base ad argomentazioni analoghe a quelle adottate dalla Zenith nei confronti delle importazioni di televisori giapponesi.

Va da sé che una decisione sfavorevole agli esportatori europei di acciaio potrebbe avere ripercussioni su quasi tutti i prodotti esportati negli Stati Uniti da parte dei Paesi comunitari, creando grande incertezza nella relazione commerciali tra gli Stati Uniti e l'Europa dei Nove e ponendo le premesse per una vera e propria guerra commerciale.

Non va dimenticato inoltre che l'assimilazione dei suddetti indiretti a quelli diretti potrebbe indurre gli americani a controaziare le esportazioni di quelle industrie che hanno beneficiato di aiuti in generale da noi corrisposti con esclusive finalità di sviluppo regionale.

La tematica ampia e complessa forma oggetto di esame nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali (Tokyo round), sui quali si riferisce separatamente.

A parte la questione generale degli indirizzi americani in materia di politica commerciale esistono dei settori critici che influenzano negativamente l'attuale andamento delle relazioni commerciali fra la Comunità e gli Stati Uniti. Fra tali settori, merita una particolare menzione quello siderurgico.

Come noto, i produttori americani vivamente preoccupati per l'aggressività delle

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

esportazioni siderurgiche comunitarie hanno invitato il Governo federale ad adottare tutta una serie di misure di salvaguardia, sostenendo che tali esportazioni vengano effettuate in regime di *dumping*. Per corrispondere a tali sollecitazioni verrà prossimamente reso noto il piano elaborato dal Sottosegretario americano al tesoro, Solomon che prevede, in funzione anti-*dumping*, la fissazione di un prezzo di riferimento alle importazioni siderurgiche in USA basato sul prezzo offerto dal produttore giapponese più competitivo. Benchè non siano ancora noti i dettagli di tale meccanismo, appare tuttavia chiaro che gli americani sono orientati ad affrontare il problema prendendo in considerazione esclusivamente le ripercussioni sul mercato americano della crisi siderurgica mondiale. Le Comunità invece intenderebbe adoperarsi affinché il problema venga affrontato nella sua globalità. In tale ottica, dunque, dovrebbero essere escluse misure unilaterali e si dovrebbero promuovere intese comuni non solo in tema di commercio internazionale ma anche di ristrutturazione del settore e di contenimento della produzione. Su tale specifico problema si allega una nota separata.

Infine, in epoca recente, anche il settore tessile ha acquistato un posto di rilievo nell'ambito dei rapporti commerciali CEE-USA.

A parte si illustra lo stato di crisi dell'industria tessile comunitaria che ha indotto i Governi dei Nove a domandare alla Commissione esecutiva delle Comunità il compito di negoziare con i Paesi principali esportatori di prodotti tessili accordi bilaterali di autolimitazione.

Gli americani infatti stanno attualmente esercitando pressioni sui Paesi fornitori per indurli a non fare concessioni alla Comunità in materia di autolimitazione dato che — a loro avviso — una eventuale regolamentazione delle esportazioni tessili verso la Comunità potrebbe far rifluire sul mercato americano una maggiore quantità di tali prodotti.

La Comunità ha già invitato gli Stati Uniti a desistere da tale azione dato che la mancata conclusione degli accordi bilaterali, con i quali si intende pervenire a soluzioni eque,

pregiudicherebbe la possibilità di rinnovare l'accordo multifibre con conseguenze negative di natura politica che è facile da intuire.

CEE-CANADA

Durante il 1977 è proseguita l'attuazione dell'accordo quadro di cooperazione economica e commerciale CEE-Canada, firmata a Ottawa nel luglio 1976.

Nel dicembre 1976 si è riunito a Bruxelles il Comitato misto, previsto dall'accordo, per discutere il programma di lavoro per il 1977 ed individuare un certo numero di settori suscettibili di essere coperti dalla cooperazione commerciale ed economica tra le due parti; tra questi sono stati indicati i minerali non ferrosi, ferro, acciaio, l'industria del legno e dei suoi derivati, quella aerospaziale e quella delle costruzioni.

Sulla scorta di tale riunione è stato adottato un programma di lavoro per gli anni 1977-1978, predisposto tenendo presenti gli obiettivi a lungo termine dell'accordo.

È stata altresì proposta una cooperazione nel campo nucleare, della protezione dell'ambiente, dello sfruttamento delle risorse marine — compresa la pesca — l'istituzione di imprese miste nei Paesi terzi.

Al fine di facilitare il conseguimento degli obiettivi dell'accordo, è stata decisa l'istituzione di due sottocomitati per promuovere la cooperazione industriale.

Significativamente in aumento nel corso dell'anno, infine, sono stati i contatti diretti tra personalità politiche, uomini di affari e funzionari europei e canadesi.

RELAZIONI CEE-GIAPPONE

Le relazioni CEE-Giappone continuano ad essere condizionate dall'andamento negativo per la Comunità dell'interscambio commerciale (il *deficit* di 4,2 miliardi di dollari nel 1976 sembra destinato a raggiungere i 5 miliardi nel 1977). Infatti mentre i prodotti comunitari incontrano nel mercato giapponese ostacoli di varia natura, per di più di ordine non tariffario, quelli giapponesi trovano fa-

cile sbocco in Europa grazie alla loro elevata concorrenzialità, al limite del *dumping*.

La gravità della situazione ha indotto la Comunità ad affrontare il problema in due riprese al più alto livello politico: nel novembre dello scorso anno (L'Aja) e nel marzo di quello corrente (Londra), il Consiglio d'Europa ha espresso la propria preoccupazione sottolineando la necessità che venga ristabilito un equilibrio negli scambi con il Giappone.

Successivamente non si sono verificati sviluppi di rilievo, anche se in qualche specifico settore è stato possibile ottenere dal Giappone un impegno di autolimitazione delle proprie esportazioni verso la Comunità (acciai) o l'adozione di misure volte a rendere meno competitive le proprie industrie (costruzioni navali). A Tokyo si ritiene infatti che le ragioni dell'insoddisfacente andamento delle esportazioni comunitarie verso il Giappone siano da ricercare in una non adeguata politica commerciale delle industrie della CEE e in una loro insufficiente conoscenza delle caratteristiche del mercato giapponese: secondo Tokyo un migliore equilibrio degli scambi deve pertanto essere realizzato anche attraverso un'espansione delle vendite europee in Giappone.

Non sono mancati durante il 1977 contatti ad alto livello tra la Commissione ed il Consiglio. Si sono recati a Tokyo sia il commissario competente per le relazioni esterne Haferkamp (maggio) che lo stesso presidente Jenkins (ottobre). Le impressioni riportate da entrambi sono che i responsabili del Governo giapponese hanno realizzato che occorre provvedere al riequilibrio degli scambi, considerando anche che le implicazioni politiche e sociali di un crescente passivo della bilancia commerciale potrebbe favorire l'affermarsi di già diffuse tendenze protezionistiche. Resta peraltro da vedere se e quando si concreteranno le affermazioni di comprensione e buona volontà manifestate al massimo livello politico. A breve termine le previsioni non sono ottimistiche.

La Comunità si è vista nel frattempo costretta ad adottare (estate 1977) nei confronti del Giappone due misure di salvaguar-

dia: l'introduzione di un dazio anti-*dumping* (che non viene peraltro ancora riscosso) sui cuscinetti a sfere e una limitazione delle importazioni in Italia di motociclette di grossa cilindrata.

Il nostro Paese ha particolari problemi con il Giappone per due prodotti per i quali esiste una tradizionale corrente di esportazioni: i filati di seta e gli scarponi da sci. Nei confronti di entrambi sono state introdotte in Giappone misure restrittive e fino ad ora i tentativi fatti dalla Commissione per ottenere l'abolizione non hanno avuto esito. Vi sono difficoltà di collocamento sul mercato giapponese anche per altri prodotti, rientranti nei settori agricoli e farmaceutico, di particolare interesse per l'Italia.

PAESI EFTA

Con l'abolizione dell'ultima « tranche » del 20 per cento dei rispettivi dazi doganali, avvenuta il 1° luglio, si è completata quest'anno la zona di libero scambio tra la CEE ed i Paesi dell'EFTA prevista dagli accordi del 1972.

Si è realizzato in tal modo un mercato libero da barriere doganali per tutti i prodotti industriali, ad eccezione, come noto, di alcuni prodotti cosiddetti « sensibili » (carta, ferroleghe, acciai speciali) per cui l'eliminazione dei dazi sarà ritardata fino al 1984, che interessa 300 milioni di consumatori.

Un altro evento importante ha caratterizzato quest'anno i rapporti tra la CEE e l'EFTA: il 13 maggio si è tenuto a Vienna un vertice a livello di Capi di governo in cui, oltre alla soddisfazione per le relazioni esistenti, i Paesi dell'EFTA hanno manifestato solennemente la volontà di approfondire ed ampliare la collaborazione con la Comunità estendendola eventualmente a settori di comune interesse attualmente non coperti dagli accordi quali, ad esempio, l'ambiente ed i trasporti.

Circa il funzionamento degli accordi non si sono verificati problemi di rilievo. In giugno le consuete sessioni dei Comitati misti, che per l'Islanda e la Finlandia sono state

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tenute per la prima volta nelle rispettive capitali, hanno avuto un andamento generalmente positivo.

Alcune preoccupazioni, in particolare da parte svizzera ed austriaca, sono state manifestate per il piano di riconversione adottato dalla Comunità per il settore siderurgico.

Quanto ai prodotti sensibili, in particolare la carta, i Paesi esportatori (Svezia, Austria, Finlandia e Norvegia) non hanno mancato di invitare la Comunità a tenere nel dovuto conto, nel determinare i massimali per il 1978, l'importanza del settore per le rispettive economie.

Data la congiuntura pesantemente negativa che sta vivendo l'industria cartaria europea appare difficile, tuttavia, che in questa materia la Comunità possa fare ulteriori concessioni.

CEE-PORTOGALLO

L'anno in corso ha visto un importante cambiamento qualitativo nei rapporti tra il Portogallo e la Comunità. Coerentemente con la sua vocazione europeista, il 28 marzo il governo portoghese ha presentato la domanda di adesione alla CEE, candidandosi in tal modo alla piena partecipazione alla Comunità.

La domanda è all'esame della Commissione che formulerà il proprio parere, come previsto dal Trattato, nei primi mesi del prossimo anno.

In attesa degli sviluppi della procedura di adesione, le relazioni tra la CEE ed il Portogallo continuano ad essere disciplinate dai precedenti accordi.

In tale quadro il Comitato misto CEE-Portogallo ha tenuto la sua settima riunione a Lisbona il 9 e il 10 novembre 1977.

La riunione è stata dedicata all'esame dell'andamento generale delle relazioni commerciali tra le due parti.

La delegazione portoghese ha sottolineato l'incremento del *deficit* della bilancia dei pagamenti esprimendo la propria preoccupazione che la situazione possa ulteriormente aggravarsi a seguito della prospettata appli-

cazione da parte della Comunità delle restrizioni sulle importazioni di prodotti tessili.

In vista di ciò, i portoghesi hanno chiesto maggiori concessioni su alcuni prodotti agricoli, segnatamente: concentrato di pomodoro e vino Porto.

È stato inoltre discusso il problema relativo alla definizione del nuovo regime di importazione delle conserve di sardine; a tale proposito i portoghesi hanno ribadito di non essere disposti — in mancanza di prezzi minimi uniformi per tutti i Paesi mediterranei esportatori — ad oltrepassare il livello di prezzi fissato con scambio di lettere del febbraio 1975 e sinora prorogato tacitamente.

Da parte portoghese è stata infine auspicata una rapida attuazione del protocollo addizionale e di quello finanziario (concessione di un prestito della BEI di 200 MUCE nonchè altri 30 MUCE per bonifico interesse bancario del 3 per cento) firmati a Bruxelles il 20 settembre 1976 e tuttora in attesa di ratifica. A tale proposito va rilevato che la Comunità ha deciso di ricondurre per un anno l'accordo provvisorio che, in attesa di detta ratifica, aveva posto comunque in attuazione sino al 31 dicembre 1977 la parte commerciale del Protocollo addizionale.

CEE-COMECON

Il 16 febbraio 1976 il Presidente di turno del Comitato esecutivo del COMECON Gerhard Weiss — vice presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica democratica tedesca — aveva avanzato al Consiglio CEE una proposta di accordo tra i due organismi le cui finalità e la cornice entro la quale l'intesa avrebbe dovuto realizzarsi erano illustrate in un messaggio che accompagnava il progetto di accordo medesimo.

L'accordo, la cui genesi veniva collegata con i costanti progressi realizzati ultimamente nelle relazioni tra i Paesi membri del COMECON e quelli della CEE, nonchè con i progressi, più in generale, del processo di distensione in Europa e della coesistenza

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

pacifica, enumerava i settori in cui i rapporti tra le due aree avrebbero potuto ulteriormente svilupparsi, e cioè: cooperazione commerciale ed economica, standardizzazione, ambiente, statistiche, prognosi economiche nel campo della produzione e del consumo. Altri settori avrebbero potuto eventualmente essere presi in considerazione.

Per la realizzazione degli obiettivi che lo accordo si prefiggeva di raggiungere era prevista la possibilità di intese specifiche, sia bilaterali che multilaterali, tra i Paesi del primo e del secondo gruppo, di accordi tra i singoli Stati del COMECON e la CEE, tra i singoli Paesi della CEE ed il COMECON, come pure tra le due organizzazioni economiche nella loro individualità istituzionale.

Il progetto di accordo fu esaminato sia nelle capitali dei Nove che dai servizi della Commissione e del Consiglio. Esso fu discusso altresì in seno al Comitato politico e dal Gruppo di esperti per l'Europa dell'Est.

In generale si riconobbe che l'iniziativa del COMECON meritava indubbiamente di essere presa in seria considerazione per le nuove e maggiori prospettive di collaborazione che sembrano aprirsi — così come era ed è nei desideri della CEE — nei rapporti tra le due aree europee, ma nello stesso tempo si ammise che l'iniziativa stessa poneva seri interrogativi quanto al modo concreto di impostare e sviluppare il dialogo.

Non sembravano peraltro ancora pienamente recepite da parte del COMECON l'articolazione istituzionale della Comunità e la competenza esclusiva della Commissione in materia di politica commerciale.

Nel novembre 1976 il Consiglio CEE approvava il testo di una lettera di risposta al messaggio del COMECON nonché un controprogetto che la Comunità, a sua volta, sottoponeva all'attenzione della controparte.

Il progetto comunitario si è ispirato a due criteri principali: quello di mantenere aperto il dialogo con il COMECON e quello di non fare nulla che potesse ostacolare l'obiettivo di normalizzazione su base individuale delle relazioni con i Paesi dell'Est. Esso, in generale, ha risentito dell'impostazione minimalista che si è ritenuto di dover seguire nell'affrontare il problema delle relazioni CEE-COMECON, dato che le stesse

venivano immaginate quali semplici relazioni di lavoro tramite scambi di informazione in alcuni settori economici di competenza comunitaria. Questi ultimi erano poi ricondotti ai quattro punti che la stessa Commissione aveva proposto al segretario del COMECON durante le conversazioni preliminari del febbraio 1975, e cioè: previsioni economiche, standardizzate, protezione dell'ambiente e statistiche. Non figurava il settore commerciale il quale, ancorchè di competenza comunitaria, si è ritenuto che dovesse formare oggetto di negoziati bilaterali tra la Comunità ed i singoli Paesi dell'Est.

Il testo del progetto comunitario e la lettera di accompagnamento furono consegnati nello stesso mese di novembre 1976 a Varsavia al presidente in esercizio del Consiglio esecutivo del COMECON. Nell'aprile 1977 il COMECON ha fatto conoscere il suo punto di vista sulla proposta della CEE rilevando che la Comunità non aveva incluso nel proprio progetto gli aspetti più importanti delle relazioni economiche e commerciali tra l'Est e l'Ovest, e che aveva ridotto la cooperazione tra le due aree ad un semplice scambio di informazioni.

Il COMECON comunque ha proposto come primo passo per l'avvio di un negoziato, un incontro tra i presidenti delle organizzazioni. Tale incontro ha avuto luogo il 21 settembre 1977 a Bruxelles. La delegazione del COMECON era presieduta dal Presidente del comitato esecutivo Marinescu; di quella comunitaria faceva parte, oltre il presidente del Consiglio Simonet, anche il vice presidente della Commissione Haferkamp, responsabile della relazioni esterne. La presenza di un rappresentante della Commissione — che in pratica è stato il vero interlocutore comunitario nelle conversazioni, Simonet essendosi ritirato dopo il saluto inaugurale — è stata voluta dalla Comunità per sottolineare la competenza esclusiva della Commissione in materia di negoziati commerciali.

L'incontro si è svolto in un'atmosfera costruttiva dando modo di raggiungere quelle intese procedurali sull'inizio dei negoziati veri e propri che costituivano lo scopo sostanziale della riunione. È stato infatti con-

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

venuto che i negoziati in parola avranno inizio nella prima metà del 1978.

Per quanto concerne infine la base sulla quale si svolgerà il negoziato, ad avviso del COMECON essa dovrebbe comprendere tutti gli elementi contenuti nello scambio epistolare tra le due organizzazioni. La Commissione ha per contro tenuto a sottolineare la « preminenza » dell'accordo suggerito dalla Comunità, quanto meno nel senso che non ne vengano messi in discussione i principi basilari.

In merito alle relazioni con i singoli Paesi dell'area, va rilevato che, per quanto concerne la *Romania*, è stato deciso nel novembre 1977 di estendere il beneficio delle preferenze generalizzate, per lo schema 1978, ed alcuni prodotti supplementari, quali il miele, le conserve naturali, i succhi di frutta, alcuni tipi di carta e cartoni della voce 40.01 ed alcuni tipi di rimorchi e semirimorchi della voce 87.14.

Per la *Bulgaria*, che a più riprese ha manifestato il desiderio di essere ammessa a beneficiare del sistema delle preferenze generalizzate, al pari della *Romania*, la Comunità ha dichiarato di aver preso atto della richiesta di Sofia riservandosi di tornare in argomento una volta definiti i nuovi orientamenti comunitari in vista della revisione del sistema delle preferenze generalizzate a partire dal 1980.

RAPPORTI FRA LA COMUNITÀ EUROPEA E GLI STATI DELL'AFRICA, DEI CARAIBI E DEL PACIFICO CHE HANNO ADERITO ALLA CONVENZIONE DI LOMÉ

La Convenzione di Lomé, firmata il 28 febbraio 1975 dai Paesi membri della Comunità economica europea e da 46 Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) — salita ora a 52 — è entrata in vigore il 1° aprile 1976.

Si ricorda che la Convenzione contempla disposizioni relative:

alla cooperazione commerciale, il cui obiettivo è di promuovere gli scambi tra le parti contraenti. In base alla Convenzione gli Stati ACP beneficeranno della franchigia

tariffaria e della eliminazione delle restrizioni quantitative per i prodotti industriali. Per quanto riguarda quelli agricoli, è previsto il libero accesso al mercato comunitario per l'84 per cento di essi. Lo zucchero — che è oggetto di un regime speciale — rappresenta il 12 per cento in più. Per il restante 4 per cento la Comunità applica un regime preferenziale rispetto alle esportazioni dei Paesi terzi:

alla stabilizzazione dei proventi alla esportazione dei prodotti di base degli Stati ACP;

ad un insieme di misure per la realizzazione di una effettiva cooperazione industriale;

alla cooperazione finanziaria e tecnica, al fine di aiutare lo sviluppo dell'economia degli Stati ACP.

La Convenzione di Lomé contempla inoltre disposizioni relative allo stabilimento dei servizi, ai pagamenti ed ai movimenti di capitale.

La Convenzione ha anche definito, precisandone le competenze, le proprie istituzioni: il Consiglio dei ministri, assistito dal Comitato degli ambasciatori, e l'Assemblea consultiva, composta su base paritetica da membri del Parlamento europeo e da rappresentanti designati dagli Stati ACP.

Il Comitato degli ambasciatori è assistito nei suoi lavori da:

un Comitato di cooperazione doganale;
un Gruppo misto permanente bananae;
un Comitato per la cooperazione industriale;

un Sottocomitato per la cooperazione commerciale;

un Sottocomitato per la stabilizzazione dei proventi all'esportazione;

un Sottocomitato per lo zucchero;

un Sottocomitato per la cooperazione finanziaria e tecnica.

NUOVE ACCESSIONI

Già nel corso del 1976 erano state avanzate richieste di adesione alla Convenzione

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di Lomé da parte di sei Paesi divenuti indipendenti.

Tre di essi — il Surinam, le Isole Seychelles e le Comore (ex Paesi e territori d'oltremare) — hanno beneficiato della procedura accelerata di accessione prevista dall'articolo 89 della Convenzione stessa, e sono entrati a farne parte rispettivamente il 16 luglio, il 27 agosto ed il 13 settembre dello scorso anno.

Per gli altri tre Stati — la Repubblica di Sao Tomé e Principe, Capo Verde e Papua Nuova Guinea — è stato necessario concludere un accordo con la Comunità.

Detti accordi sono stati firmati il 28 marzo 1977. Essi consentiranno ai tre nuovi Stati di beneficiare di tutte le concessioni fatte dalla CEE ai Paesi ACP in base alla Convenzione di Lomé. Pertanto, per quanto riguarda, ad esempio, la cooperazione finanziaria, sono previsti finanziamenti e co-finanziamenti del Fondo europeo di sviluppo per progetti rientranti nei piani prioritari di sviluppo dei Paesi e per progetti regionali ai quali i sopracitati Stati si dovessero ritenere interessati.

Non essendo stata ultimata la procedura di ratifica dei tre Accordi da parte di alcuni Stati membri, nel corso del 1977 sono state applicate le sole disposizioni commerciali, mentre quelle finanziarie entreranno in vigore dopo il deposito degli strumenti di ratifica.

Il 27 giugno 1977 il territorio degli Affar e degli Issa è divenuto la Repubblica indipendente di Gibuti. Il nuovo Stato — ex PTOM — ha presentato l'8 agosto scorso formale domanda di adesione alla Convenzione di Lomé in base all'articolo 89 della Convenzione stessa.

Una importante decisione riguardo ai nuovi Paesi che sono entrati a far parte della Convenzione di Lomé è stata adottata dal Consiglio dei ministri CEE-ACP nella sessione delle Fiji. Si tratta della inclusione nell'elenco di cui all'articolo 48 (Paesi meno sviluppati) dello Stato delle Comore e della Repubblica delle Seychelles ed è stata adottata una dichiarazione d'intenti che prevede che anche Sao Tomé e Principe e

le Isole di Capo Verde verranno iscritti in questo elenco al momento in cui la loro adesione avrà pieno effetto.

SECONDA SESSIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CEE-ACP

Il 13 e 14 aprile scorso si è svolta a Suva, nelle Fiji, la seconda sessione del Consiglio dei ministri CEE-ACP. Alla riunione hanno partecipato delegazioni rappresentanti rispettivamente gli Stati ACP, gli Stati membri della CEE, la Commissione e la Banca europea degli investimenti.

Un anno dopo l'entrata in vigore della Convenzione di Lomé, i Ministri hanno esaminato gli obiettivi conseguiti, ed hanno discusso una serie di problemi specifici creati dalla sua applicazione, ricercando soluzioni — accettabili per entrambe le parti — ed assicurando così il successo della riunione.

Le decisioni di maggiore importanza sono state prese, in particolare, riguardo al sistema della stabilizzazione dei proventi all'esportazione (Stabex), allo zucchero, alla cooperazione finanziaria e tecnica, alla cooperazione industriale, al settore commerciale ed alla cooperazione doganale.

COOPERAZIONE COMMERCIALE

Oltre ai problemi sorti nel quadro dell'applicazione del Protocollo relativo allo zucchero (di cui si parlerà separatamente) vi sono taluni aspetti particolari della cooperazione commerciale che hanno richiamato l'attenzione dei *partners* della Convenzione di Lomé nella sessione del Consiglio dei ministri CEE-ACP ed in riunioni a livello comunitario.

Sono state così raggiunte soluzioni per assicurare il mantenimento delle correnti di scambio per un prodotto, quale la *carne bovina*, di particolare importanza per l'economia di taluni Stati ACP.

Fin dall'entrata in vigore della Convenzione di Lomé — in connessione con l'applicazione della « clausola di salvaguardia »

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

— la Comunità ha adottato misure particolari per l'importazione di carni bovine dal Botswana, Kenya, Madagascar e Swaziland al fine di consentire il mantenimento di un certo volume di esportazioni degli Stati interessati in funzione delle quantità annuali tradizionalmente esportate verso la CEE.

La clausola di salvaguardia — come è noto — è stata abrogata a partire dal 1° agosto 1977. Tuttavia, in rapporto al fatto che l'applicazione integrale dei prelievi potrebbe creare serie difficoltà per i Paesi ACP, è stato deciso di prorogare per un anno — e cioè fino al 31 dicembre 1978 — il regime di riduzione del 90 per cento degli oneri non tariffari, per un contingente annuo di circa 27.000 tonnellate di carne bovina.

Il problema più generale delle relazioni commerciali della Comunità con i Paesi terzi — specie quelli in via di sviluppo — è stato evocato a più riprese nelle istituzioni CEE-ACP.

Per quanto riguarda lo *schema delle preferenze generalizzate (SPG)*, nel corso della sessione del Consiglio dei ministri CEE-ACP è stato convenuto di istituire un gruppo di esperti per esaminare concretamente il problema della erosione del margine preferenziale — denunciato dagli Stati ACP — derivante dal miglioramento del sistema delle preferenze generalizzate concesse dalla Comunità a tutti i Paesi in via di sviluppo. Detto gruppo di lavoro sarà formato da un rappresentante della Presidenza, uno della Commissione, uno per ciascuno Stato membro, da 12 membri rappresentanti gli Stati ACP e presieduto congiuntamente dai presidenti delle due parti. L'istituzione di tale gruppo di lavoro congiunto renderà più facile, in futuro, la comprensione delle eventuali difficoltà di fronte a cui potrebbero trovarsi gli Stati ACP.

Nel corso degli ultimi mesi dell'anno hanno poi avuto luogo una serie di scambi di opinioni sulle proposte della Commissione in merito al SPG per il 1978. Ciò ha consentito agli Stati ACP di essere tempestivamente ed esaurientemente informati sull'evoluzione dei lavori della Comunità e presentare altresì alla CEE osservazioni di carattere generale e specifico concernenti tali proposte. La Comunità, dal canto suo, ha potuto

prendere in considerazione talune preoccupazioni espresse dai Paesi ACP.

Riguardo al settore dei *prodotti tessili*, è stata presentata agli ACP una dichiarazione concernente la politica comunitaria in materia di tessili. Tale dichiarazione ha lo scopo di consentire agli Stati ACP di tener conto nei loro programmi di sviluppo delle difficoltà di smercio di taluni prodotti tessili sul mercato comunitario.

Sempre nell'ambito della cooperazione commerciale, in sede di Consiglio dei ministri CEE-ACP, è stato dato al Comitato degli ambasciatori l'incarico di esaminare la possibilità di fornitura da parte della CEE di *prodotti agricoli eccedentari* a condizioni di favore.

Zucchero

Il Protocollo 3 allegato alla Convenzione di Lomé stabilisce gli impegni comunitari e degli Stati ACP, rispettivamente per l'acquisto e la consegna di determinate quantità di zucchero da canna. Elemento mobile dell'accordo è il « prezzo garantito », negoziato ogni anno all'interno della gamma dei prezzi praticati nella Comunità.

Il quantitativo previsto dal Protocollo è di 1.400.000 tonnellate annue di zucchero greggio (pari a 1.221.500 tonnellate in valore di zucchero bianco), il che rappresenta circa il 60 per cento delle esportazioni totali dei Paesi ACP. Il periodo di consegna stabilito va dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo.

L'applicazione di detto protocollo ha creato notevoli difficoltà. Nella sessione delle Fiji, gli ACP hanno sollevato la questione relativa alla decisione della Commissione delle Comunità europee, che si è tradotta nella riduzione dei quantitativi stabiliti per le esportazioni di zucchero di taluni Stati (Congo, Surinam, Uganda, Kenya) impossibilitati a fornire le quote previste dal Protocollo 3 e per i quali non è stata riconosciuta la causa giustificativa della « forza maggiore » di cui all'articolo 7 di detto Protocollo.

In sostanza gli Stati ACP hanno contestato la legittimità di decisioni unilaterali pre-

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

se dalla Commissione, in mancanza sia di un accordo tra le parti contraenti sui criteri della nozione di « forza maggiore », sia di adeguata consultazione con gli Stati ACP interessati sull'accertamento dell'esistenza di elementi giustificativi, chiedendo conseguentemente la revoca delle suddette decisioni.

La Comunità, in quella sede, si è dichiarata disposta a reintegrare per i Paesi ACP le quote originarie di esportazione, puntualizzando che tale decisione costituiva un gesto autonomo di carattere politico che non implicava un riconoscimento della illegittimità delle decisioni prese a suo tempo dalla Commissione.

In conseguenza di ciò, nel giugno scorso, sono stati firmati con il Congo, il Surinam, l'Uganda ed il Kenya, degli accordi sotto forma di scambio di lettere con i quali sono stati ristabiliti i quantitativi di zucchero previsti per questi Paesi dal Protocollo 3 per la campagna 1976-1977 la cui consegna deve aver luogo entro il 31 dicembre 1977.

Riguardo al problema dell'interpretazione delle disposizioni dell'articolo 7 del Protocollo zucchero sollevato in occasione del Consiglio dei ministri — e conformemente agli impegni assunti in quella sede dalla CEE — si sono avute consultazioni fra le parti per la definizione dei meccanismi di applicazione delle disposizioni relative alla determinazione della « causa di forza maggiore ».

Dopo la fissazione in comune dei « criteri della forza maggiore », si è deciso di instaurare una procedura di contatti tra la Commissione e gli Stati ACP per un esame dello stato delle forniture e dei problemi concreti incontrati al riguardo. Al termine di detti contatti, la Commissione adotterebbe le sue decisioni, nel rispetto — beninteso — dei criteri definiti in comune.

Per quanto riguarda il prezzo dello zucchero per la campagna 1977-1978, nell'aprile scorso si sono aperti i negoziati per la fissazione del prezzo garantito, negoziati caratterizzati da notevoli divergenze e discussioni.

Da parte comunitaria sono state sollevate le difficoltà derivanti dalla situazione larga-

mente eccedentaria del mercato saccarifero, aggravata dal recente sviluppo della produzione di isoglucosio, ed è stato offerto un prezzo equivalente a quello d'intervento comunitario. L'offerta non è stata dichiarata accettabile dagli Stati ACP che hanno contestato la base di partenza rappresentata dal prezzo d'intervento dato che questi incorpora — come noto — anche gli oneri di stoccaggio. Conseguentemente, da parte ACP veniva richiesto il prezzo garantito di 28,88 unità di conto per 100 chilogrammi di zucchero greggio, nonché l'applicazione retroattiva a partire dal 1° marzo 1977.

Il 13 maggio, al termine dei negoziati, le due parti sono pervenute ai seguenti risultati:

- a) per lo zucchero greggio: 27,25 unità di conto per 100 chilogrammi;
- b) per lo zucchero bianco: 33,83 unità di conto per 100 chilogrammi.

Detti prezzi sono praticati a decorrere dal 1° maggio 1977, anziché dal 1° luglio, data di effettivo inizio della campagna. Gli Stati ACP hanno così ottenuto un prezzo non molto inferiore a quello inizialmente richiesto, in quanto l'adozione — a partire dal 1° luglio 1977 — del sistema speciale di auto-compensazione dei contributi di magazzinaggio per lo zucchero preferenziale, consentirà loro di ottenere sul mercato comunitario un prezzo non inferiore a 28,20 unità di conto per 100 chilogrammi per lo zucchero greggio e 35,60 unità di conto per 100 chilogrammi per quello bianco.

Tenuto conto del divario tra i prezzi comunitari e quelli mondiali (circa la metà), la situazione eccedentaria della CEE ed il conseguente livello delle restituzioni alla esportazione, gli oneri finanziari derivanti alla Comunità dal rispetto degli impegni assunti con il Protocollo 3 sono valutati intorno ai 300 milioni di unità di conto.

Rum

Il Protocollo 7 della Convenzione di Lomé prevede che i prodotti della sottovoce 22.09 C I della tariffa estera comune (rum,

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

arak e tafia), originari degli Stati ACP, siano ammessi nella Comunità in esenzione da dazi doganali. Detto regime preferenziale è tuttavia limitato ad una quantità che la Commissione deve fissare ogni anno in base alle più ingenti quantità che nella Comunità vengono importate durante gli ultimi 3 anni, maggiorato di un tasso di aumento annuo del 40 per cento sul mercato britannico e del 13 per cento sui mercati degli altri Paesi membri.

In base a quanto sopra, è stato fissato per il periodo 1° luglio 1977-30 giugno 1978 un contingente di 178.009 ettolitri per i prodotti in questione provenienti dagli Stati ACP.

Detto contingente è stato ripartito all'interno della Comunità nel modo seguente: Benelux 5.443; Danimarca 3.660; Germania 23.748; Francia 11.395; Irlanda 2.075; Italia 658; Regno Unito 126.030.

Contemporaneamente al contingente di rum proveniente dai Paesi ACP, è stato adottato un regolamento che fissa l'apertura, la ripartizione e le modalità di gestione di un contingente per la stessa voce doganale, originario però dei Paesi e territori d'oltremare associati alla CEE. Tale contingente è stato fissato — per lo stesso periodo e con gli stessi criteri seguiti per gli ACP — in 71.571 ettolitri, ripartiti secondo le seguenti percentuali: Benelux 5,80; Danimarca 0,23; Germania 93,80; Francia 0,01; Irlanda 0,01; Italia 0,01; Regno Unito 0,14.

Banane

Il Protocollo della Convenzione di Lomé, relativo alle banane, mira a promuovere le esportazioni di questo prodotto verso la CEE e prevede misure atte a favorire investimenti comunitari a livello sia della produzione che del consumo.

Nel marzo 1977 gli Stati ACP hanno presentato un « memorandum » di carattere generale sull'applicazione del Protocollo 6, richiedente misure atte a garantire l'assorbimento di quote determinate di produzione, l'aumento progressivo delle stesse e livelli remunerativi di prezzi, una maggiore pene-

trazione sui mercati europei non tradizionali, agevolazioni finanziarie, tecniche e tecnologiche per aumentare la produzione ACP, nonché il controllo della concorrenza fatta sui mercati comunitari dalle banane provenienti dai Paesi terzi.

Gli Stati ACP hanno inoltre chiesto l'istituzione di un gruppo misto di esperti composto da personale tecnico specializzati nel settore banane.

L'idea di creare tale Gruppo non ha incontrato il parere favorevole della Comunità che, nel suo « memorandum » di risposta, ha sostenuto che la creazione di una istituzione in aggiunta al Gruppo misto banane già previsto dal Protocollo 6, al luogo di facilitare la necessaria cooperazione tra le parti, comporterebbe il rischio di un confronto tra interessi concorrenti e perfino antagonisti.

Da parte comunitaria è stato pertanto proposto che il Gruppo misto si riunisca a livello di esperti per svolgere compiti di natura tecnica, quale l'esame periodico delle statistiche concernenti l'evoluzione dei mercati. Per quanto concerne la cooperazione tra gli operatori economici degli Stati membri e degli Stati ACP, è stata da parte comunitaria proposta la costituzione di gruppi di collegamento o di comitato professionali che mettano in contatto tali operatori economici.

Riguardo alla politica commerciale, la Comunità si è riservata la facoltà di esaminare la proposta di una eventuale riorganizzazione del mercato delle banane.

È stato inoltre ribadito che le disposizioni del Protocollo 6 non impegnano la Comunità ad assicurare, tutti quegli effetti auspicati dagli Stati ACP per quanto riguarda sia la loro parte sui mercati dei Paesi membri, sia i quantitativi assoluti ed i prezzi. Infatti l'evoluzione della situazione del mercato nel settore dei quantitativi e dei prezzi dipende in gran parte da fattori economici e commerciali sui quali le autorità pubbliche non possono esercitare un controllo diretto.

Tra le misure di applicazione del Protocollo 6 suscettibili di essere attuate, la Comunità, nella sua risposta, sottolinea la ne-

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cessità di una utilizzazione più intensiva degli strumenti della promozione commerciale.

Infine, la risposta della Comunità affronta gli aspetti mondiali del problema delle banane. Infatti, le relazioni tra la CEE ed i suoi *partners* ACP in questo settore non possono essere considerate isolatamente rispetto ai lavori delle organizzazioni internazionali in questa stessa materia. La Comunità si è dichiarata naturalmente disposta ad utilizzare al massimo le disposizioni della Convenzione relative alle consultazioni.

Sono ancora in corso incontri tra le due parti per definire di comune accordo le linee direttrici di applicazione del Protocollo 6.

COOPERAZIONE DOGANALE

Riguardo all'applicazione delle disposizioni del Protocollo 1 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa, sono state adottate nel corso dell'anno decisioni che introducono deroghe alle norme di origine a favore del Malawi e del Kenya per le mosche artificiali usate per la pesca.

È stata inoltre decisa a favore dell'Isola Mauritius la proroga della deroga per i tessuti di cotone greggio. Detta proroga — fino al 31 luglio 1978 — è stata autorizzata per un quantitativo di 400 tonnellate al fine di favorire il completo avviamento (previsto per il secondo semestre 1978) di un complesso tessile integrato i cui prodotti risponderanno pienamente ai criteri secondo cui è stata stabilita l'origine dei tessuti.

Altra deroga concessa all'Isola Mauritius riguarda 1.600 tonnellate di conserve di tonno. La deroga è stata accordata per facilitare la costituzione di una flotta nazionale e per consentire la completa ristrutturazione dell'industria conserviera del Paese, che quanto prima potrà essere rifornita di tonno da Paesi ACP e pertanto rispondente alle norme del Protocollo 1.

Le 1.600 tonnellate di tonno di cui sopra verranno ripartite tra gli Stati membri: Benelux 20 tonnellate; Francia 350 tonnellate;

Germania 900 tonnellate; Italia 10 tonnellate; Danimarca 15 tonnellate; Irlanda 5 tonnellate; Regno Unito 200 tonnellate.

COOPERAZIONE INDUSTRIALE

La Convenzione di Lomé (titolo II, articoli 26-39) stabilisce che, allo scopo di attuare una effettiva cooperazione industriale, la CEE contribuisca con tutti i mezzi fissati nella Convenzione all'attuazione di programmi, progetti ed iniziative nel settore industriale ed in base alle priorità di sviluppo degli Stati ACP.

Il finanziamento di dette iniziative viene effettuato sulle risorse del Fondo europeo di sviluppo. Vari progetti industriali hanno già formato oggetto di decisioni di finanziamento anche da parte della Banca europea degli investimenti.

L'organo preposto alla vigilanza dell'applicazione delle disposizioni della Convenzione nel campo della cooperazione industriale è il Comitato per la cooperazione industriale (CCI). Il CCI è inoltre incaricato di studiare i problemi che in questo settore possono essere sottoposti dagli Stati ACP e/o dalla Comunità e di suggerire soluzioni appropriate; nonchè di orientare, sorvegliare e controllare le attività del Centro di sviluppo industriale.

Il Centro di sviluppo industriale, a sua volta, promuove una cooperazione diretta fra gli operatori economici ad assicurare uno sviluppo di investimenti europei nei Paesi ACP in aggiunta agli interventi del FES e della BEI. Il suo obiettivo essenziale è, da un lato, lo scambio delle informazioni e la organizzazione di contatti tra operatori della CEE e dei Paesi ACP e, dall'altro, la realizzazione di studi e di ricerche sulle possibilità industriali negli Stati ACP.

Anche se il programma del Centro di sviluppo industriale è ancora in fase di esame a livello comunitario, sono stati già eseguiti da parte del Centro studi di fattibilità e prefattibilità su numerosi progetti, alcuni dei quali — presentati ad industriali europei — già entrati in fase di realizzazione.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Stabilizzazione dei proventi all'esportazione (stabex)

Il sistema « stabex » è stato previsto dalla Convenzione di Lomé per porre rimedio agli effetti dell'instabilità dei proventi degli Stati ACP derivanti dall'esportazione verso la Comunità di taluni prodotti di cui le loro economie dipendono, sottraendoli alle fluttuazioni dei prezzi e/o dei quantitativi.

I prodotti interessati dal sistema sopra menzionato sono: prodotti dell'arachide, del cocco, del cacao, della palma e dei palmisti, del legno, cuoio e pellami, banane, té, sisal grezzo, minerali di ferro.

Nella riunione alle Fiji del Consiglio dei ministri CEE-ACP, la Comunità ha in larga parte aderito alle richieste degli Stati ACP, accettando l'aggiunta all'elenco suddetto della vaniglia, dei chiodi di garofano, del piretro, della lana, del mohair, della gomma araba e dell'iland-iland. Per quanto concerne invece il rame, la Comunità ha ribadito la propria opposizione ad estendere lo « stabex » ai prodotti minerari, dichiarandosi peraltro disposta a ricercare con gli Stati ACP interessati le soluzioni ai problemi derivanti da tali prodotti, attraverso consultazioni nel quadro degli accordi e intese internazionali esistenti.

Riguardo al periodo di riferimento per la concessione dello « stabex », la Comunità si è dichiarata propensa — nei casi in cui l'applicazione rigida di detto periodo (media dei proventi dei 4 anni precedenti) penalizzerebbe uno Stato ACP colpito da eventi eccezionali — a ricercare le soluzioni più appropriate a tali difficoltà interpretando nel modo più favorevole possibile le disposizioni contenute nell'articolo 19 della Convenzione.

Il Consiglio dei ministri CEE-ACP ha inoltre deciso l'estensione alle Isole Samoa occidentali, alle Isole Tonga (per le banane), alle Seychelles, allo Stato delle Comore ed al Lesotho (per la lana ed il mohair) la deroga contemplata all'articolo 17, paragrafo 4, della Convenzione di Lomé che consente di prendere in considerazione anche le esportazioni dirette verso terzi Paesi. Detta

decisione sarà applicata anche alle Isole di Capo Verde al momento in cui la loro adesione alla Convenzione avrà pieno effetto.

I miglioramenti al sistema di stabilizzazione dei proventi all'esportazione a cui si è fatto cenno sopra, sono stati concessi dalla Comunità nel presupposto che il *plafond* finanziario attualmente previsto per lo « stabex » sia sufficiente a coprire gli oneri addizionali che ne derivano.

In base alla Convenzione di Lomé, allo « stabex » sono stati destinati 375 milioni di unità di conto, aumentati a 380.000.000 a seguito dell'accessione dei sei nuovi Stati, mentre per i PTOM sono previsti 20.000.000 di unità di conto.

Nel primo anno di applicazione sono stati effettuati trasferimenti a questo titolo per un totale di 72.785.065 unità di conto.

Per il 1976 i trasferimenti « stabex » hanno interessato i seguenti Paesi ACP per un totale di 31.149.103 unità di conto:

Benin (cotone)	2.750.347 u.c.
(olio di palma)	765.576 »
Cameroun (pasta di cacao)	463.558 »
Repubblica Centro Africana	
(legno)	549.807 »
Fiji (olio di copra)	1.499.834 »
Guinea Bissau (arachide)	4.442.347 »
(noci di palmisti)	626.966 »
Madagascar (sisal)	1.762.943 »
Niger (olio di arachidi)	6.755.991 »
(panelli di arachide)	153.269 »
Sierra Leone (minerali di	
ferro)	3.977.274 »
Samoa Occidentale (copra)	1.331.544 »
Tanzania (sisal)	5.165.208 »
Tonga (copra)	831.720 »
(banane)	72.719 »

Alcuni Paesi e territori d'oltremare hanno beneficiato per il 1976 di trasferimenti « stabex » per un totale di 3.484.894 unità di conto. Si tratta in particolare:

Comore (copra)	286.508 u.c.
Isole Gilbert (copra)	1.083.098 »
Nuove Ebridi (copra)	327.364 »
Isole Salomone (cuoio e pel-	
lami)	265.328 »

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Territorio degli Affar e degli Issa (attuale Repubblica di Gibuti) (copra) . . . 64.417 u.c.

Riguardo alla utilizzazione dei fondi ricevuti in conto « stabex » per l'anno 1975, gli Stati ACP beneficiari (in base a quanto disposto dall'articolo 20 della Convenzione) hanno trasmesso la loro relazione alla Commissione europea. L'utilizzazione è stata, in riassunto, la seguente:

più del 20 per cento delle somme totali trasferite è stato assegnato allo sviluppo dei prodotti che erano stati all'origine del trasferimento;

il 20 per cento circa è stato utilizzato come risorsa di tesoreria nazionale;

gli altri trasferimenti sono stati utilizzati dagli Stati ACP beneficiari per progetti agricoli o d'infrastruttura.

COOPERAZIONE FINANZIARIA E TECNICA

Per quanto concerne la cooperazione finanziaria e tecnica il Consiglio dei ministri CEE-ACP, nella riunione alle Fiji — dopo aver ribadito il ruolo essenziale di detta cooperazione nel quadro della Convenzione di Lomé — ha adottato una risoluzione che introduce alcuni orientamenti circa la gestione di tale cooperazione, ed i cui passaggi più significativi sono costituiti dalla riaffermazione della responsabilità degli Stati ACP nel preparare e proporre alla Comunità tutte le azioni destinate a promuovere il loro sviluppo, tanto nel campo degli investimenti che in quello industriale, della formazione e della promozione commerciale.

Il testo della risoluzione contiene, tra l'altro, una raccomandazione per la creazione di un Sottocomitato CEE-ACP con il particolare compito di esaminare i problemi specifici a cui si trovano a far fronte i Paesi meno sviluppati, quelli insulari e quelli privi di sbocco al mare.

Riguardo ad altri settori della cooperazione finanziaria e tecnica, il Consiglio CEE-ACP ha demandato al Comitato degli amba-

sciatori l'incarico di adottare le opportune decisioni riguardo al regime fiscale doganale applicabile ai contratti del Fondo europeo di sviluppo (FES), i capitoli generali d'onere per i contratti di lavori, di forniture e di servizi, nonché il regolamento di arbitraggio sulle eventuali controversie fra le imprese incaricate dell'esecuzione di contratti del FES e le autorità degli Stati ACP.

IL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO (FES)

A seguito dell'accessione alla Convenzione di Lomé di Sao Tomé e Principe, Capo Verde e Papua Nuova Guinea, il Fondo europeo di sviluppo è stato aumentato di 22.500.000 unità di conto, mentre per l'accessione del Surinam, delle Seychelles e delle Comore si è provveduto a trasferire la quota di rispettiva competenza dalla dotazione PTOM a quella ACP.

Pertanto le risorse del IV FES comprendono, oggi, 3.172,5 milioni di unità di conto così ripartiti:

a) 3.054,1 milioni di unità di conto per gli Stati ACP:

2.137 milioni di unità di conto sotto forma di sovvenzioni;

440,1 milioni di unità di conto sotto forma di prestiti speciali;

97 milioni di unità di conto sotto forma di capitali di rischio;

380 milioni di unità di conto per i trasferimenti « stabex »;

b) 118,40 milioni di unità di conto per i Paesi e territori d'oltremare, suddivisi in vari tipi d'intervento, incluso lo « stabex ».

Alle disponibilità del FES si aggiungono poi — fino a concorrenza di 400 milioni di unità di conto — prestiti concessi dalla Banca europea degli investimenti sui propri fondi (di cui 390 milioni di unità di conto per gli Stati ACP e 10 milioni di unità di conto per i PTOM).

Un Comitato del Fondo europeo di sviluppo, composto da rappresentanti dei Go-

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

verni di nove Stati membri, opera presso la Commissione con il compito di emettere pareri in merito alle proposte di finanziamento di progetti e di programmi di azioni, finanziabili con sovvenzioni e prestiti speciali. Il lavoro del Comitato è stato quest'anno particolarmente intenso: tutti gli Stati associati alla Convenzione di Lomé hanno ormai iniziato a beneficiare degli interventi del Fondo e della BEI.

La situazione degli impegni di spesa al 30 novembre 1977 sul IV FES evidenzia un importo di 815.842.000 UCE per sovvenzioni, prestiti speciali e contributi alla formazione di capitali di rischio. A detto importo devono aggiungersi 61.287.000 UC dati quale aiuto eccezionale di urgenza, 109 milioni 218.000 UC concessi per la « stabex » e 40.506.000 UC per interventi vari, studi generali, spese amministrative per un totale di 1.026.853.000 UC.

I settori d'intervento sono stati vari:

in quello agro-industriale numerosi progetti hanno riguardato al tempo stesso lo sviluppo di piantagioni e la trasformazione sul posto della produzione, in una prospettiva di diversificazione economica come pure della dipendenza dalle importazioni;

nel settore della produzione rurale, oltre ai progetti riguardanti l'estensione ed il miglioramento di piantagioni orientate verso l'esportazione, rivestono particolare importanza quelli relativi allo sviluppo di produzioni destinate essenzialmente al mercato nazionale;

nel settore delle infrastrutture sono stati numerosi gli interventi per l'ammodernamento di assi stradali che hanno contribuito al miglior collegamento di regioni agricole e in via di industrializzazione in uno stesso Paese e in Paesi confinanti; costruzione di scuole, abitazioni, centri ospedalieri;

per quanto riguarda la formazione sono stati finanziati programmi di borse di studio e di tirocinio. In particolare è stata curata la formazione in connessione con la realizzazione di progetti al fine di poterne garantire la manutenzione ed il funzionamento;

per quanto concerne la cooperazione regionale ed interregionale, sono stati presentati da parte ACP numerosi progetti e la Comunità ha approvato un primo programma relativo ad una quota di oltre 200 milioni di unità di conto. Alcuni dei progetti di tale programma sono già stati finanziati per un importo complessivo di 63.396.000 di unità di conto e gli altri lo saranno una volta completamente istruiti.

RELAZIONI CEE-ASEAN

Dal 4 al 6 aprile 1977 si è svolto a Bruxelles un seminario che ha riunito la Commissione delle Comunità europee ed i Paesi dell'ASEAN, (Associazione tra i Paesi del Sud Est Asiatico che raggruppa Indonesia, Singapore, Malaysia, Thailandia e Filippine) nel corso del quale sono state esaminate le possibilità di sviluppare i rapporti reciproci sia nel settore commerciale che in quello industriale e degli investimenti.

Benchè non siano stati raggiunti risultati di particolare rilievo, l'incontro ha fornito l'occasione per far meglio conoscere agli ambienti economici europei l'immagine di un gruppo di Paesi asiatici di relativo sviluppo economico, presso i quali esistono larghe possibilità di investimento e dove la presenza europea è particolarmente gradita.

La Comunità si è dichiarata disposta a rafforzare le proprie relazioni con gli Stati ASEAN, conformemente al desiderio politico espresso da tali Paesi che hanno chiesto l'istituzione di una procedura che consenta contatti diretti con gli Stati membri nell'ambito del Consiglio, al fine di procedere a consultazioni e scambi di vedute sui problemi di interesse comune.

È stata quindi decisa nel giugno 1977, come primo passo in tale direzione, l'istituzionalizzazione di un « dialogo » semestrale tra il Comitato dei rappresentanti permanenti, la Commissione ed i cinque ambasciatori dell'ASEAN, sul modello del già avviato dialogo CEE-America Latina.

Il 25 ed il 25 ottobre 1977 si è riunito a Bruxelles il Gruppo di studio ASEAN-Commissione. Nel corso della riunione sono

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

stati esaminati temi relativi all'evoluzione interna dell'ASEAN e della CEE nonché alle relazioni tra le due organizzazioni.

Per quanto concerne il settore industriale è stato auspicato da parte dell'ASEAN un rafforzamento degli investimenti europei. A tale riguardo, è stato convenuto di tenere nell'autunno 1978, a Giakarta, una nuova Conferenza sulla cooperazione industriale nonché un seminario sul trasferimento di tecnologie.

Menzione particolare va fatta del settore tessile, molto sensibile per i Paesi ASEAN, i quali hanno espresso serie preoccupazioni per le tendenze protezionistiche emerse nel corso dell'anno nei Paesi comunitari; per quanto concerne la nuova disciplina che dovrà sovrintendere agli scambi di taluni prodotti tessili, rivelatisi particolarmente sensibili i Paesi ASEAN hanno fatto notare che saranno costretti ad affrontare problemi economici, sociali e politici se i contingenti concessi dovessero essere troppo scarsi.

In proposito da parte comunitaria è stata confermata l'intenzione di non modificare il principio liberale che ispira la propria politica commerciale; è stato però rilevato che i prodotti tessili costituiscono un caso particolare. Infatti in tale settore gli enormi aumenti delle importazioni negli ultimi tempi, che hanno oltrepassato gli obiettivi dell'accordo Multifibre, hanno portato ad una situazione critica sul piano economico, sociale e politico. È quindi nell'interesse di ambo le parti tenere tale situazione sotto controllo per poter continuare una politica di ordinata espansione nel commercio mondiale dei tessili. Ne consegue la necessità di una cooperazione che si traduca in nuovi accordi bilaterali. In caso contrario la Comunità non potrebbe che adottare misure unilaterali.

Nel mese di ottobre 1977 sono stati quindi negoziati con i Paesi fornitori di tessili, tra cui quelli appartenenti all'ASEAN, per la conclusione di accordi bilaterali in tale delicato settore. È stata raggiunta un'intesa con Singapore, Thailandia, Filippine ed Indonesia (nonché con altri cinque Paesi non appartenenti al gruppo ASEAN).

Nel quadro del rafforzamento delle relazioni tra la CEE e l'ASEAN va, infine, iscritto il viaggio che il vice presidente della Commissione Haferkamp ha effettuato in Malaysia, Singapore, Indonesia e Filippine dal 2 al 23 dicembre 1977.

L'alto funzionario della CEE ha avuto colloqui con i Ministri degli esteri, del commercio, delle finanze, dell'industria e dell'agricoltura dei Paesi visitati.

CEE-IRAN

Sulla base delle direttive generali per un accordo quadro CEE-Iran, approvato dal Consiglio esteri nel novembre 1976, si sono svolte con quel Paese nel 1977 due sessioni negoziali che hanno però dato scarsi risultati.

Si prevede che i negoziati vengano ripresi nel corso del 1978.

Nel corso dei colloqui da parte di Teheran si è insistito, in particolare, per ottenere garanzie circa il collocamento sul mercato comunitario di determinati prodotti industriali (petroliferi raffinati, tessili, petrolchimici), mentre la Comunità, si è dichiarata disposta a ricercare con la controparte, nel contesto dell'accordo, soluzioni adeguate in relazione ai problemi tariffari che dovessero via via sorgere per tali prodotti.

Altro punto rimasto in sospeso concerne la clausola della nazione più favorita, intesa da Teheran nel senso di un allineamento automatico dell'accordo sul trattamento preferenziale riservato dalla Comunità ai Paesi terzi quanto meno a quelli del bacino mediterraneo.

CEE-CINA

Da qualche tempo la Cina guarda con interesse alla Comunità, vista come contrappeso politico all'URSS in Europa. In occasione della visita del vice presidente Soames in quel Paese nel maggio 1975, Pechino decise di accreditare un proprio ambasciatore presso la CEE (il che avvenne nel novembre successivo) dichiarandosi contempora-

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

neamente disposta a negoziare un accordo commerciale con la Comunità.

I primi contatti esplorativi a quest'ultimo riguardo tra la Commissione e la missione cinese a Bruxelles hanno avuto inizio nello stesso 1975, e, dopo un'interruzione di un anno (febbraio 1976-febbraio 1977) come conseguenza dei noti eventi interni in Cina, sono culminati con il viaggio a Pechino nel luglio scorso di una delegazione della Commissione.

I contatti anzidetti hanno consentito un ravvicinamento delle rispettive posizioni sulla maggior parte dei punti controversi. Tra questi ultimi sono da segnalare in particolare l'equilibrio degli scambi e la clausola di salvaguardia (voluta dalla Comunità). Circa la prima, con la quale la controparte pensava ad un correttivo di tipo vincolante degli scambi in caso di loro squilibrio (principio ovviamente incompatibile con i regimi ad economia di mercato), si è convenuto di considerare l'equilibrio degli scambi come semplice obiettivo da perseguire. Per quanto riguarda la clausola di salvaguardia i cinesi, che inizialmente vi si opponevano considerandola non in armonia con Paesi « amici », ne accettano ora l'inserimento nel testo dell'accordo (sia pure mascherata sotto forma di « consultazioni amichevoli »).

Superati gli anzidetti due scogli principali, il Consiglio, nella sessione di novembre, ha dato mandato alla Commissione per la apertura del negoziato con la Cina sulla base di un progetto predisposto dalla Commissione medesima.

Tale progetto prevede un accordo non preferenziale, che dovrebbe estendersi su 5 anni ed è chiamato a promuovere ed intensificare l'interscambio tra la CEE e la Cina creando condizioni più favorevoli per il libero ingresso delle merci, migliorando e diversificando la struttura degli scambi commerciali.

Nelle direttive di negoziato si precisa, inoltre, che per quanto concerne le disposizioni in materia di regimi tariffari e non tariffari la clausola della nazione più favorita — per quanto concerne la Comunità — non verrà applicata alle restrizioni quantitative, che ci si sforzerà di raggiungere un equi-

librio degli scambi al livello più alto possibile; che il problema di un eventuale allargamento della lista comune di liberalizzazione nei confronti della Cina non verrà affrontato da parte della Commissione nei suoi colloqui cinesi; che le importazioni di prodotti tessili dalla Cina continueranno ad essere sottoposte all'attuale regime autonomo. È previsto anche — per ciò che riguarda la clausola di salvaguardia — che le due parti possano prendere tutte le misure che giudichino necessarie, secondo la propria legislazione, ed al riguardo dei prezzi l'impegno reciproco a non praticare condizioni che possano perturbare i fabbricanti nazionali di prodotti similari.

CEE-AMERICA LATINA

I rapporti tra la CEE e il Centro e Sud America consistono in:

a) consultazioni periodiche e sistematiche che si svolgono a Bruxelles a livello ambasciatori, istituzionalizzate il 18 giugno 1971;

b) accordi commerciali esistenti e possibilità di nuovi accordi commerciali e di cooperazione.

Tali relazioni attraversano attualmente un momento delicato: la Convenzione CEE-ACP di Lomé, concedendo un regime di scambi preferenziali a 46 Paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, alcuni dei quali hanno un grado di sviluppo più avanzato di taluni Paesi latino-americani, può apparire in un certo modo discriminatoria nei confronti di questi ultimi; il blocco comunitario delle importazioni di carni provenienti da Paesi terzi, che colpisce in misura prevalente una importante e tradizionale corrente di esportazioni verso l'Europa dei Paesi latino-americani; la impossibilità di applicare negli accordi commerciali stipulati o da negoziare, clausole preferenziali (data l'evidente impossibilità di estendere ulteriormente il già cospicuo numero di accordi preferenziali); le richieste non ancora definite di miglioramenti del sistema comunitario di preferen-

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ze generalizzate con modifiche atte a favorire le esportazioni latino americane; sono questi i motivi principali che, negli ultimi anni, hanno indotto autorità governative, stampa e opinione pubblica dei Paesi dell'America latina ad adottare nei confronti delle Comunità europee atteggiamenti ispirati a delusione.

Per dimostrare la volontà di ambo le parti di operare in vista di un miglioramento delle relazioni reciproche, nell'ultimo incontro CEE-America Latina a livello di ambasciatori, svoltosi a Bruxelles nel giugno 1977, si è deciso di riattivare il Gruppo misto di esperti per le questioni commerciali, la cui attività era stata interrotta tempo addietro.

Per quanto concerne il programma dei lavori di tale gruppo misto le competenti istanze comunitarie hanno esaminato un progetto di mandato avanzato da parte latino-americana che prevede un'analisi dettagliata dell'evoluzione degli scambi reciproci a partire dal 1958, soprattutto per individuare i fattori che hanno determinato una flessione delle esportazioni verso la Comunità.

Da parte dei Nove è stato chiesto di includere tra i temi di consultazione le possibili forme di cooperazione allo sviluppo orientate soprattutto verso la valorizzazione delle ampie riserve di materie prime di cui l'America Latina dispone.

Nel corso dell'anno è stata altresì accettata una proposta di organizzare incontri informali tra il gruppo *ad hoc* del Consiglio per l'America Latina ed i rappresentanti latino americani a Bruxelles.

La prima riunione ha avuto luogo il 9 novembre 1977 e nel corso di essa è stato adottato uno schema preliminare per l'analisi dei rapporti commerciali tra la CEE e l'America Latina, schema che si articola nei seguenti punti: importazioni ed esportazioni della Comunità e dei Paesi latino americani; valutazioni; proposte.

La seconda riunione a livello ambasciatori si è tenuta il 12 dicembre 1977: da parte latino americana è stato rilevato che negli anni '70 non è stata presa alcuna iniziativa che riveli una maggiore identificazione degli interessi comuni tra America Latina e Comunità. Passando, quindi, ad un esame speci-

fico dell'interscambio si è sottolineato che nel secondo decennio della Comunità si sarebbe registrata una notevole flessione (di circa il 50 per cento) della partecipazione latino americana alle importazioni globali nella CEE; si sarebbe infatti passati dall'11 per cento nel 1958 al 5,5 per cento nel 1976; la maggiore riduzione delle esportazioni latino americane verso la CEE sarebbe dovuta alle restrizioni introdotte dalla Comunità sui prodotti di tale provenienza. Da parte dei Paesi dell'America Latina si attribuisce, pertanto, grande importanza ai lavori del gruppo misto di esperti commerciali.

I Paesi latino americani hanno quindi ricordato l'importanza che annettono alla istituzionalizzazione dell'aiuto finanziario e tecnico ai Paesi in via di sviluppo non associati, al miglioramento del sistema delle preferenze generalizzate ed alla creazione di una agenzia europea per la cooperazione con i PVS. Particolare rilievo è stato, altresì, dedicato dal portavoce dei latino americani alle azioni di promozione commerciale che, sebbene di volume ancora ridotto, possono essere giudicate positivamente per il loro effetto moltiplicatore sullo sviluppo dei rapporti commerciali.

Da parte latino americana è stato infine auspicato, seppure in forma molto sfumata, che una prossima sessione del dialogo si tenga in America Latina e che in una tappa più avanzata possa venire realizzata una riunione a livello ministeriale.

Da parte comunitaria sempre nel corso della predetta riunione del 12 dicembre 1977, si è fatto riferimento tra l'altro, all'accordo raggiunto per l'erogazione di un contributo della CEE all'azione speciale nel quadro CCEI; ai miglioramenti apportati al sistema delle preferenze generalizzate ed all'accordo sull'attuazione di aiuto finanziario e tecnico ai PVS non associati, di cui i Paesi latino americani beneficiano nella misura del 22 per cento, nonché agli orientamenti emersi in materia di aumento dell'aiuto alimentare.

A seguito poi del nuovo regime di importazione della carne bovina nella CEE (sostituzione del sistema della clausola di salvaguardia con quello dei prelievi) i Paesi lati-

no americani, per le cui economie ha notevole rilevanza proprio l'esportazione del prodotto in parola, hanno manifestato viva preoccupazione ritenendo che gli effetti restrittivi del nuovo sistema siano equivalenti o addirittura superino quelli della clausola di salvaguardia.

Per quanto concerne le relazioni con i singoli Stati, va rilevato che nel gennaio 1977 sono stati firmati con il *Brasile* e con la *Colombia* accordi per alcuni prodotti tessili.

Tali accordi la cui scadenza è fissata al 31 dicembre 1977 prevedono, in particolare, dei limiti quantitativi alla esportazione verso la Comunità per alcuni prodotti tessili.

Essi prevedono altresì che per i prodotti contemplati dall'Accordo la CEE si impegni a sospendere le restrizioni esistenti nel proprio ambito e a non ricorrere all'articolo 3 dell'Accordo multifibre.

Vengono, inoltre, escluse dalle restrizioni quantitative previste dall'accordo, le importazioni e le esportazioni nella CEE di prodotti tessili (ad esclusione dei tessuti di cotone grezzo o imbianchiti) destinati alla riesportazione o riesportati dopo trasformazione.

È infine prevista una procedura di consultazione generale tra le parti per la soluzione dei problemi che dovessero sorgere in relazione all'accordo, nonché alcune disposizioni circa il riporto, l'anticipazione e la flessibilità fra categorie di prodotti.

Infine nell'ambito delle relazioni *CEE-Brasile* nel corso del 1977 è stata risolta una controversia relativa all'esportazione da detto Paese di panelli di soia che, verificandosi a prezzi anormalmente bassi, aveva causato gravi difficoltà per le industrie spremiatrici di semi oleosi della Comunità.

Nel novembre 1977 è stato infatti raggiunto un accordo che prevede un graduale aumento della tassa applicata dal Brasile alla esportazione del prodotto in questione.

Il 21 novembre 1977 il Consiglio ha, infine, approvato un ulteriore rinnovo per un anno (sino al 31 dicembre 1978) dell'accordo commerciale non preferenziale *CEE-Argentina*, firmato nel novembre del 1971.

CEE-AUSTRALIA

Le relazioni tra la Comunità e l'Australia sono com'è noto contrassegnate da reciproci motivi di insoddisfazione circa l'andamento degli scambi commerciali.

Da parte di Canberra il malcontento riguarda soprattutto il settore agricolo, in relazione alle « barriere commerciali » che la Comunità avrebbe creato nel quadro della politica agricola comune (soprattutto come effetto della politica di sostegno dei prezzi) e che colpiscono tutti i prodotti australiani di tradizionale esportazione verso l'Europa (burro, formaggi, grano, zucchero, carne bovina e ovina, frutta in scatola). E ciò in una situazione di squilibrio della bilancia commerciale a favore della CEE, che rimane il principale fornitore dell'Australia di macchinari e prodotti manifatturati (mentre le esportazioni australiane sono per circa il 50 per cento nel settore agricolo); per contro le esportazioni di prodotti agricoli dell'Australia sarebbero diminuite negli ultimi quattro anni dell'8 per cento.

L'Australia afferma di non chiedere uno smantellamento della PAC, ma solo misure correttive dell'attuale regime comunitario che diano all'Australia maggiori possibilità di accesso (carne bovine, frutta in scatola), una limitazione da parte della Comunità del livello delle proprie esportazioni sussidiate che distorcono i mercati mondiali (prodotti caseari, farina), oppure un'intesa che eventuali nuove misure non pregiudichino le attuali correnti commerciali (carne ovina, requisiti veterinari per bovini e vitelli).

Per quanto riguarda la Comunità, essa incontra ostacoli all'esportazione in Australia soprattutto di prodotti industriali. I più direttamente colpiti sono:

a) calzature (irrigidimento restrizioni già esistenti attraverso una riduzione dei contingenti e la soppressione di misure più liberali che temperavano il precedente regime d'importazione). Queste misure non sono state notificate in sede GATT;

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) autovetture (misure contingentali già introdotte nel 1975 e poi soppresse alla fine del 1976 sono state reintrodotte nel luglio del corrente anno).

Queste misure sono state notificate in sede GATT conformemente all'articolo 19;

c) elettrodomestici: restrizioni quantitative;

d) tessili (v. calzature).

L'Italia è particolarmente interessata alle calzature e agli elettrodomestici, prodotti

per i quali abbiamo una tradizionale corrente di esportazione verso l'Australia.

Nel corso del 1977 gli scambi di visite tra personalità della Commissione e l'Australia si sono intensificati:

visita in Australia del vice direttore delle relazioni esterne (primavera);

visita alla Commissione del primo Ministro Fraser (giugno-luglio);

viaggio a Bruxelles del Ministro austriaco incaricato dei negoziati con la Comunità Howard.

PAGINA BIANCA

CAPITOLO X

Relazioni con i Paesi del bacino mediterraneo: Turchia, Grecia, Spagna, Jugoslavia, Cipro, Malta, Israele, Paesi del Maghreb, Paesi del Mashrek

PAGINA BIANCA

CEE-TURCHIA

Le relazioni tra la Comunità e la Turchia sono regolate dall'Accordo di Associazione, stipulato il 12 settembre 1963, e dal connesso Protocollo addizionale, firmato il 23 novembre 1970 (entrato in vigore il 1° gennaio 1973), che ha definito le condizioni, modalità e ritmi di realizzazione della fase transitoria, prevista per il raggiungimento dell'associazione.

In tale contesto, il 1977, oltre la normale gestione delle intese, ha visto l'applicazione da parte della CEE delle concessioni a favore dell'importazione di una serie di prodotti agricoli turchi, convenute in occasione del Consiglio di associazione tenutosi a Bruxelles il 20 dicembre 1976.

Inoltre, al fine di promuovere ulteriormente lo sviluppo della Turchia nel quadro della sua associazione alla Comunità, il 12 maggio 1977 le due Parti hanno firmato un Protocollo finanziario (il terzo in ordine di tempo), consistente in un contributo comunitario di 310 milioni di unità di conto europee, di cui 90 milioni di u.c.e. sotto forma di prestiti della Banca europea per gli investimenti e 220 milioni u.c.e. sotto forma di prestiti a condizioni speciali, concessi dalla BEI in virtù di un mandato della Comunità.

I finanziamenti comunitari potranno essere utilizzati per l'esecuzione di progetti di investimenti che contribuiscano all'incremento della produttività dell'economia turca.

I prestiti della BEI sulle risorse proprie sono concessi per finanziamenti di progetti a redditività normale. Quelli a condizioni speciali — concessi allo Stato turco per una durata di 40 anni, con una dilazione d'ammortamento di 10 anni ed al saggio di interesse del 2,5 per cento annuo — sono de-

stinati con priorità al finanziamento di progetti a redditività diffusa o differita.

Quanto alla durata del Protocollo, inizialmente prevista in cinque anni a partire dalla sua entrata in vigore, è stata accolta la richiesta turca di considerare un periodo più breve per l'utilizzazione dei finanziamenti comunitari, anticipando la scadenza del Protocollo al 31 ottobre 1981, ed allineandola così a quella dei protocolli finanziari recentemente firmati con i Paesi del Maghreb e del Mashrek.

È stata altresì accolta la richiesta turca di contemplare la possibilità di stipulare un quarto Protocollo finanziario. Infatti, un anno prima della scadenza del Protocollo in parola, le Parti contraenti esimeranno le disposizioni che potrebbero essere previste nel settore dell'assistenza finanziaria per un nuovo periodo.

Le relazioni tra la CEE e la Turchia hanno attraversato momenti particolarmente delicati, dovuti in gran parte a fattori esterni all'associazione (problemi di politica interna turca, questione di Cipro, domanda di adesione della Grecia). Una certa schiarita si è potuto avere con il citato Consiglio di associazione del 20 dicembre 1976, ancorchè Ankara abbia ritenuto insoddisfacenti le concessioni fatte dalla Comunità nel settore agricolo, in quello della libera circolazione dei lavoratori migranti ed in campo finanziario.

Un altro motivo di frizione è stato dato dalle esportazioni turche di filati di cotone verso i Paesi della CEE, a proposito delle quali è stato rimesso al Governo di Ankara nel marzo del 1977 un *Memorandum* con l'invito a porre fine alla pratica delle restituzioni fiscali che altera le normali condizioni del mercato, *Memorandum* che ha portato alla adozione da parte dei turchi di alcune mi-

sure che, sia pure non del tutto soddisfacenti per la Comunità, hanno per ora permesso di non ricorrere a provvedimenti formali di salvaguardia.

CEE-GRECIA

Le relazioni CEE-Grecia sono state caratterizzate nel 1977 dallo svolgimento dei negoziati per l'adesione, aperti ufficialmente nel 1976 con la cerimonia del 27 luglio.

Nel 1977 sono stati altresì risolti alcuni problemi ancora in sospeso nel quadro dell'Associazione.

Per quanto concerne l'Adesione, i temi esaminati nel corso dell'anno con la controparte greca sono stati: Unione doganale e libera circolazione delle merci, agricoltura, norme di concorrenza, libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali, relazioni esterne, politica regionale, politica sociale, CECA ed EURATOM, Diritto derivato, conseguenze sul piano istituzionale e finanziario.

È stato rispettato il calendario originariamente fissato per le riunioni: hanno infatti avuto luogo le sessioni mensili a livello Supplenti e le riunioni, ogni tre mesi, a livello Ministri.

I lavori hanno seguito un ritmo intenso che ha consentito di registrare progressi soddisfacenti; su alcuni punti si sono delineati orientamenti comuni, talchè nel corso della sessione ministeriale del 25 luglio è stata constatata la conclusione della prima fase dei negoziati, dedicata all'esposizione generale delle posizioni reciproche.

Ciò ha reso possibile l'identificazione di taluni settori per i quali sarà possibile avviare la fase vera e propria dei negoziati di merito una volta completata l'elaborazione tecnica dei relativi fascicoli.

Nella sessione ministeriale del 17 ottobre sono stati specificati tali settori; essi sono: scambi dei prodotti industriali tanto all'interno della Comunità allargata quanto nel settore delle relazioni esterne; CECA e movimenti di capitali. A tale elenco potranno essere aggiunte altre materie non appena i

relativi fascicoli tecnici saranno completati; tali materie potrebbero essere, secondo una specifica richiesta greca: i problemi sociali, il diritto di stabilimento e la libera prestazione dei servizi.

Peraltro la Comunità ha presentato, nel quadro dei lavori di chiarimento tecnico dei problemi di adattamento e delle proposte di soluzione presentate dalla Grecia, un ampio inventario relativo ai seguenti settori: agricoltura, aiuti statali e politica regionale, diritti di stabilimento e libera protezione dei servizi, affari sociali e risorse proprie.

Per quanto concerne il Diritto comunitario derivato per i primi quattro settori presi in esame (trasporti, ambiente e protezione dei consumatori, fiscalità, politica regionale), è stato ultimato l'elenco degli atti che non richiedono alcun adattamento, di quelli che dovranno invece essere adattati e di quelli per i quali le Autorità elleniche si sono riservate di chiedere un'applicazione differita.

Sono stati altresì individuati, sempre per i succitati quattro settori, alcuni problemi di fondo che dovranno essere risolti nell'ambito della Conferenza dei negoziati.

I punti principali sui quali la Comunità non ha ancora preso posizione sono i seguenti:

— *Periodo transitorio.* Si tratta di definire sia la durata complessiva che il calendario delle tappe intermedie. Circa la prima, la Grecia ha proposto un periodo di cinque anni (superabile in pochissimi casi), ritenuto necessario e sufficiente per l'adattamento alle regolamentazioni e ai meccanismi comunitari. I Nove non ritengono peraltro di potersi ancora pronunciare in merito, dato il carattere generale della questione che ha riflessi diretti su tutti i settori del negoziato e la conseguente necessità di disporre preliminarmente di una veduta d'insieme del negoziato stesso.

— *Settore agricolo.* I greci hanno presentato la loro posizione fin dal gennaio scorso, e la Comunità si è finora limitata ad una risposta di carattere interlocutorio. Sono d'altronde noti — anche ai greci — i moti-

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vi per i quali la CEE non può ancora definire il proprio atteggiamento in questo settore.

— *Problemi istituzionali.* Si tratta del punto sul quale i greci hanno più di recente (settembre ultimo scorso) comunicato i loro orientamenti. Questi si basano sulla premessa che la Grecia ha una popolazione quasi uguale a quella del Belgio, e le modifiche suggerite dai Greci per quanto riguarda la composizione delle diverse istituzioni comunitarie sono nel senso di dare alla Grecia una posizione nella CEE analoga appunto a quella del Belgio.

Per quanto concerne l'Associazione, è stato firmato il 28 febbraio 1977 il secondo protocollo finanziario CEE-Grecia con scadenza il 31 ottobre 1981.

Tale Protocollo costituisce una logica conseguenza della normalizzazione delle relazioni tra la Comunità e la Grecia, rilanciate dopo il ripristino del regime democratico in quel Paese.

Scopo del Protocollo è di consentire alla Grecia — attraverso le disponibilità finanziarie che la Comunità si è impegnata a metterle a disposizione (280 MUC, di cui 225 sotto forma di prestiti della BEI e 55 gravanti sul bilancio comunitario) — di realizzare progetti che contribuiscano all'aumento della produttività ed alla diversificazione dell'economia e favoriscano in particolare il miglioramento delle infrastrutture e l'ammodernamento del settore agricolo.

Sempre nell'ambito dell'Associazione è stato definito il regime di importazione dei vini greci (decisione del 29 aprile 1977) che prevede sino alla fine dell'anno un contingente nella Comunità di 420.000 hl. a dazio ridotto dell'85 per cento.

CEE-SPAGNA

La Comunità ha stipulato con la Spagna in data 29 giugno 1970 un Accordo commerciale di carattere preferenziale, entrato in vigore il successivo 1° ottobre.

L'Accordo ha previsto due tappe, la prima delle quali della durata di almeno sei anni, stabilendo, peraltro, che il passaggio alla seconda fase dovrà essere effettuata di comune intesa.

Nel 1973, nel quadro della politica globale mediterranea, la CEE ebbe ad avviare con la Spagna trattative volte a pervenire alla conclusione di un accordo di libero scambio e nel contempo ad estendere l'intesa ai nuovi Membri, i quali avevano mantenuto nei confronti di detto Paese il regime praticato prima della loro adesione alla Comunità.

Interrottisi nell'ottobre 1975 a causa dei noti eventi interni spagnoli, i negoziati sono stati ripresi nella seconda metà del 1976 in vista, peraltro, di pervenire soprattutto alla estensione a Gran Bretagna, Danimarca ed Irlanda dell'Accordo del 1970.

Va aggiunto che il 26 luglio 1977, la Spagna ha presentato alle Comunità europee formale domanda di adesione, domanda sulla quale il Consiglio non si è ancora formalmente pronunciato dovendo attendere il prescritto parere della Commissione.

I negoziati sono apparsi subito abbastanza difficili, ponendosi la Comunità, per quanto concerne l'adattamento dell'Accordo, a favore di semplici adattamenti tecnici, e chiedendo, per contro, la Parte spagnola ulteriori concessioni, in particolare nel campo della agricoltura.

In tale contesto, la CEE e la Spagna sono pervenute, il 29 e 30 giugno 1977, ad uno Scambio di note che ha definito l'ordinamento tecnico dell'Accordo del 1970, mediante la estensione reciproca tra la Spagna ed i nuovi Membri — seppure in via autonoma — delle concessioni previste dalle disposizioni vigenti, sia nel settore industriale che in quello agricolo.

Quanto precede, nell'intesa di regolare il problema del contenuto economico in un secondo momento. In proposito, va rilevato che, mentre la Comunità è dell'avviso che sotto quest'ultimo aspetto l'Accordo debba trovare un equilibrio più consona alla nuova realtà spagnola ed ai mutati rapporti tra le parti di quanto non lo fosse al momento della firma, la Spagna continua a ritenere

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

che esso vada rivisto unicamente per compensare Madrid — grazie a nuove concessioni agricole — di quei vantaggi di cui godeva sui mercati dei tre nuovi Stati membri prima che questi allineassero sulle posizioni degli altri Sei, senza ritocchi di sorta, o quasi, per quanto concerne le facilitazioni da essa concesse ai Sei — ed ora anche agli altri Tre — in materia di prodotti industriali.

Il problema è stato affrontato dal Consiglio dei Ministri delle Comunità il 20 dicembre con una direttiva di mandato negoziale intesa a risolvere subito gli aspetti più immediati del contenzioso tra la Spagna e la CEE (concessioni agricole a Madrid, sia pure di entità inferiore a quelle richieste, in dipendenza dell'avvenuto allargamento a Nove dell'Accordo del 1970 e miglioramento della posizione della Comunità in materia di facilitazioni industriali) ed a rinviare a più tardi la discussione di fondo sul riequilibrio generale dell'Accordo visto anche nella prospettiva dell'adesione della Spagna alla Comunità.

I negoziati con gli spagnoli, sulle basi di cui sopra, dovrebbero aprirsi già nei primi giorni del gennaio 1978.

CEE-JUGOSLAVIA

Le relazioni CEE-Jugoslavia, tuttora regolate da un accordo commerciale in vigore dal 1973, hanno fatto registrare nel 1977 sviluppi significativi che dovrebbero presto portare all'instaurazione di rapporti più stretti e duraturi.

Sia da parte comunitaria che jugoslava si ritiene infatti che tale accordo (che tra l'altro scadrà nel settembre 1978) di per se stesso costituisca uno strumento insufficiente rispetto al desiderio più volte manifestato da entrambe le parti di stringere più stretti legami economici e riaffermato in modo solenne nella dichiarazione congiunta di Belgrado del 2 dicembre 1976.

Tale dichiarazione, che definisce la Jugoslavia « Stato non allineato, europeo, mediterraneo e membro del Gruppo dei "77" », si rifà alla clausola evolutiva del predetto

accordo commerciale per affermare il desiderio delle parti di aumentare la cooperazione, in particolare nei settori commerciale, industriale, agricolo ed economico. Riferimento è anche fatto all'importanza di una precedente decisione autonoma della CEE relativa alla possibilità per la Jugoslavia di ricorrere, a condizioni da convenire, a prestiti della Banca europea per gli investimenti (BEI) per l'attuazione di progetti che presentino interesse comune fino alla concorrenza di 50 milioni di unità di conto. La dichiarazione prevede infine il promovimento di studi diretti ad individuare i settori specifici in cui la cooperazione potrebbe essere perseguita e rafforzata.

Nello spirito di tale dichiarazione e secondo la procedura prevista dall'Accordo 1973, la Commissione Mista CEE-Jugoslavia si è riunita due volte nel corrente anno, il 29 marzo a Bruxelles ed il 27 ottobre a Belgrado.

Nella prima riunione sono stati passati in rassegna i lavori in corso per concretizzare quanto previsto dalla Dichiarazione di Belgrado del 1976, il funzionamento dell'accordo del 1973 e gli orientamenti preliminari sul futuro accordo, destinato a sostituire quello ora in vigore.

Su quest'ultimo argomento da parte jugoslava è stata espressa la propria disponibilità per un accordo di cooperazione economica che comprenda, oltre al settore commerciale (nel quale andrebbe mantenuto lo aspetto non preferenziale), anche quello agricolo ed industriale con possibilità di creazione di imprese comuni e scambio di tecnologia nonché disposizioni di carattere sociale per gli emigrati jugoslavi nei Paesi CEE.

Nella seconda riunione da parte jugoslava sono state rese note le richieste e le aspettative di Belgrado per un'effettiva intensificazione delle relazioni commerciali e di collaborazione economica. È stato tra l'altro sottolineato che la Jugoslavia è un *partner* particolare per la CEE, e quindi non assimilabile ai fini della struttura di un accordo di cooperazione a quelli già legati alla Comunità con accordi di associazione, libero

scambio, cooperazione e Convenzione di Lomé. Belgrado ha infatti sottolineato la caratteristica del Paese di essere allo stesso tempo in via di sviluppo, europeo, mediterraneo, non allineato ed avente un sistema economico con alcuni punti in comune con quelli ad economia di mercato.

Sempre nel corso della stessa riunione sono stati esaminati i primi risultati raggiunti nell'ambito delle tre Sottocommissioni miste all'uopo istituite nei campi della collaborazione industriale e tecnica, di quella agricola e di quello dell'attuazione della Dichiarazione di Belgrado. Quest'ultima Sottocommissione è stata creata nel 1977 su insistente richiesta jugoslava.

Sulla base di quanto sopra, in vista dell'imminente avvio delle trattative per la firma del nuovo accordo, è stato elaborato da parte della Commissione un progetto di mandato negoziale, che dovrà essere approvato dal Consiglio dei Ministri, il quale può essere sintetizzato come segue:

Tipo di accordo: Accordo-quadro di cooperazione economica e commerciale, di natura evolutiva.

Durata: 5 anni o indeterminata, con clausola di riesame.

Contenuto: Clausola della Nazione più favorita;

- Clausola di salvaguardia;
- Concessione reciproca delle massime facilitazioni commerciali possibili;
- Incoraggiamento alla diversificazione degli scambi commerciali per favorirne un equilibrio al livello più elevato possibile;
- Sviluppo della cooperazione industriale, agricola, finanziaria, dei trasporti, dello ambiente e sociale;
- Creazione di una Commissione Mista.

Da rilevare infine che la Commissione ha elaborato una proposta di regolamento che, nell'ambito dell'attuale accordo ed in attesa della stipulazione del nuovo, mira a concedere un trattamento preferenziale all'importazione nella CEE dalla Jugoslavia di alcuni

bovini adulti e di loro carni, accompagnato da un'autolimitazione da parte jugoslava delle sue esportazioni alle quantità esportate nel 1976.

CEE-CIPRO

Il 15 settembre 1977 sono stati firmati a Bruxelles un Protocollo addizionale ed il Protocollo finanziario tra la CEE e la Repubblica di Cipro.

Le caratteristiche principali di tali accordi sono le seguenti:

Protocollo addizionale

Tale protocollo fa seguito all'Accordo di Associazione tra le due Parti, firmato il 14 maggio 1973, che prevedeva l'istituzione progressiva di un'unione doganale, da iniziarsi il 1° luglio 1977.

Tuttavia, in considerazione sia delle difficoltà che l'applicazione delle disposizioni dell'accordo avrebbe comportato per l'economia cipriota, sia del problema politico rappresentato dalla divisione di fatto dell'isola in due zone abitate da popolazioni di diversa origine etnica e amministrate da differenti Autorità, è apparso opportuno rinviare, ad epoca più propizia, l'inizio del cammino per il raggiungimento dell'unione doganale.

Il Protocollo Addizionale, siglato nel giugno al termine di lunghi e difficili negoziati, sposta pertanto al 1° gennaio 1980 l'inizio del periodo che dovrà sfociare nell'unione doganale e, nel frattempo, concede consistenti vantaggi tariffari per i prodotti ciprioti importati nella CEE contro simboliche concessioni di Cipro.

Nel Protocollo è pure previsto l'avviamento di una cooperazione economica per contribuire allo sviluppo dell'Isola.

Protocollo finanziario

Esso prevede la concessione da parte della Comunità di prestiti fino a 30 milioni di unità di conto di cui 20 sotto forma di pre-

stiti della Banca europea per gli investimenti alle normali condizioni di mercato, 4 per prestiti a condizioni speciali (durata 40 anni, periodo di grazia 10 anni e tasso d'interesse 1 per cento) e 6 sotto forma di aiuti rimborsabili da utilizzare per il bonifico del 2 per cento degli interessi sui prestiti BEI.

In considerazione della particolare situazione politica creatasi a Cipro, la Comunità ha ribadito in una sua dichiarazione la volontà di far beneficiare dei vantaggi dei nuovi accordi entrambe le Comunità dell'Isola. Il testo di tale dichiarazione, accompagnato da alcuni chiarimenti sulla sua messa in applicazione pratica, è stato trasmesso alle Autorità turco-cipriote e a quelle di Ankara.

Cipro ha poi chiesto l'apertura di negoziati per la conclusione di un Protocollo che definisca il regime degli scambi commerciali nel settore agricolo (settore nel quale la CEE non ha sinora fatto alcuna concessione), sulla base dell'impegno che in tal senso si è assunta la Comunità in uno scambio di lettere che ha accompagnato la firma del su ricordato Protocollo Addizionale.

Il problema è stato esaminato nel corso della riunione del Consiglio del 21-22 novembre che ha deciso di aprire il negoziato in parola sulla base di un compromesso avanzato dalla Presidenza.

Esso prevede concessioni tariffarie, dell'ordine di quelle già fatte per il Maghreb, il Mashrek ed altri Paesi del bacino mediterraneo, per una ventina di prodotti tra cui: patate novelle, alcuni ortaggi e piante mangerecce della voce 07.01 della TEC, agrumi freschi, uva da tavola e secca, fragole, semi da frutta, succhi di frutta e frutta preparata.

Tali concessioni dovrebbero applicarsi per il biennio 1978-1979, ad eccezione di quelle riferentesi alle patate novelle che verrà rinnovata per il 1979 a condizione che nel corso del 1978 la Comunità definisca una regolamentazione di mercato per il prodotto stesso.

Nel 1977 è stato infine approvato, con procedura scritta urgente, un Regolamento del Consiglio che disciplina, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1977, l'importazione nella

Comunità dei vini di Cipro denominati « Cyprus Sherry ».

Il Regolamento in parola, adottato nelle more della determinazione di un regime definitivo per detto vino, trae origine dalla decisione del Consiglio del 3 maggio 1977 di prorogare sino alla fine dell'anno in corso, a titolo di regime autonomo, il regime particolare goduto dal « Cyprus Sherry » sui mercati inglese, danese ed irlandese al fine di consentire lo smercio delle giacenze degli anni scorsi.

Esso consiste nella non applicazione dei dazi e della tassa di compensazione all'importazione nella Comunità di 100 mila ettolitri di vino in parola (assorbito peraltro quasi integralmente dalla Gran Bretagna).

CEE-MALTA

La Comunità e Malta sono legate dal 1970 da un Accordo di associazione, entrato in vigore il 1° aprile 1971, che ha previsto la concessione reciproca (sia pure asimmetrica a favore di Malta) di un trattamento tariffario preferenziale nel settore industriale, in vista dell'instaurazione di un'unione doganale tra le due Parti. Detta unione doganale avrebbe dovuto attuarsi dopo due periodi di cinque anni ciascuno: il primo dei quali con scadenza al 31 marzo 1976.

Il 27 febbraio di tale anno è stato, peraltro, deciso di prorogare il periodo stesso fino al 30 giugno 1977, in attesa di definire i negoziati per il passaggio alla seconda tappa. Il 4 marzo 1976 sono stati, inoltre, firmati a Bruxelles un Protocollo Addizionale (per il quale le trattative erano state iniziate nel 1973), che ha adattato l'Accordo alla situazione derivata dall'adesione alla CEE di Gran Bretagna, Danimarca e Irlanda, estendendolo nel contempo al settore dell'agricoltura ed a quello della cooperazione economica commerciale, industriale, scientifica e tecnica; ed un Protocollo finanziario, della durata di cinque anni, inteso a contribuire allo sviluppo economico e sociale dell'Isola mediante un aiuto di 26 milioni di u.c., di cui 16 milioni sotto forma di prestiti normali della

BEI, 5 milioni per prestiti a condizioni speciali e 5 milioni come aiuti non rimborsabili.

A quest'ultimo proposito, è da tener presente che, per venire incontro alle richieste maltesi ed in considerazione dell'opportunità di dare inizio al più presto alla cooperazione economica, la Comunità si è dichiarata disposta a prevedere il finanziamento di talune spese affrontate da Malta prima della entrata in vigore del Protocollo finanziario.

Come si è detto, la prima tappa avrebbe dovuto terminare il 30 giugno 1977. Peraltro le difficoltà in cui si trova l'economia dell'Isola, anche nella prospettiva della perdita dei benefici finanziaria conseguenti al prossimo ritiro delle basi britanniche, aveva indotto la CEE ad escludere realisticamente la possibilità di un passaggio al secondo periodo nella data prevista del 1° luglio 1977 e a proporre il rinvio al 1° gennaio 1980. Contemporaneamente, la Comunità si era dichiarata disposta ad attuare sin dal 1° luglio 1977 un completo disarmo tariffario per i prodotti industriali contro alcune concessioni maltesi.

I negoziati successivamente aperti su tali basi tra la Comunità e Malta hanno portato alla sigla nel giugno 1977 di un nuovo Protocollo addizionale, firmato alla fine del successivo ottobre, che può essere sintetizzato come segue:

a) il passaggio al secondo periodo dell'Accordo di Associazione è rinviato al 1° gennaio 1981, fermi restando il completo disarmo tariffario per i prodotti industriali da parte della CEE a partire dal 1° luglio 1977 e le concessioni già effettuate da Malta ai sensi dell'Accordo o anche autonomamente.

Per la carne in scatola è, inoltre, prevista la concessione da parte della CEE di un contingente a dazio zero, fino al 1° luglio 1978, per 650 tonnellate; mentre per i tessuti di cotone viene aumentato il contingente tariffario annuo previsto;

b) la Comunità terrà conto delle esigenze maltesi nell'elaborazione del prossimo programma triennale di aiuti alimentari;

c) il « trattamento Commonwealth », previsto per taluni prodotti agricoli maltesi sul

mercato britannico (ortofrutticolo, viene mantenuto sino al 31 dicembre 1977.

CEE-ISRAELE

Le relazioni economiche tra la Comunità ed Israele sono state regolate sino al 1975 da un Accordo commerciale stipulato nel 1970 per la durata di cinque anni.

In data 11 maggio 1975 le due Parti hanno firmato un nuovo Accordo di durata illimitata, entrato in vigore il successivo 1° luglio, che ha istituito una zona di libero scambio nel settore industriale e che ha rappresentato la prima pratica realizzazione della politica globale mediterranea della Comunità.

In conformità di quanto previsto da tale Accordo, a partire dal 1° luglio del 1977 la CEE ha soppresso i dazi all'importazione da Israele.

La firma nell'aprile 1976 degli Accordi con i Paesi del Maghreb e l'inizio — nel febbraio dello stesso anno — dei negoziati con la Siria, l'Egitto e la Giordania per la conclusione di Accordi di cooperazione, hanno proposto la necessità di concludere con Israele un Protocollo addizionale ed un Protocollo finanziario che ampliasse l'Accordo del 1975 per comprendere — come già per i Paesi del Maghreb e del Mashrek — più vasti settori di cooperazione economica e finanziaria.

I suddetti Protocolli sono stati firmati a Bruxelles l'8 febbraio 1977. Essi hanno lo scopo di realizzare una cooperazione allargata tra la Comunità ed Israele e di rafforzare le istituzioni previste nell'Accordo del 1975. Riguardo a quest'ultimo punto, la Commissione mista è stata sostituita dal Consiglio di Cooperazione che avrà, fra l'altro, il compito di definire periodicamente l'orientamento generale della cooperazione istituita dal Protocollo Addizionale e cercare i mezzi ed i metodi per attuare detta cooperazione.

Il Protocollo addizionale e quello finanziario prevedono altresì l'attuazione di disposizioni e di azioni tendenti a favorire la cooperazione nel settore industriale, scientifico, tecnologico, agricolo, ecologico e della pesca;

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

la promozione commerciale per i prodotti esportati da Israele; nonchè l'incremento degli investimenti privati. Le parti contraenti s'impegnano inoltre a facilitare la buona esecuzione di quei contratti di cooperazione e di investimento che rispondono al reciproco interesse.

Il Protocollo finanziario prevede uno stanziamento in favore di Israele di 30 miliardi di u.c. europee sotto forma di prestiti che la Banca europea degli investimenti concederà sulle proprie risorse, ed utilizzabili entro il 31 ottobre 1981.

Tale importo sarà impiegato per il finanziamento di progetti di investimenti che contribuiscano allo sviluppo della produttività ed alla complementarietà delle economie, favorendo in particolare l'industrializzazione di Israele.

La Comunità si assumerà la garanzia di prestiti che la BEI concederà nel quadro del Protocollo finanziario. Tale garanzia sarà concessa nel bilancio delle Comunità del 1978 ed in base ad un contratto cauzionale globale.

PAESI DEL MAGHREB

La Comunità ha stipulato, rispettivamente, il 25, 26 e 27 aprile 1976, accordi di cooperazione con la Tunisia, l'Algeria ed il Marocco, a conclusione di lunghi negoziati, resi difficili dall'ampiezza delle preferenze da concedere alle esportazioni agricole dei tre Paesi, che costituiscono un concorrente importante dei similari prodotti delle regioni mediterranee della CEE. (Per Tunisia e Marocco le nuove intese hanno sostituito quelle stipulate nel marzo 1969).

In tale quadro gli Accordi, pur stabilendo nel settore dell'agricoltura un regime di accesso privilegiato rispetto agli altri Paesi terzi, con concessioni tariffarie riguardanti l'80-90 per cento delle importazioni dai tre Paesi, hanno tuttavia previsto talune precauzioni volte a salvaguardare gli interessi dei produttori comunitari (contingenti, calendari di importazione, clausole di salvaguardia).

Per il settore degli scambi industriali, gli Accordi hanno previsto la libera introduzione delle merci nella Comunità, mentre i Paesi del Maghreb hanno concesso la clausola della nazione più favorita.

Oltre al settore commerciale, gli Accordi si articolano in quello della manodopera per il quale si assicurano ai lavoratori maghrebini la non discriminazione, quanto alle condizioni di lavoro e di retribuzione, rispetto ai lavoratori europei e il godimento degli stessi vantaggi sociali nei Paesi della Comunità; e nel settore della cooperazione tecnica e finanziaria, per il quale, tra l'altro, la CEE si è impegnata a partecipare al finanziamento, totale o parziale, di una serie di azioni volte allo sviluppo economico dei tre Paesi, mediante stanziamenti fissati in 114 milioni di u.c. per l'Algeria, in 130 milioni di u.c. per il Marocco ed in 95 milioni di u.c. per la Tunisia.

In attesa della ratifica degli Accordi da parte sia dei Paesi membri della CEE che dei tre *partners*, è stata data applicazione anticipata, a partire dal 1° luglio 1976, delle disposizioni in materia commerciale, applicazione che, con successivi accordi è stata prorogata sino al 31 dicembre 1977; mentre sono iniziati i negoziati per un'ulteriore proroga al 30 maggio 1978.

Oltre tale proroga, il 1977 ha visto la definizione tra la Comunità ed i tre Paesi, fra l'altro, del regime da applicare alle importazioni nella CEE di vini a denominazione di origine, nonchè di alcune deroghe alle norme in materia di origine delle merci, a favore dell'importazione di taluni prodotti industriali maghrebini.

Evidentemente i rapporti economici instaurati tra l'Europa comunitaria da una parte e l'Algeria, il Marocco e la Tunisia dall'altra, come pure la Convenzione stipulata con i Paesi ACP e gli Accordi sottoscritti nel 1977 con i Paesi del Mashrek, si pongono quale modello nelle relazioni economiche internazionali tra i Paesi industrializzati e quelli in via di sviluppo.

CEE-PAESI DEL MASHREK

Il 18 gennaio 1977 la Comunità ha stipulato distinti Accordi di cooperazione con l'Egitto, la Siria e la Giordania, mentre il successivo 3 maggio ha sottoscritto analogo accordo con il Libano.

Per quanto concerne l'Egitto, l'Accordo con esso stipulato ha sostituito quello firmato tra le due Parti in data 19 dicembre 1972, di natura puramente commerciale.

I citati Accordi, oltre a costituire un aspetto della politica mediterranea della Comunità (nell'aprile del 1976 erano stati firmati analoghi Accordi con Algeria, Marocco e Tunisia) e ad inserirsi più in generale nel quadro della politica europea nei confronti dei Paesi in via di sviluppo, testimoniano anche una precisa volontà di rafforzare i legami di cooperazione tra i Nove e il mondo arabo. In virtù della Convenzione di Lomé infatti, a questi sette Paesi vanno aggiunti anche la Mauritania, la Somalia ed il Sudan, firmatari della predetta Convenzione, per cui diventano dieci i Paesi della Lega araba con i quali la Comunità intrattiene solidi vincoli di cooperazione.

Gli Accordi in parola, oltre ad istituire una cooperazione finanziaria, economica, tecnica e commerciale, sono caratterizzati, su un piano più generale, da particolari disposizioni — previste peraltro anche dagli Accordi con i Paesi del Maghreb — che sanciscono la durata illimitata delle intese, nonché l'instaurazione di meccanismi istituzionali, quale il Consiglio di cooperazione, destinati ad assicurare un dialogo permanente tra le due Parti in ordine al raggiungimento e al controllo degli obiettivi di sviluppo prefissati.

La cooperazione economica, tecnica e finanziaria mira ad integrare gli sforzi dei Paesi interessati per il conseguimento degli obiettivi e delle priorità stabilite dai rispettivi piani di sviluppo nei diversi settori economici (commercializzazione e promozione delle vendite, cooperazione nel campo industriale, scientifico, tecnologico, della pesca, eccetera).

I protocolli finanziari, che definiscono i mezzi e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti di progetti di investimento nei settori della produzione e delle infrastrutture, stabiliscono negli ammontari appresso indicati gli apporti finanziari della Comunità, per un periodo che va fino al 31 ottobre 1981:

— 170 m.u.c. per la Repubblica araba di Egitto;

— 60 m.u.c. per la Repubblica araba siriana;

— 30 m.u.c. per la Repubblica libanese;

— 40 m.u.c. per i Regno Hascemita di Giordania.

Essi sono costituiti in parte da prestiti rimborsabili della BEI e da prestiti agevolati, ed in parte da aiuti non rimborsabili.

Una particolare disposizione prevista da tali protocolli dovrebbe permettere di promuovere azioni di cooperazione triangolare, affiancare cioè altri finanziatori, in particolare i Paesi produttori di petrolio, ai progetti di investimento in questi Paesi.

Nel settore commerciale, infine, la Comunità ha concesso, per quanto concerne le importazioni industriali, la piena liberazione e la completa esenzione tariffaria, mentre per le importazioni agricole sono state previste riduzioni dei dazi che variano dal 40 all'80 per cento. Peraltro, al fine di tutelare gli interessi dei produttori industriali ed agricoli particolarmente sensibili sono stati fissati dei contingenti dei massimali, nonché particolari calendari per limitarne l'afflusso nella Comunità.

Come contropartita, la Comunità beneficerà della clausola, della nazione più favorita.

Nell'attesa dell'entrata in vigore degli Accordi in parola, subordinata alla ratifica dei Paesi interessati, la Comunità ha stipulato con Egitto, Siria, Giordania e Libano appositi Accordi interinali, che hanno reso applicabile dal 1° luglio 1977 la parte commerciale delle intese.

Come si è detto più sopra, l'accordo « globale » tra la Comunità ed il Libano è stato

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

firmato soltanto il 3 maggio 1977, a causa della nota situazione del Paese al momento della firma degli analoghi accordi con gli altri Stati del Mashrek (18 gennaio 1977).

Peraltro, sempre in relazione alla situazione creatasi nel Paese a seguito dei noti eventi bellici, il Libano ha avanzato alla Comunità, nel febbraio 1977, una richiesta di aiuti eccezionali, nella misura di 100 milioni di unità di conto sotto forma di prestiti della BEI, destinati alla ricostruzione del Paese e ad assicurargli un rapido ritorno a situazioni normali sia nelle attività economiche che nel campo delle infrastrutture.

Da parte della Commissione, in considerazione delle scarse disponibilità del fondo residuo della BEI per interventi all'esterno

della Comunità, è stato proposto che l'aiuto comunitario si limiti a 50 milioni di unità di conto ed il Consiglio ha invitato i governatori della BEI a deliberare in questo senso.

La decisione è stata quindi presa all'unanimità dal Consiglio dei governatori della BEI nel corso della seduta del 21 novembre 1977. È stata così aperta una linea di credito a favore del Libano di 20 milioni di unità di conto a condizioni normali di mercato e la BEI si è altresì dichiarata disposta ad esaminare la possibilità di aprire una seconda linea di credito nel 1978.

Per l'operazione i governatori della BEI hanno richiesto la garanzia della Comunità o degli Stati membri.